

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 313

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte

(Parere ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 luglio 2016)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. La legge delega.

L'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.

Criteri direttivi di ordine generale sono l'adeguamento delle norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, il loro coordinamento con le norme del codice di procedura civile, espressione di principi generali e la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile.

In particolare sono stati richiamati nella delega i principi della concentrazione e dell'effettività della tutela, nel rispetto di quello della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche. Sono stati altresì indicati specifici principi e criteri in merito alle azioni del pubblico ministero, nonché alle funzioni e alle attività del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione di quelli vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni.

Ulteriori principi e criteri attengono alla prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero, in ordine alla quale la delega ha previsto l'interruzione del termine quinquennale per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo; la delega ha, inoltre, previsto l'elevazione del limite di somma per il rito monitorio previsto dall'articolo 55 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve entità e l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa, prevedendosi nella circostanza la condanna per somme inferiori rispetto all'originaria domanda.

Il legislatore delegante ha dedicato particolare attenzione alla fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre, richiedendo che la disciplina delle stesse, ad oggi in verità carente e spesso mutuata dai codici di rito civile, se non addirittura penale, risultasse ispirata ai seguenti principi:

- specificità e concretezza della notizia di danno;



- dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione;
- obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva;
- specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero;
- formalizzazione del provvedimento di archiviazione.

Nella stessa logica di garanzia dei principi del giusto processo e della difesa si muove il principio di preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di archiviazione, come vedremo in seguito doverosamente declinato in chiave estensiva per non creare disparità di trattamento rispetto a soggetti comunque ritenuti dal pubblico ministero contabile estranei alla causazione del fatto dannoso; l'unificazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, in armonia con i più recenti interventi normativi sulla cosiddetta whistleblower, anche al fine di favorire l'adozione di misure cautelari; la disciplina relativa alle connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio; il rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità; il riassetto delle misure cautelari a garanzia del credito erariale; una particolare attenzione al ruolo pubblico ministero contabile nella fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna, in un'ottica di razionalizzazione ed efficacia del risultato, senza discostarsi dalla concretezza della realtà organizzativa attuale della magistratura contabile, in primis in relazione ad un'articolazione territoriale non coincidente con quella della magistratura ordinaria.

La legge delega ha stabilito che dalle nuove disposizioni processuali non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza. Tale affermazione ha doverosamente guidato i lavori della Commissione redigente, come meglio verrà illustrato nei paragrafi seguenti.

2. Le ragioni della codificazione.

Le ragioni della codificazione muovono dal richiamo all'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce alla giurisdizione della Corte dei conti le materie di contabilità pubblica e le altre specificate dalla legge.



Le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti risalgono tuttavia a norme preunitarie (si richiama, ad esempio, il “giudizio speciale” nei confronti “*degli ufficiali e inverificatori delle casse e dei magazzini*”, previsto dal R.D. 3 novembre 1853, n. 302), dalle quali sono derivate le norme prerepubblicane (L. 800 del 1861, legge di contabilità generale dello Stato del 1923, T.U. della Corte dei conti del 1934) che tuttora, in larga parte, segnano il perimetro, sostanziale e processuale, della giurisdizione contabile. Questo è stato rimodulato negli anni successivi da sporadici e frammentari interventi normativi e, soprattutto, anche per i profili sostanziali della responsabilità amministrativa, dalla riforma del 1994 (leggi 19 e 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni).

Tale quadro normativo nel corso degli anni è stato interessato dalla giurisprudenza costituzionale, dagli interventi della Suprema Corte di Cassazione – in tema di riparto delle giurisdizioni – e della stessa magistratura contabile, che in via interpretativa si è impegnata ad introdurre nel processo contabile, e nelle sue diverse declinazioni, i principi del cosiddetto “giusto processo”, pur se le relative norme, come già detto, erano antecedenti al novellato articolo 111 della Costituzione.

Si rende dunque necessaria una, sia pur breve, analisi di maggior dettaglio, del quadro nel quale va ad inserirsi il presente decreto, anche per apprezzarne appieno la portata innovativa se non addirittura per certi versi rivoluzionaria.

I diversi giudizi davanti alla Corte, per ciò che concerne il relativo regime processuale, trovarono un assetto regolamentare con il R.D. n. 1038 del 1933, l’articolo 26 del quale prevedeva un rinvio c.d. dinamico ai termini e alle norme del codice di procedura civile, “*in quanto applicabili*”.

E’ naturale considerare che l’applicabilità o meno di istituti processuali civili implicasse di per sé margini di incertezza, incompatibili con le opposte esigenze di certezza che devono informare un ordinato assetto processuale.

Se per un verso dunque il rinvio alle norme del codice di procedura civile ha consentito gli adeguamenti recati dalle riforme che hanno riguardato nel tempo tale comparto, per altro verso, laddove non era possibile trovare un riscontro immediato, ha finito per demandare alla prassi operativa proprio gli istituti della fase preprocessuale, la strategicità della quale in chiave difensiva e di ricostruzione obiettiva della realtà storica e del quadro delle responsabilità è di agevole intuizione.

La ragione di ciò sta nel fatto che il processo civile è un processo tra parti private, retto dal principio dispositivo, mentre l’istruttoria dei giudizi di responsabilità – che sono quelli di maggior rilievo per la natura degli interessi pubblici coinvolti – è affidata alle procure regionali della Corte dei conti che svolgono le funzioni di pubblico ministero e che esercitano pregnanti poteri istruttori, ad esse attribuiti da specifiche norme, peraltro molto risalenti nel tempo.



Ne è scaturito un sistema asimmetrico, nel quale la fase processuale è regolata da norme processualcivilistiche, “*in quanto applicabili*”, come già detto, mentre quella istruttoria e preprocessuale si è poggiata su norme risalenti, disorganiche e lacunose, per come interpretate e, appunto, “cristallizzate”, nelle prassi operative. E questo contesto ha finito per sacrificare, almeno nella percezione del destinatario dei provvedimenti, le garanzie della difesa proprio nella fase istruttoria e preprocessuale, che viceversa, essendo ontologicamente destinata alla “costruzione” di quella dibattimentale, necessita di maggior tipizzazione e garanzie. Recuperando, se ci è lecito indicarla da subito come finalità prioritaria del legislatore delegato, il ruolo di affiancamento, e non di contrapposizione, tra Procura della Corte dei conti e Pubblica Amministrazione che ha subito il danno, sia pur per il tramite delle sue varie articolazioni organizzative, nel comune interesse alla salvaguardia del bene pubblico e quindi anche e soprattutto della legalità e correttezza dell’operato amministrativo.

Appaiono dunque evidenti le ragioni di ordine formale e sostanziale sottese alla necessità di pervenire ad una codificazione che avesse, come ha avuto, l’obiettivo di dettare una disciplina attualizzata e moderna per la tutela delle ragioni dell’erario senza tuttavia perdere di vista le fondamentali esigenze difensive del presunto responsabile.

Il legislatore delegante ha inteso valorizzare lo strumento codicistico. Si tratta del secondo codice varato nella presente legislatura – il primo è costituito dal cosiddetto “codice dei contratti pubblici”, che si inserisce positivamente nel quadro di una ripresa della stagione dei codici di diritto pubblico, strumento essenziale per assicurare completezza, sistematicità e chiarezza delle deleghe. Una codificazione richiederebbe tuttavia un periodo adeguato di ricognizione delle norme e della giurisprudenza, di ricostruzione, confronto con i soggetti pubblici a vario titolo interessati, al fine di apprestare un sistema di regole chiare, univoche e ben coordinate. E soprattutto richiederebbe una verifica di impatto della regolazione postuma, “sul campo”, in particolare in ragione della innovatività degli istituti introdotti. Il condizionale è d’obbligo, in ragione della sicura perfettibilità del risultato alla luce dell’analisi di impatto successiva. Ma la logica nella quale si è mosso il legislatore delegato, pur nella ristrettezza dei tempi in ragione della complessità della materia, è esattamente questa: consapevole della possibilità, opportunamente prevista dalla delega, di intervenire con correttivi entro due anni dall’entrata in vigore del codice (termine congruo per testare l’efficacia delle novità del sistema preprocessuale e della chiarezza di regole di quello processuale), ha reputato la scelta codicistica una scelta di certezza, legalità *sub specie* di tassatività degli istituti e garanzia da cogliere a tutto tondo.

3. Il significato e l’ambito della codificazione.



E' stato dunque redatto un vero e proprio codice di giustizia contabile: in questa materia è il primo codice organico che racchiude le disposizioni processuali di tutte le tipologie dei giudizi che si svolgono davanti alla Corte dei conti.

Ne è scaturita una semplificazione, attraverso la raccolta in un unico testo di tutte le disposizioni sinora sparse in fonti varie e risalenti. Il codice va tuttavia oltre l'opera di mera raccolta di normazione previgente: l'obiettivo, che diventa così di semplificazione sostanziale prima e oltre che formale, è quello di mettere a fattor comune un insieme di principi generali applicabili alle varie tipologie di procedimenti davanti alla Corte dei conti, senza vanificarne e disperderne le peculiarità di disciplina. In attuazione dei principi e criteri direttivi della delega, i profili di diritto sostanziale dei diversi giudizi, necessariamente, non sono stati incisi dall'articolato, che si è scrupolosamente attenuto ai limitati – ma ambiziosi - ambiti della stessa.

4. Il procedimento di formazione dell'articolato.

Per quanto riguarda l'iter di formazione del decreto legislativo, la legge delega ha previsto l'istituzione di una commissione per la stesura dell'articolato presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, magistrati ordinari, rappresentanti dell'Avvocatura generale dello Stato, dirigenti dello Stato e degli enti locali, esponenti del mondo accademico e forense, i quali hanno prestato la propria attività a titolo gratuito e senza rimborso delle spese.

La norma di delega prevede poi che sullo schema di decreto siano acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La commissione sin dall'inizio dei lavori ha ritenuto di strutturarsi in sottocommissioni, con adesione volontaria dei vari membri in ragione delle specificità professionali ed attitudini di ciascuno. Nella riunione plenaria dell'8 giugno 2016, si è infine convenuto, all'esito di interessante dibattito, di demandare al Presidente la sintesi normativa delle posizioni emerse in uno scambio dialettico vivace e costruttivo, emblematico dell'attualità della tematica della tutela delle ragioni dell'erario anche quale strumento di lotta alla corruzione e contrasto allo spreco. All'esito del lavoro di sintesi, condotto sempre avvalendosi di singoli componenti la Commissione, si è reso tuttavia necessario un nuovo momento di confronto in sessione plenaria, svoltasi il 17 giugno 2016.

Si è tentato infatti di conciliare il principio di esclusività della giurisdizione contabile nelle materie di contabilità pubblica, costituzionalmente garantito, con l'affermazione, etica prima che giuridica, che le pubbliche amministrazioni oltre ad attivarsi per segnalare il fatto dannoso, non possono e non devono rimanere inerti, senza che ciò implichi, ovviamente, e salvo casi eccezionali correlati allo sviluppo di singole fattispecie, la sovrapposizione di azioni civilistiche, peraltro dispendiose sul piano



economico. Da qui, come vedremo, l'inserimento di un comma finale all'articolo 52, concernente, appunto, la denuncia di danno: norma *prima facie* attinente ad aspetti di diritto sostanziale e come tale estranea all'ambito delineato dalla delega; in realtà direttamente ispirata alla ricordata finalità di chiarire bene gli ambiti tra giurisdizione civile e contabile, ancorché in maniera implicita, cioè ricordando alle pubbliche amministrazioni la necessità di non trincerarsi dietro l'avvenuto inoltro della segnalazione di danno, adoperandosi per evitarne l'aggravamento, ovvero, se possibile, rimuoverne tempestivamente la causa (pena ulteriore fonte di responsabilità erariale), ma non sovrapponendo azioni di tipo risarcitorio che per identità di oggetto, ma diversità in primis di costi finirebbero per determinare incertezze aggiuntive se non nuove fattispecie di danno.

Il concetto di "esclusività" della giurisdizione della Corte dei conti è ben descritto in una ordinanza della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, n. 22059 del 2007 con la quale è stata dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti in materia di azione revocatoria, esercitata dal procuratore regionale nell'ambito di un'azione cautelare, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 266 del 2005.

Nello sviluppare le proprie argomentazioni, la Corte di cassazione ha osservato che l'azione revocatoria, di cui si parlava nel caso di specie, essendo accessoria e strumentale rispetto al giudizio di contabilità, riservato alla cognizione della Corte dei conti, deve parimenti ritenersi riservata a tale giudice.

Ispirandosi a tale indirizzo e allo scopo di fare chiarezza, non si è inteso in alcun modo declinare esplicitamente un principio insito nel dettato costituzionale, lasciando alla concretezza della realtà sottesa alla variegata casistica l'opzione eccezionale di portare la stessa fattispecie con il medesimo fine del risarcimento del danno, alla cognizione del giudice contabile da parte del procuratore regionale e a quella del giudice civile da parte dell'amministrazione danneggiata, magari successivamente all'iniziativa del pubblico ministero contabile.

La scelta del legislatore delegato è stata nel senso di prendere atto della impossibilità di risolvere in norma la questione *de qua*, non potendo, da un lato, vietare in assoluto alle pubbliche amministrazioni di intraprendere giudizi che potrebbero, anche in relazioni agli esiti, rischiare di porsi come temerari e fonte di danno aggiuntivo, oltre che di sicuro onere in ragione dei costi di difesa; dall'altro, di ribadire l'ovvio, ovvero la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa. Per evitare che la questione, scontata nelle conclusioni, si risolvesse in un messaggio di deresponsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni, si è quindi, come già detto, introdotto espressamente il principio, peraltro già sotteso a quelli di buon andamento della pubblica amministrazione stessa, di ricordare comunque la necessità di adoperarsi per "cauterizzare" da subito il *vulnus* prodotto dal fatto causale dannoso oggetto della denuncia, agendo in autotutela per rimuovere la causa del danno o con gli altri possibili rimedi amministrativi a disposizione. Solo per completezza, ovviamente, si ricordi qui come la cessazione della materia del contendere, che conseguirebbe al



recupero del danno entro l'esito del processo, essendo comunque correlata all'effettività del ristoro, non consegue necessariamente nemmeno a fronte di una ipotetica condanna in sede civile non seguita, appunto, dall'effettivo pagamento del dovuto (*ex plurimis*, Corte dei conti, sez. III d'appello, n. 523 del 2003).

Il carattere indefettibile del giudizio di responsabilità contabile trova fondamento e motivazione in due elementi: da un punto di vista della soggettività dell'azione, l'amministrazione che agisce per risarcimento davanti al giudice civile o, mediante costituzione di parte civile, in sede penale, esprime un interesse sì pubblico ma settoriale mentre il pubblico ministero contabile, anche se agisce formalmente in favore di un particolare ente, si pone però sostanzialmente come "tutore" dell'ordinamento nel suo complesso, violato dalla commissione di un illecito; d'altro lato, da un punto di vista oggettivo, si deve osservare che mentre l'oggetto del giudizio di risarcimento civile è uno specifico interesse, il giudizio innanzi alla Corte dei conti attiene sempre alla più ampia categoria del danno causato alla finanza pubblica.

5. Struttura dell'articolato.

Il decreto legislativo contiene le norme di approvazione di tre allegati di cui il primo reca il codice della giustizia contabile, il secondo reca le norme di attuazione del codice; il terzo reca norme transitorie e abrogazioni.

Il codice è articolato in otto parti, recanti, rispettivamente, le disposizioni generali, i giudizi di responsabilità, il giudizio sui conti, i giudizi pensionistici, gli altri giudizi ad istanza di parte, le impugnazioni, l'interpretazione del titolo giudiziale e l'esecuzione e le disposizioni finali. Consta di 219 articoli e di una tabella.

Il decreto legislativo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, considerando tale lasso di tempo adeguato per la conoscibilità delle nuove norme.

L'Allegato II, contenente le norme di attuazione del codice, consta di 25 articoli.

L'Allegato III, contenente norme transitorie e abrogazioni, consta di 4 articoli; chiarisce per quali norme si è ritenuto necessario, in deroga alla norma generale, dettare un diverso regime transitorio e contiene un elenco di disposizioni da abrogare.

6. Le linee di fondo.

Come è comprensibile, anche in ragione dell'incidenza casistica della relativa tipologia, le novità di maggior rilievo si sono concentrate nella parte dedicata al giudizio di responsabilità amministrativa, mentre gli interventi che hanno riguardato le altre tipologie di giudizi sono stati principalmente finalizzati alla loro sistematizzazione, razionalizzazione e semplificazione. Sono stati tuttavia colti



aspetti di novità in ambiti di recente introduzione di nuove competenze della Corte: a tale riguardo, merita sottolineare il rilievo specifico e distinto attribuito dal codice, anche in relazione al relativo procedimento, ai giudizi per l'applicazione di sanzioni pecuniarie, nei casi previsti dalla legge. La scelta è stata quella di non assimilare tali peculiari giudizi all'ordinario giudizio di responsabilità amministrativa, ferme restando le piene garanzie di difesa. Fra le tante innovazioni e i numerosi interventi sul piano legislativo che si sono registrati negli ultimi anni in materia di responsabilità amministrativa, infatti, sia sul piano sostanziale che sul piano formale, ha assunto un particolare rilievo la tendenza del legislatore, rilevabile nelle leggi finanziarie degli ultimi anni, a procedere alla tipizzazione di alcune fattispecie di responsabilità sanzionate. Invero l'ordinamento già conosceva fattispecie di questo tipo, quale, ad esempio, quella prevista dal combinato disposto delle disposizioni di cui agli articoli 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, in materia di mancata presentazione del conto giudiziale, ma è con la fattispecie di responsabilità sanzionatoria prevista dall'articolo 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che si registra una innovazione sul piano legislativo che segna una nuova tendenza del legislatore a prevedere, accanto alla generale responsabilità amministrativa per danno, di tipo risarcitorio, devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, fattispecie di responsabilità amministrativa tipizzate e sanzionate, pur in assenza di danno patrimoniale, con una sanzione previamente prevista dalla legge, e devolute anch'esse alla cognizione del giudice contabile.

Le linee di fondo, del tutto coerenti con la delega, sono state quelle di semplificare, di dettare regole certe sull'attività istruttoria, di valorizzare le garanzie difensive sin dalla fase preprocessuale, di far venir meno i presunti profili "inquisitori" del giudizio di responsabilità (incidendo sul c.d. potere sindacatorio del giudice), e di introdurre infine, nello stesso, i principi del c.d. giusto processo.

L'obiettivo perseguito è stato la ricerca di una sintesi tra le esigenze di un processo equilibrato e dalla durata ragionevole, la tutela dell'erario (in considerazione del prevalente carattere risarcitorio del giudizio di responsabilità amministrativa) e il rispetto delle garanzie difensive in ogni momento del procedimento.

Sullo sfondo di tali obiettivi, concordemente condivisi dalla Commissione redigente, il primo tema è stato quello dei principi generali, comuni a tutti i diversi giudizi che si svolgono davanti alla Corte dei conti.

Relazione sui singoli libri dell'allegato I – Codice della giustizia contabile

7. I principi generali (Parte I, Titolo I, Capo I)

I primi articoli del Codice sono stati dedicati al "principi generali" che devono permeare la giurisdizione contabile. In particolare sono richiamati i principi di effettività e di concentrazione e



quelli del giusto processo previsti dall'articolo 111 della Costituzione: la parità delle parti, il contraddittorio, la cooperazione tra il giudice contabile e le parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo. Diversamente da quanto opinato in sede di primi commenti sulla legge delega (cfr. per tutti C. Pinotti, Il giusto processo avanti al giudice ordinario e contabile: questioni comuni), la declinazione di tali principi vuole collocare il processo contabile nella doverosa prospettiva europea, tradizionalmente tesa alla concentrazione e alla effettività delle giurisdizioni. Si vuole cioè, senza travalicare i limiti, ovviamente, della cornice costituzionale rappresentata dall'art.103, ribadire come nelle materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti (le c.d. materie di contabilità pubblica) non debba esservi alcuna distinzione relativa alla natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte. L'obiettivo è quello, pur nel mantenimento della pluralità delle giurisdizioni, di far sì che il sistema giudiziale nazionale si evolva nel senso di una armonizzazione dei sistemi processuali, e tenga conto degli *standard* di effettività di tutela e di certezza del diritto assai elevati, che l'ordinamento europeo impone.

Relativamente al principio della terzietà del giudice, esso è stato rafforzato attraverso il venir meno dei caratteri inquisitori del processo, che erano espressi, in particolare, dall'esercizio del c.d. potere sindacatorio in forza del quale, ad esempio, l'integrazione del contraddittorio poteva avvenire prescindendo dai necessari passaggi preliminari difensivi e in deroga alla titolarità del diritto d'azione in capo al procuratore contabile.

E' previsto che tutti gli atti del giudice e del pubblico ministero siano motivati (la violazione dell'obbligo di motivazione degli atti istruttori comporterà la nullità dei medesimi).

E' imposto a tutte le parti del processo che i rispettivi atti siano chiari e sintetici. Si correla con tale ultima disposizione quella, dettata dall'articolo 6, per la quale i giudizi davanti alla Corte dei conti si svolgono mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione: l'obiettivo è la più ampia digitalizzazione degli atti e l'informatizzazione delle attività.

In sintesi, tutte le norme che appaiono come tautologiche affermazioni di principi generali, assurgono doverosamente al rango di cornice garantistica dello svolgimento della successiva attività preprocessuale e processuale.

L'articolo 7 contiene la norma "cerniera" che consente di mutuare dal codice di rito civile articoli specificamente richiamati e, a chiusura, "*le altre disposizioni del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali*".

7.1. Gli organi. (Parte I, Titolo I, Capo II)

Sul tema, le norme del codice ovviamente hanno carattere meramente ricognitivo, trattandosi di ambiti ordinamentali che non potevano essere oggetto di modifica con il presente decreto. Di fatto sono



riportate le attuali disposizioni le quali prevedono che la giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione. Con un maggior grado di dettaglio, l'articolo 11 esplicita le attribuzioni delle sezioni riunite: esse, quale articolazione delle sezioni di appello, sono l'organo che svolge le funzioni di nomofilachia nelle materie rientranti nella giurisdizione contabile, assicurandone l'uniformità di interpretazione e la corretta applicazione. In coerenza con la legge di delegazione che enfatizza l'esigenza di valorizzazione, anche nell'ambito della suddetta giurisdizione speciale, del principio di certezza del diritto, le sezioni riunite decidono le questioni di massima ad esse deferite e le questioni di diritto che abbiano dato luogo a difformità interpretative od applicative, nonché i regolamenti di competenza, di fatto recependo quanto ormai codificato con le più recenti novelle legislative intervenute, in specie a partire dalla legge n. 69 del 2009, sulla materia.

Le stesse sezioni riunite, con una diversa composizione (attraverso la quale si opera la sintesi delle diverse funzioni della Corte dei conti, quella giurisdizionale e quella di controllo, esplicitandosi in questo caso l'unitarietà dello stesso Istituto), decidono in unico grado: in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e di ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali; in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT; in materia di certificazione dei costi di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche; in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali; nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.

L'articolo 12 riporta l'articolazione dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che il procuratore generale coordini l'attività dei procuratori regionali e questi ultimi coordinino l'attività dei magistrati assegnati alle rispettive procure .

7.2. Giurisdizione, competenza, astensione e ricsuzione del giudice, ausiliari del giudice (Parte I, Titolo I, Capi da III a VI), parti e difensori (Parte I, Titolo II), atti processuali (Parte I, Titolo III), provvedimenti e nullità. (Parte I, Titolo IV)

I temi in epigrafe sono trattati negli articoli dal 13 al 51.

Va detto che in attuazione del principio di delega, il quale ha prescritto il coordinamento delle nuove disposizioni con le norme del codice di procedura civile espressione di principi generali, la regolamentazione dei temi in epigrafe non poteva prescindere dalla norme del codice di procedura civile. E così è stato; con il necessario coordinamento con le altre prescrizioni del codice e tenendo conto delle peculiarità dei giudizi contabili.

In sintesi, le norme sul momento determinante della giurisdizione, sulle questioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone, sul regolamento preventivo di giurisdizione, sul rilievo dell'incompetenza,



sull'astensione e ricusazione del giudice, sugli ausiliari, sul consulente e sul custode richiamano espressamente, o ne rievocano i contenuti, le corrispondenti norme processuali civili.

Le peculiarità si colgono invece nella disciplina della competenza territoriale: di fatto, il criterio attributivo della competenza territoriale è quello già vigente, integrato però con alcune novità.

La prima riguarda l'estensione di detti criteri ai giudizi relativi all'applicazione di sanzioni pecuniarie (con ciò rafforzandosi il carattere specifico e distinto di tali giudizi, non assimilabili agli ordinari giudizi risarcitori).

La seconda è la deroga prevista nei casi in cui le istruttorie e i giudizi contabili di qualsiasi natura riguardino un magistrato della Corte dei conti: in tale circostanza la competenza territoriale è attribuita ad una diversa sezione giurisdizionale regionale, determinata in base ad una tabella allegata al codice stesso.

Sono devolute alla competenza della sezione giurisdizionale del Lazio i giudizi di responsabilità il cui fatto dannoso si è verificato all'estero e i giudizi pensionistici relativi ai cittadini italiani residenti all'estero.

Restano ferme le regole sulla competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di Trento e Bolzano.

Le norme relative alle parti e difensori richiamano le corrispondenti regole processuali civili : l'obbligatorio patrocinio di un avvocato, la procura alle liti, il richiamo ai doveri di lealtà e probità delle parti, la regolazione delle spese processuali.

Quanto agli atti processuali, è sottolineato (art. 32) il principio della libertà delle forme (*"gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo"*), mentre le restanti norme (provvedimenti e correlati profili di nullità) si allineano a quelle processuali civili.

7.3. La fase preprocessuale (Parte II, Titolo I)

7.3.1. Il "punto di partenza"

Occorre rammentare - per far intendere il punto di partenza - che per circa sessant'anni (dal 1934 al 1994) il potere di accertamento del pubblico ministero presso la Corte dei conti si è basato solo sull'articolo 74 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, che genericamente attribuiva al pubblico ministero presso la Corte dei conti il potere di chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria e di disporre accertamenti diretti.



La genericità e la indeterminatezza di tale disposizione, che con l'entrata in vigore del codice viene abrogata, sono evidenti e non mancavano, nella pratica applicazione, di suscitare una serie di dubbi sull'esatta portata dei poteri istruttori del pubblico ministero contabile.

Ebbene, a fronte di oggettive incertezze e nell'assenza di un quadro definito di regole, ciascun procuratore, sino alla riforma del 1994, è stato libero di svolgere l'attività istruttoria con l'unico vincolo formale di indirizzare la stessa verso l'acquisizione degli elementi, per lo più documentali, idonei a costituire almeno un principio di prova della responsabilità che si andava a contestare con una iniziativa della quale, sino alla notifica dell'atto di citazione, il presunto responsabile poteva non avere alcuna contezza.

Ne risultava un'attività istruttoria non solo non omogenea e poco penetrante, ma sostanzialmente indifferente rispetto alle esigenze della difesa nella fase preprocessuale. Siffatta attività istruttoria, che ovviamente si collocava a monte del rapporto processuale e per tale ragione non era sottoposta a verifica da parte del giudice, tuttavia trovava un opportuno temperamento: si riteneva infatti che le acquisizioni del pubblico ministero fossero finalizzate essenzialmente alla formulazione della domanda giudiziale, essendo poi suscettibili di integrazioni istruttorie da parte del giudice.

La relativa limitatezza dello scopo, che si riteneva raggiunto con l'indicazione di principi o di meri indizi di prove, piuttosto che con la piena allegazione di prove precostituite da utilizzare nel giudizio, pareva in qualche misura "compensare" la limitatezza ovvero la genericità dei poteri di accertamento.

In altri termini, il potere sindacatorio esercitato dal collegio sembrava destinato a controbilanciare la scarsità dei poteri istruttori del pubblico ministero e sotto questo profilo poteva avere e oggettivamente aveva una comprensibile giustificazione. Una volta ripristinata la giusta parità delle parti nella fase preprocessuale, la relativa motivazione viene meno e ciò spiega alcuni interventi (su cui torneremo nel prosieguo) volti, appunto, a limitare certe manifestazioni del già ricordato potere sindacatorio.

7.3.2. Le riforme degli anni '90.

Il quadro normativo di riferimento mutava con le previsioni contenute negli articoli: 16 del decreto-legge 13 giugno 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla L.12 luglio 1991 n. 203 (che aveva stabilito la possibilità in capo alla Corte dei conti di disporre ispezioni ed accertamenti diretti anche a mezzo della Guardia di Finanza); 2, comma 4, e 5, comma 6, del D.L. 15 novembre 1993 n. 453 convertito in L. 19/1994 (che ha attribuito al pubblico ministero presso la Corte dei conti il potere di delegare adempimenti istruttori a funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e di avvalersi di consulenti tecnici).

Quest'ultima norma (art. 5, comma 6) stabiliva che il procuratore, nelle istruttorie di sua competenza, potesse disporre: l'esibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le



pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici; il sequestro di documenti; audizioni personali; perizie e consulenze.

Mutava il quadro sostanziale, ma sul piano applicativo residuavano le incertezze e gli elementi di criticità che il codice intende rimuovere.

La norma di riferimento dei poteri istruttori del pubblico ministero tributario attribuitigli con la Legge 19/1994 è, in fatto, una mera elencazione di mezzi istruttori, privi della necessaria declinazione applicativa.

E ciò non ha agevolato l'espletamento delle attività accertative, da un lato; ha al contrario generato una visione distorta della finalità pubblicistica di affiancamento della amministrazione nell'azione di recupero del danaro pubblico, vissuta quasi come soggezione a potestà contrapposta, perché non regolamentata.

Infatti, anche dopo la riforma del 1994, il tema delle garanzie difensive nella fase istruttoria restava circoscritto e confinato alla pur opportuna previsione del c.d. "invito a dedurre", istituto introdotto dall'articolo 5 della L. 19/1994, che, pur nella sua innegabile valenza informativo-garantista, necessitava di una rivisitazione in chiave di valorizzazione ulteriore del diritto di difesa. Si sentiva cioè l'esigenza, di cui il legislatore delegato si è fatto interprete, di trasformarlo da mero veicolo di una comunicazione formale (dell'esistenza di un procedimento di responsabilità) a strumento destinato a consentire sin dalla fase preprocessuale, per i suoi contenuti necessari, una consapevole e ampia attività difensiva.

7.3.3. La fase di avvio dell'attività istruttoria. (Parte II, Titolo I, Capo I)

Com'è logico, la fase di avvio delle attività accertative non può prescindere dalla notizia di danno. Il codice ribadisce (art. 51), in attuazione di specifico criterio di delega, i necessari caratteri di tale notizia, che deve essere "specificata" e "concreta": deve cioè riferirsi ad informazioni circostanziate e non concretizzarsi in fatti ipotetici o indifferenziati.

In proposito si è tenuto conto, richiamandone i contenuti specifici, della previsione, che viene abrogata, di cui all'articolo 17, comma 30-ter, del decreto legge n. 78 del 2010 (a sua volta diretta a "codificare" principi espressi nella giurisprudenza costituzionale: cfr. Corte Cost., sent. n. 104 del 1989), che, nell'ancorare qualsiasi attività accertativa ad una previa notizia di danno specifica e concreta sanzionava con la nullità, "*fatta valere da chiunque vi abbia interesse*", qualsiasi atto istruttorio posto in essere in violazione dell'anzidetta prescrizione.

Si è scelto di non inserire una disciplina esplicita degli anonimi, in perfetta conformità a quanto accade oggi, essendo gli stessi ovviamente riconducibili alla dicitura di "*notizia di danno comunque*



acquisita”, purché, ovviamente, sempre filtrate dalla necessaria sussistenza degli elementi di garanzia della concretezza e specificità dei contenuti. Quanto sopra per conformare indirettamente il dettato normativo al contenuto delle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)”, contenute nella determina dell’ANAC n.6 del 28 aprile 2015, che, in particolare al paragrafo 2, dove si tratta della distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del denunciante, si prevede, attraverso un richiamo anche al contenuto dell’attuale Piano Nazionale Anticorruzione -in particolare, paragrafo B.12.1- “... che l’Autorità prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.”

Relativamente al c.d. danno all’immagine, il codice, sempre all’articolo 51, prevede la nullità rilevabile d’ufficio nel caso in cui difettino i presupposti di proponibilità della relativa azione risarcitoria.

L’articolo 52 disciplina in termini meno generici l’obbligo della denuncia di danno, che grava sui responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni, comunque denominate secondo l’organizzazione interna delle stesse. Il primo problema che ci si è posti è stato quello se l’individuazione dei soggetti obbligati alle denunce al P.M. contabile di possibili danni erariali presupponesse un’espressa previsione normativa o se un obbligo di tal genere fosse contenuto nel rapporto di servizio, tra quelli che potremmo definire, mutuando il termine dal diritto civile, doveri impliciti di salvaguardia e protezione degli interessi delle amministrazioni pubbliche. Il fatto che nel tempo siano state necessarie note della Procura della Corte dei conti per fornire indicazioni al riguardo, ha indotto ad optare per la necessità di una tipizzazione. Del resto, fin dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal testo unico sulla Corte dei conti il legislatore si è fatto carico di indicare espressamente i soggetti obbligati (nelle suddette norme i direttori generali ed i capi servizio). Successivamente lo ha fatto anche relativamente a settori pubblici non statali, ritenendo che evidentemente tale dovere non potesse essere considerato implicito nel rapporto di servizio. Dalla violazione dell’obbligo in discorso peraltro può conseguire una forma di responsabilità amministrativa di natura omissiva, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994 che chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l’aver “omesso o ritardato la denuncia”, abbiano determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento.

La disposizione tuttavia, non potendo elencare in maniera esaustiva tutte le tipologie di soggetti che via via il legislatore ha espressamente indicato come destinatari dell’obbligo di denuncia, esordisce con una clausola di rinvio a suddette indicazioni di legge speciale. Si pensi, per citare un caso di assoluto interesse, alla previsione dell’art. 313, comma 6, del d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, che prevede che il Ministro dell’ambiente, a seguito dell’avvenuto accertamento di un danno ambientale, provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, anziché emanare



l'ordinanza ingiunzione di pagamento, di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo, invia un rapporto all'Ufficio del P.M. presso il giudice contabile competente per territorio; ovvero agli obblighi, in materia, degli amministratori e dei revisori dei conti delle camere di commercio di cui articoli 33 e 34 del d.P.R. n. 254 del 2005.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che nell'ambito della disciplina delle *"Informazioni sull'azione penale"*, al comma 3, prevede espressamente l'obbligo di informativa da parte del pubblico ministero penale a quello contabile laddove il fatto costituente reato abbia anche cagionato un danno all'erario. Il comma 5 del predetto articolo 52 prevede che le sezioni e gli uffici di controllo della stessa Corte dei conti segnalino i fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali, che emergano nell'esercizio delle loro funzioni. La disposizione attiene all'importante tematica dei rapporti tra "controllo" e "giurisdizione" di responsabilità, trattata specificamente al punto 7 della presente relazione, al quale si rinvia.

L'ultimo comma, come già ampiamente illustrato nella parte dedicata alle questioni strategiche dibattute in Commissione, vuole sottolineare indirettamente che l'esclusività della giurisdizione contabile – *rectius*, il suo ambito rispetto ai giudizi civili aventi ad oggetto il risarcimento del danno erariale – non deve rappresentare lo schermo per deresponsabilizzare le pubbliche amministrazioni e porle in posizione attendista rispetto all'esito del giudizio contabile rispetto alle doverose iniziative funzionali a rimuovere la causa del danno ed impedirne il protrarsi e l'aggravamento.

La denuncia di danno non deve essere generica, ma, ai sensi dell'articolo 53, deve contenere una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, oltre ad altri elementi utili ad accertare danno e personali responsabilità. Ove non difetti dei necessari requisiti di specificità e concretezza o non sia manifestamente infondata, essa dà luogo, da parte del procuratore regionale, all'apertura di un fascicolo istruttorio, che è assegnato a un magistrato dell'ufficio secondo criteri oggettivi e predeterminati (art. 54).

7.3.4. L'attività istruttoria del pubblico ministero. (Parte II, Titolo I, Capo II)

Il nuovo codice, in attuazione del criterio di delega che ha previsto la *"specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali"*, non introduce nuovi o diversi poteri istruttori oltre quelli che ad esso erano già attribuiti.

Pertanto, il codice si è posto nell'ottica di disciplinare e dettagliare i poteri istruttori del pubblico ministero, prevedendo in parallelo le più opportune garanzie della difesa sin dalla fase istruttoria.

Ha un carattere di assoluta novità una previsione contenuta nell'articolo 55, secondo la quale il pubblico ministero, oltre a compiere ogni attività utile al fine di acquisire elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale, svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della



persona individuata come presunto autore del danno. Si è inteso esplicitare la regola – peraltro comune a quella vigente in ambito processualpenalistico – in forza della quale il pubblico ministero contabile non deve attivarsi solo per provare gli elementi a sostegno dell'accusa, ma anche ricercare elementi a favore del presunto responsabile. Viene così affermato un imprescindibile principio di garanzia che vuole l'accertamento della verità storica quale valore assoluto anche nella tutela delle ragioni dell'erario, ovviamente senza perdere di vista la stessa.

La norma, che non va ovviamente letta come deroga al principio generale in tema di onere probatorio, si coordina perfettamente con la previsione contenuta nell'articolo 67, comma 7 del codice, ove si prevede che l'attività istruttoria del pubblico ministero contabile successiva all'invito a dedurre debba trovare fondamento nelle argomentazioni difensive acquisite in sede di controdeduzioni o di audizione personale dell'invitato. Creare uno iato assoluto, come pure qualcuno aveva richiesto, tra le attività istruttorie ante invito a dedurre e le successive, avrebbe compromesso gravemente le esigenze di difesa delle parti e ancor più l'interesse superiore, appena menzionato come esplicitamente declinato del codice, all'accertamento della verità.

I mezzi istruttori, come si è sopra indicato, sono quelli di cui all'articolo 5, comma 6, della L. 19/1994.

Il pubblico ministero può pertanto disporre: l'esibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici; il sequestro di documenti; audizioni personali; perizie e consulenze.

Non si è ritenuto, per quanto la tesi, di sicura suggestione, sia stata approcciata nei lavori della Commissione, di inserire specifiche indicazioni in ordine all'assistenza "tecnica" (non necessariamente legale) agli atti istruttori da parte del soggetto che, a volte per mera causalità, li "subisce", non trattandosi in alcun modo di una "parte" in senso processuale, e ancor meno di un soggetto necessitante di difesa. In altre parole, imporre un qualche onere difensivo aggiuntivo, mutuando in maniera impropria alcuni istituti del codice di rito penale, quale l'assistenza senza preavviso ai cosiddetti "atti a sorpresa" avrebbe sortito il paradossale effetto di creare una formale, ed indebita, anticipazione del piano dell'attribuzione delle responsabilità.

Tutti gli atti istruttori devono essere motivati: la omessa o apparente motivazione degli atti istruttori, ovvero l'audizione assunta in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 60 costituiscono causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti (art. 65). Tale apparente conseguenza scontata, costituisce un ulteriore ed esplicito rafforzamento delle istanze difensive valorizzate dal codice.



Costituisce un'importante novità la specifica disposizione sulla riservatezza della fase istruttoria: in proposito la normativa prevista mira ad evitare non solo che "fughe di notizie" compromettano l'esito delle indagini o rechino nocumento a parallele attività accertative svolte dall'Autorità giudiziaria ordinaria delle quali il pubblico ministero contabile abbia avuto contezza, ma anche ad evitare che ricada sulle persone oggetto di accertamenti, la cui ipotesi di responsabilità neppure è stata formalizzata nell'invito a dedurre, il disdoro derivante da fatti dannosi la cui fenomenica esistenza e imputabilità sono ancora tutti da dimostrare. Quanto detto nella consapevolezza che purtroppo il deplorabile fenomeno della pubblicizzazione mediatica di fatti rilevanti è difficilmente riconducibile a situazioni tipizzate e tipizzabili, ma col preciso intento di responsabilizzazione degli attori del processo contabile nell'interesse, come già detto, della buona riuscita dello stesso e nel contempo del buon nome dei presunti responsabili.

Altre norme disciplinano l'effettuazione di ispezioni o accertamenti diretti, la richiesta di atti, documenti e informazioni. Va segnalata in proposito la disposizione per la quale gli atti e documenti pubblicati sui siti internet delle pubbliche amministrazioni devono essere acquisiti mediante accesso ai medesimi siti.

Relativamente alle audizioni personali (art. 60) di persona informata, è previsto che la persona, se lo ritiene, possa farsi assistere da difensore di fiducia. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l'obbligo di presentarsi e di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Tuttavia il medesimo soggetto non è obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità: in tale caso deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione, che è rinviata a nuova data, secondo il noto brocardo latino *nemo tenetur se detegere*, esplicitamente richiamato come applicabile anche in questo ambito, in recepimento di principio di delega. Conseguentemente, il codice sanziona con la nullità l'audizione che si svolge in violazione delle suddette prescrizioni in ordine alla presenza del difensore di fiducia (e tale disposizione costituisce una novità assoluta).

Come pure costituisce una novità la previsione di una sanzione pecuniaria (tra un minimo di 100 euro e un massimo di 1000 euro, irrogati dalla sezione su richiesta del pubblico ministero) a carico dei soggetti che senza giustificato motivo non aderiscono all'invito del pubblico ministero.

La norma sulle audizioni personali è ispirata dall'obiettivo di raggiungere un equilibrio tra le esigenze di accertamento del danno erariale e le garanzie di difesa del presunto responsabile: e infatti, da un lato, prevedendosi l'obbligo di aderire all'invito del pubblico ministero a sottoporsi ad audizione personale, si rafforza oggettivamente l'attività accertativa e dall'altra, prevedendosi l'impossibilità di procedere ad audizione del presunto responsabile in assenza del difensore di fiducia e la sanzione della nullità in caso di violazione di tale ultima prescrizione, si rafforzano oggettivamente le garanzie di



difesa. L'apparente accentuazione dell'inquisitorialità dello strumento, che si ravvisa in particolare nella disciplina del comma 5, laddove si prevede la sanzione pecuniaria per la mancata comparizione davanti al Pubblico ministero di chi, regolarmente intimato, non compare, se riguardato dall'ottica di chi necessita per suffragare le proprie argomentazioni difensive di avvalersi di testimonianze, ne valorizza ancora una volta la finalità garantista e difensiva.

Il pubblico ministero, in base all'articolo 56, può svolgere l'attività istruttoria direttamente, oppure può delegare adempimenti istruttori alla Guardia di finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, e agli uffici territoriali del Governo. Solo in casi eccezionali e motivati può conferire incarichi di accertamento ai dirigenti di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e territorialità; può infine avvalersi di consulenti tecnici. Per le ispezioni e gli accertamenti delegati a dirigenti e funzionari regionali occorre la previa intesa con il presidente della regione (art. 61, comma 7). Il riferimento alla possibilità di delega a dirigenti di pubbliche amministrazioni, che peraltro codifica prassi diffusa già in uso, risponde all'esigenza di utilizzarne e valorizzarne in ambito accertativo le conoscenze specifiche, ma è stato doverosamente temperato con quella di non creare soluzioni di continuità nell'attività fisiologica degli stessi in ragione degli oneri derivanti dal coinvolgimento in attività istruttoria per danno erariale. Da qui la necessità di tener conto di criteri di territorialità, evitando inutili e dispendiose trasferte, ontologicamente incompatibili con la *ratio* dell'intero procedimento e, ovviamente, di professionalità specifica evidentemente ritenuta infungibile dal pubblico ministero contabile operante nell'ambito della valutazione dell'efficacia della propria attività a fini accertativi del fatto storico.

Il sequestro documentale (art. 62) non è atto delegabile, se non per la sua esecuzione. Quanto detto a sottolinearne l'importanza, ma nel contempo la natura necessariamente invasiva, che deve garantirne il dominio in chiave di garanzia da parte del pubblico ministero contabile. Deve essere disposto con decreto motivato (come tutti gli atti istruttori), copia del quale è consegnata al responsabile dell'ufficio o al soggetto che ha la disponibilità della documentazione oggetto di sequestro. Alle operazioni, che vanno eseguite dopo la consegna del decreto, mediante ricerca e acquisizione immediata degli atti e dei documenti da sequestrare, ha facoltà di assistere senza diritto ad essere avvisato il responsabile dell'area legale, purché prontamente reperibile. Questa è l'unica ipotesi nella quale si è ritenuto di introdurre un momento di commistione tra attività preistruttoria e attività processuale, al fine di assicurare, se voluto dall'interessato – non “parte” di un processo non ancora formalmente avviato- un supporto nella gestione della relativa attività.

Quando sono oggetto di sequestro lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, questi, dal personale operante, non vanno aperti o alterati e neppure ne è consentita la conoscenza: vanno consegnati integri al pubblico ministero.



Il decreto di sequestro è reclamabile davanti alla sezione giurisdizionale competente da chiunque abbia interesse, entro dieci giorni dalla consegna del decreto. Entro dieci giorni dal deposito del reclamo la sezione, in camera di consiglio e sentite le parti, decide.

Se ravvisa l'estraneità dell'atto o documento sequestrato all'oggetto dell'istruttoria, la sezione annulla il decreto di sequestro e dispone l'immediato dissequestro.

La connotazione dell'acquisizione documentale con l'avverbio "immediatamente" riportata al comma 3 dell'articolo 62 serve a porre fine a prassi distorte di effettuazione di sequestri "differiti", tali cioè da non garantire l'apprensione subitanea, come tale genuina, della documentazione necessaria alla ricostruzione dei fatti.

Si segnala anche, quale diretto contraltare della rafforzata incisività del sequestro, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 59, rubricato "*Esibizione di documenti*": ove l'atto o il documento sia reperibile in internet, secondo obblighi peraltro anche recentemente rafforzati dal legislatore, la relativa acquisizione deve avvenire utilizzando i medesimi siti.

Ciò deve indurre il pubblico ministero contabile ad una precisa ponderazione degli interessi istruttori utilizzando i mezzi più incisivi laddove ravvisi la necessità di riscontri di veridicità o integrazioni anche informali non diversamente reperibili in internet, evitando per contro inutili accessi – e conseguente clamore mediatico – per verifiche effettuabili "sfruttando" i sempre più incisivi obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

7.3.5. La conclusione della fase istruttoria. (Parte II, Titolo I, Capo III)

L'articolo 66 disciplina, in attuazione dello specifico criterio di delega, gli atti interruttivi della prescrizione. La prescrizione può essere interrotta dall'invito a dedurre o da altro formale atto di costituzione in mora, ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile.

Il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 66, a seguito dell'interruzione, al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine quinquennale di prescrizione si aggiunge un periodo massimo di due anni: ne consegue che la durata massima complessiva del termine di prescrizione non può in ogni caso eccedere i sette anni, decorrenti dall'esordio della prescrizione stessa. Si è inteso in tal modo declinare il principio di delega che, per quanto con ambiguità espressive, vuole cristallizzare in un termine finale di 7 anni quello ritenuto sufficiente dal legislatore a contemperare le esigenze delle indagini con quelle di garanzia difensiva, ovviamente pregiudicate dall'eccessiva durata del procedimento.

Il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del processo.



Quanto al termine di esordio della prescrizione, sono naturalmente fatti salvi i principi civilistici di ordine sostanziale relativi alla decorrenza della stessa. La regola codicistica di cui all'art. 2935 c.c. è declinata, nel processo amministrativo contabile, nella norma espressa dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 63, secondo cui, fuori dei casi di occultamento doloso del danno, il termine di prescrizione deve essere computato dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. In caso di occultamento doloso del danno, la prescrizione decorre dalla data della sua scoperta.

Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un invito a dedurre: in tale ultimo atto (art. 67) devono essere esplicitati tutti gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del contributo causale (dell'invitato). Il termine assegnato all'invitato per esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazioni formulata e per depositare le proprie conclusioni non può essere inferiore a 45 giorni. Nello stesso termine, in calce alla deduzioni o con separato atto, il presunto responsabile può chiedere di essere personalmente sentito dal pubblico ministero. L'omessa audizione richiesta comporta l'inammissibilità dell'atto di citazione. Entro centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato per la presentazioni delle controdeduzioni, il pubblico ministero emette l'atto di citazione (se non ritiene ai sensi dell'articolo 69 di archiviare il fascicolo, anche sulla base degli elementi difensivi offerti nelle controdeduzioni). Si segnalano, quali elementi di novità: la specificazione del contenuto necessario dell'invito a dedurre, l'elevazione del termine minimo per controdedurre (dagli attuali trenta ai previsti quarantacinque), la previsione per la quale successivamente all'invito a dedurre non sono ammesse ulteriori attività istruttorie, "salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni" (comma 7 dell'articolo 67; cfr, anche articolo 55). La norma deve essere letta in chiave rigorosamente garantista in quanto vuole porre un limite all'attività istruttoria d'iniziativa del pubblico ministero contabile all'esito della *discovery* – se ci è lecito mutuare terminologia tipicamente processualpenalistica – già effettuata con l'invito a dedurre. L'impulso all'attività integrativa deve essere di matrice difensiva, in quanto ricavabile dalle controdeduzioni, *id est* da indicazioni dei presunti responsabili, evidentemente necessitanti di approfondimenti ulteriori, se del caso nei confronti di altro destinatario di invito a dedurre (è noto infatti come, soprattutto nel caso di pluralità di ipotetici responsabili, le indicazioni difensive dell'uno possano risolversi in elementi accusatori dell'altro ovvero di soggetto non destinatario di invito).

Il codice detta specifiche regole per la proroga del termine (di centoventi giorni) di cui al comma 5 dell'articolo 67: le proroghe sono autorizzate dal giudice all'uopo designato dal presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine convocata; in primo luogo le possibili proroghe sono



limitate a due; avverso l'ordinanza che accoglie o nega la proroga è ammesso reclamo alla sezione nel termine perentorio di dieci giorni.

7.3.6. L'archiviazione

Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulti infondata o non vi siano elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità, il pubblico ministero dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio (art. 69).

Il Codice introduce come specifico motivo di archiviazione per assenza di colpa grave il fatto che l'azione amministrativa (ritenuta dannosa) del presunto responsabile si sia conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva. Sulla questione si rinvia, per una più esauriente esposizione e commento, al successivo punto 8.

In tema di archiviazione sono altresì presenti altre due novità: il visto necessario del procuratore regionale sul decreto di archiviazione e il potere di avocazione del fascicolo istruttorio conferito a quest'ultimo quando permanga un formale dissenso con il magistrato istruttore sulle ragioni dell'archiviazione.

Le due disposizioni accentuano il ruolo e la responsabilità dei procuratori regionali, quali responsabili dell'ufficio del pubblico ministero.

7.3.7. Attività preprocessuali di parte. (Parte II, Titolo I, Capo IV)

Gli articoli 71 e 72 riguardano le attività difensive. L'obiettivo al quale si è mirato è stato quello di consentire al presunto responsabile, già nella fase processuale, la più ampia difesa, in attuazione dello specifico criterio di delega, secondo il quale "dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, (deve essere garantito) pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione".

E' stato di conseguenza previsto che il destinatario dell'invito a dedurre ha diritto di visionare ed estrarre copia di tutti i documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale. In un quadro di coerenza anche con i principi del giusto processo e per la miglior tutela delle ragioni difensive è stato previsto che per l'invitato a dedurre tutti i termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e per il diritto di accesso civico siano ridotti della metà.

Ed ancora, è stato previsto che in caso di diniego all'accesso o decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell'invito a dedurre possa chiedere al pubblico ministero (con effetto sospensivo del termine per controdedurre) l'attivazione dei poteri istruttori di cui gli articoli 58 (richieste di atti) e 62 (sequestro di documenti), motivando in ordine alla rilevanza



dei documenti specificamente individuati per la sua difesa. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la richiesta, è comunque tenuto a trasmetterla entro tre giorni, dandone comunicazione al ricorrente, al presidente della sezione giurisdizionale, che decide entro cinque giorni.

La riferita disposizione trova fonte non solo nell'enunciato criterio di delega (di piena accessibilità agli atti posti a fondamento della contestazione), ma anche nei principi del giusto processo e più in generale della più ampia tutela del diritto di difesa.

Nel dibattito interno alla Commissione redigente è infatti emerso che spesso le attività tese all'acquisizione di elementi difensivi sono ostacolate dall'inerzia o da ingiustificati ritardi delle amministrazioni.

Sempre in un'ottica di tutela della difesa, è stato previsto, all'articolo 72, che il presunto responsabile possa presentare, entro cinque giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre, istanza di proroga del termine assegnatogli per controdedurre. In caso di diniego di proroga da parte del pubblico ministero, il relativo decreto è reclamabile davanti alla sezione giurisdizionale.

7.3.8. Azioni a tutela del credito erariale. (Parte II, Titolo II)

Il titolo II della Parte II del Codice disciplina le azioni a tutela del credito erariale ed è attuativo del criterio di delega che prevede di applicare “ gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche *ante causam* e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonché i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile”.

L'articolo 73 esplicita pertanto la possibilità per il pubblico ministero contabile di esercitare “ tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V del codice civile”.

L'espresso richiamo alla disciplina codicistica civile in tema di azioni surrogatoria e revocatoria evita la previsione di specifica o diversa disciplina, che sarebbe meramente ripetitiva di quella civile. Una specifica disciplina è stata invece formulata relativamente al sequestro conservativo.

Le novità di rilievo, apportate dal codice, consistono nella disciplina sulla reclamabilità dei provvedimenti cautelari (art. 76) e nella previsione di una cauzione o fideiussione bancaria (art. 81) in luogo del sequestro.

8. I rapporti tra l'attività di controllo e il giudizio di responsabilità

8.1 Il comma 5 dell'articolo 52 individua uno specifico “onere di segnalazione”, alle competenti procure regionali, dei fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali. Tale onere di segnalazione è posto in capo ai magistrati della Corte dei conti, assegnati alle sezioni ed agli uffici di controllo,



nell'esercizio delle loro funzioni.

La disposizione normativa concerne il delicato rapporto tra le due fondamentali attribuzioni, il controllo e la giurisdizione, che la Costituzione assegna alla Corte dei conti (art. 100, secondo comma, e art. 103, secondo comma).

In ordine a tale rapporto, l'articolo 20, comma 2, lett. p), della legge delega (legge n. 124 del 2015), pone il seguente principio e criterio direttivo: *“disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio”*.

In assenza di una specifica disposizione normativa, quale quella ora contenuta nel comma 5 del citato articolo 52, il punto di equilibrio del rapporto tra gli esiti del controllo (in specie del controllo di gestione), e la loro osmosi all'interno (od all'origine) del giudizio di responsabilità, è stato così individuato dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 29 del 1995 (“Considerazioni in diritto”, par. 11.4): *“Nondimeno, la titolarità congiunta nella stessa Corte dei Conti della giurisdizione (ai sensi dell'art. 103, secondo comma, Cost.) e del controllo successivo sulla gestione, corredato dei poteri di acquisizione delle notizie e di ispezione (...), pone delicati problemi di regolamentazione dei confini, non solo sotto il profilo dell'organizzazione interna dell'organo (in quanto postula una rigorosa separazione fra le Sezioni Giurisdizionali e quelle adibite al predetto Controllo), ma anche sotto il profilo dell'utilizzazione delle notizie o dei dati acquisiti attraverso l'esercizio dei poteri inerenti al controllo sulla gestione. Più precisamente, è incontestabile che il titolare dell'azione di responsabilità possa promuovere quest'ultima sulla base di una notizia o di un dato acquisito attraverso l'esercizio dei ricordati poteri istruttori inerenti al controllo sulla gestione, poiché, una volta che abbia avuto comunque conoscenza di un'ipotesi di danno, non può esimersi, ove ne ricorrano tutti i presupposti, dall'attivare l'azione di responsabilità. Ma i rapporti tra attività giurisdizionale e controllo sulla gestione debbono arrestarsi a questo punto, poiché si vanificherebbero illegittimamente gli inviolabili “diritti della difesa”, garantiti a tutti i cittadini in ogni giudizio dall'articolo 24 della Costituzione, ove le notizie o i dati acquisiti ai sensi delle disposizioni contestate potessero essere utilizzati anche in sede processuale (acquisizioni che, allo stato, devono avvenire nell'ambito della procedura prevista dall'art. 5, legge n. 19 del 1994)”*.

Nelle statuizioni della Corte Costituzionale, dunque, ove dal controllo (in specie di gestione) dovessero emergere ipotesi di danno erariale, tali ipotesi potranno certamente essere utilizzate al fine di promuovere l'azione di responsabilità amministrativa. Tuttavia, le notizie o i dati inerenti ad ipotesi di danno erariale, acquisiti dalle sezioni e dagli uffici di controllo della Corte dei conti, non potranno mai automaticamente transitare nella fase istruttoria del giudizio di responsabilità, come prove già precostituite in sede di controllo. La prova del danno erariale (art. 5, legge n. 19 del 1994) è infatti interamente rimessa all'opera del procuratore contabile, presso la competente sezione giurisdizionale,



e all'interno del singolo giudizio di responsabilità.

Il comma 5 dell'articolo 52, attuando il predetto principio e criterio direttivo, codifica ora, normativamente, il punto di equilibrio raggiunto dalla giurisprudenza costituzionale innanzi richiamata: si rispetta il principio della inutilizzabilità delle notizie o dei dati acquisiti attraverso l'esercizio dei poteri inerenti al controllo sulla gestione, perché una loro piena trasposizione con valenza probatoria vanificherebbe grandemente i diritti di difesa delle parti; ma si impone un "contatto" tra i due momenti dell'attività della Corte, evitando il reiterarsi di segnalazioni mai "esplorate" efficacemente sul piano delle responsabilità anche a fronte degli omessi rimedi.

I fatti dai quali possono derivare responsabilità erariali, così come appresi e conosciuti dai magistrati assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo, costituiscono l'oggetto di uno specifico "onere di segnalazione", posto in capo ai medesimi magistrati, nei confronti delle competenti procure regionali. Fatti che, ove consistenti in informazioni circostanziate, e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati, possono dunque ben costituire una notizia di danno "specifica e concreta" (cfr. art. 51, comma 2), e dunque idonea a legittimare l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale, da parte della competente procura regionale. I medesimi fatti, invece, non possono mai assumere il valore di prova di un danno erariale, prova che così giungerebbe, già preconstituita, all'interno del giudizio di responsabilità. Tali fatti, al contrario, devono essere sempre dimostrati e scrutinati solo e soltanto all'interno del medesimo giudizio. L'utilizzo del termine "onere", anziché "obbligo", che attiene se mai all'esercizio dell'azione di responsabilità, non vuole certo sminuire la cogenza del precetto, ma se mai rimarcare ulteriormente la diversa significatività dell'attività della Corte in sede di controllo e in sede giurisdizionale.

8.2. Il comma 2 dell'articolo 69 contempla una specifica ipotesi di archiviazione della notizia di danno, per assenza dell'elemento psicologico: ove l'azione degli enti locali (*rectius*, l'azione degli amministratori, dei dirigenti e dei funzionari degli enti locali) si sia conformata al parere reso dalla Corte dei conti, nei confronti dei medesimi enti locali, in sede di controllo e in via consultiva, la notizia di danno (ovviamente concernente l'azione conforme al parere) deve essere archiviata, per assenza di colpa grave.

La disposizione normativa attua il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 20, comma 2, lett. p), della legge n. 124 del 2015: "*disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità*".



Con riferimento alla tipologia dei pareri in questione, ed in via esemplificativa, ci si può riferire a quanto dispone l'articolo 7, comma 7, secondo periodo, della legge n. 131 del 2003: *“Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati (...)”*.

Per ciò che concerne la *ratio* dell'articolo 69, comma 2, questa deve essere rinvenuta nel fatto che l'azione amministrativa, ove conforme ad un previo parere reso dalla stessa Corte dei conti, ancorché in sede di controllo, non può rivestire quei caratteri di assoluta mancanza di diligenza, propri della colpa grave, ed invece sempre necessari alla affermazione della responsabilità per danno erariale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge n. 20 del 1994.

8.3. Il comma 4 dell'articolo 95 dispone che nel giudizio per responsabilità amministrativa, ove siano prodotti in causa dal soggetto convenuto nel medesimo giudizio, siano considerati anche i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo, nei confronti degli enti locali. Ciò affinché il giudice verifichi la effettiva sussistenza, per la condanna del convenuto, dell'elemento soggettivo della responsabilità (colpa grave), e del nesso di causalità.

Qualora infatti l'azione amministrativa degli amministratori, dei dirigenti e dei funzionari degli enti locali, sia conforme a un previo parere reso dalla stessa Corte dei conti, ancorché in sede di controllo, è ben possibile che tale azione non sia in grado di rivestire: a) quei caratteri di assoluta mancanza di diligenza, propri della colpa grave, e necessari alla affermazione della responsabilità amministrativa (art. 1, comma 1, primo periodo, legge n. 20 del 1994; b) il fattore causale di eventuali danni erariali, comunque verificatisi in conseguenza della medesima azione.

Si fa presente che la disposizione di cui al citato articolo 95, comma 4, attua il principio e criterio direttivo di cui all'art. 20, comma 2, lett. p), della legge n. 124 del 2015, riportato al punto 8.2.

9. Il giudizio di responsabilità. Il rito ordinario. (Parte II, Titolo III)

Il titolo III della Parte II tratta dello svolgimento del giudizio di responsabilità secondo rito ordinario.

9.1. Profili di carattere generale. (Parte II, Titolo III, Capo I)

Il Capo I disciplina aspetti di carattere generale attinenti alla riunione delle cause ed alla partecipazione al giudizio del terzo, a seguito di chiamata in giudizio del giudice o di intervento volontario adesivo. La disposizione costituisce la doverosa cerniera garantista fra la fase istruttoria e la fase del giudizio e oltre a dare attuazione allo specifico principio di delega, codifica un principio



difensivo in realtà già seguito in maniera pressoché unanime dalla giurisprudenza della Corte. L'importanza dello stesso e la conseguente stigmatizzazione in negativo degli orientamenti opposti è stata di recente ricordata anche dal Procuratore generale della Corte dei conti in occasione del discorso tenuto all'inaugurazione dell'anno giudiziario in corso. Si riporta lo specifico passaggio: *“Nell'intento di valorizzare le garanzie dei presunti responsabili, sia sul piano sostanziale che processuale, la Corte Costituzionale ha avuto modo di sottolineare come la prospettiva di una responsabilità deve essere, per i dipendenti pubblici, ragione di stimolo e non di disincentivo, e, in altre occasioni, ha evidenziato la rilevanza dei principi di personalità della responsabilità amministrativa e di proporzione della sanzione alla gravità del comportamento (si vedano le sentenze nn. 183 e 184 del 2007, nn. 453 e 371 del 1998 e n.355 del 2010). Alla luce di detti criteri, va valutata positivamente la previsione, nella citata legge delega, di una preclusione alla chiamata in causa su ordine del giudice ovvero di soggetti già destinatari di formalizzata archiviazione, proprio in quanto posta a tutela sia della terzietà del giudice che della certezza delle posizioni dei presunti responsabili.”*

In pratica, il processo contabile deve caratterizzarsi per la contestuale presenza a giudizio dei soggetti responsabili, a maggior ragione ove si tratti di litisconsorzio necessario sostanziale. Tale approccio, tuttavia, non deve andare a svantaggio delle istanze di difesa e nel contempo non deve menomare la titolarità dell'azione contabile in capo al pubblico ministero contabile. Eventuali errori valutativi, tenuto conto che la pluralità di soggetti responsabili impatta sulla quantificazione della responsabilità, devono essere corretti in fase istruttoria così da garantire la citazione contestuale e la contestuale presenza a giudizio. La stessa parte, ovviamente, ha la possibilità in sede di controdeduzioni di rappresentare l'eventuale errore di inquadramento di fattispecie necessariamente o eventualmente plurisoggettive. Ove tuttavia ciò non sia avvenuto per evidente diversa configurazione delle risultanze istruttorie da parte del Pubblico ministero, consentire un'integrazione del contraddittorio *iussu iudicis*, peraltro saltando tutta la parte difensiva, sarebbe ovviamente contraria a principi di giusto processo oltre che, come già detto, alla titolarità esclusiva del potere di azione da parte del pubblico ministero contabile, che la Corte costituzionale ha inteso ribadire perfino nel rapporto tra attività di controllo e attività giurisdizionale. La diversa visione prospettica dell'organo giudicante potrà esplicitarsi – come di fatto già avviene nella giurisprudenza della Corte - nel potere riduttivo dell'entità della condanna.

Interessante applicazione del principio in questione lo si ritrova, ad esempio (ma la casistica è folta) in Corte dei conti, Sezione Lombardia, sentenza n. 372 del 14 giugno 2006, nella quale a proposito della fattispecie tornata di recente attualità della responsabilità di parte sindacale nella causazione di danno riconducibile a contrattazione decentrata, si afferma: *“... poiché, sul piano causale, il danno de quo trae origine, in via prevalente, dall'accordo decentrato 19.1.2000, un evidente contributo etiologico è stato dato anche dai componenti della controparte sindacale (RSU) che ebbero sottoscrivere tale accordo, atto bilaterale e non unilaterale. Quale che sia la natura, pubblica o privata, di tale*



rappresentanza sindacale, ed esclusa, per i motivi precisati al precedente punto 2., la necessità di una evocazione in giudizio dei relativi membri, è innegabile che se da un atto negoziale derivi un danno, del relativo risarcimento debbano rispondere in modo paritetico tutte le parti contraenti. Ne consegue che, dal danno ipotizzato dalla Procura, una quota addebitabile ai componenti della RSU debba essere necessariamente scomputata.”

L’eccezione – che tale appunto deve rimanere – è la possibilità di integrazione del contraddittorio ove emergano elementi probatori nuovi a giudizio. In tale caso, per non privare indebitamente la parte destinata eventualmente ad essere citata in giudizio di un’importante fase difensiva e nel contempo rispettare il principio della titolarità dell’azione contabile in capo al pubblico ministero, quest’ultimo deve formulare l’invito a dedurre e all’esito di istruttoria mirata decidere la citazione a giudizio o meno. Preclude la possibilità di sbocco a dibattimento il fatto che la persona della quale si chiede l’integrazione del contraddittorio sia già stata destinataria di provvedimento espresso di archiviazione, in quanto appunto la sua posizione è stata vagliata nel corso della fase istruttoria, come peraltro espressamente richiesto dalla delega; ma lo preclude anche la circostanza che il Pubblico ministero non lo abbia per scelta istruttoria reso destinatario di invito a dedurre. Per quanto la fattispecie possa apparire vaga e apparentemente non contemplata nella delega, costituirebbe palese discriminazione, censurabile ex articolo 3 della Costituzione, vietare il coinvolgimento di soggetto per il quale c’è stato provvedimento di archiviazione e consentirlo nei confronti di altro che non lo è stato per l’evidente ragione che il Pubblico ministero che ne ha vagliato la posizione (ad esempio ascoltandolo o acquisendo atti nei suoi confronti) lo abbia ritenuto del tutto estraneo alla causazione del fatto. In pratica, la delibazione originaria di totale estraneità al fatto si risolverebbe in uno svantaggio rispetto alla delibazione successiva a formalizzazione di invito a dedurre, privilegiandosi la posizione di chi almeno *prima facie* è stato ritenuto potenzialmente coinvolgibile nel giudizio contabile.

E’ viceversa mantenuto il potere di intervento adesivo a sostegno delle ragioni del pubblico ministero, non attinto dalle predette ragioni ostative, ma tale facoltà è delimitata dal vaglio di sussistenza di un interesse concreto e meritevole di tutela in capo all’interventore, tenuto anche conto dell’aggravio processuale per tal via imposto alla parte contro cui l’intervento è spiegato.

9.2. L’introduzione del giudizio. (Parte II, Titolo III, Capo II)

Il Capo II disciplina l’introduzione del giudizio, ed in particolare: contenuti, deposito, nullità e irregolarità dell’atto di citazione; rapporti tra invito a dedurre e citazione; fissazione dell’udienza e termini per le attività processuali conseguenti; abbreviazione dei predetti termini e istanza di accelerazione; costituzione del convenuto e contenuti della comparsa di risposta.

Significativa del taglio di valorizzazione della difesa che informa di sé il codice, è l’espressa attenzione alla corrispondenza tra l’esposizione dei fatti contenuta nell’atto di citazione e gli elementi



essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre , in mancanza della quale si verifica una nullità della citazione rilevabile dal convenuto nella comparsa di costituzione. La previsione completa il disegno, delineato dal criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2 , lettera g) , punto 2, che vuole una partecipazione del presunto responsabile piena, anticipata e consapevole del nucleo essenziale del fatto posto a suo carico, la cui immutabilità tra la fase conclusiva dell'istruttoria e quella di introduzione del giudizio assicura che egli abbia potuto dispiegare le proprie difese già prima della citazione e su tutto il contestato. In questa ottica, la corrispondenza richiesta dalla legge tollera la diversità nel contenuto degli atti menzionati qualora derivante dalle controdeduzioni spiegate dal convenuto dopo l'avviso, trattandosi di elementi noti alla difesa per esser stati da essa stessa introdotti.

La disposizione sull'abbreviazione dei termini di fissazione dell'udienza e di quelli consequenziali, inoltre, ponendo attenzione alla ricorrenza di ragioni d'urgenza, assicura l'adeguatezza al caso dei tempi del processo, anche per tal via realizzando il principio della ragionevole durata. Nella disposizione è stato altresì riportato il dettato dell'articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001 ,n. 89, recante rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo, per completezza d'argomento.

9.3. La trattazione della causa. Decisione. Incidenti. Correzioni di errori materiali. (Parte II, Titolo III, Cap da III a VII)

La Parte II, Titolo III, **Capo III** è dedicato alla trattazione della causa.

La disciplina dell'udienza è ispirata ai principi di pubblicità e di concentrazione, salve le necessità rimediali rispetto ai vizi del contraddittorio o alle invalidità della citazione.

La scelta di consentire al contumace che si costituisce in udienza di chiedere di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse risponde, nelle condizioni specificamente dettate, all'esigenza di uniformare il processo al principio generale della rimessione in termini.

Il **Capo IV** contiene la disciplina dell'ammissione e dell'assunzione della prova e, in generale, dell'istruzione della causa.

Le norme si ispirano al principio dispositivo, anche se lasciano al giudice talune sperimentate facoltà di intervento d'ufficio come la richiesta di informazioni scritte alla pubblica amministrazione o l'ammissione di un consulente tecnico d'ufficio. Ne restano esclusi, in ragione della loro specifica funzione, l'interrogatorio formale del convenuto e il giuramento.

Nella valutazione della prova è stato inoltre recepito il principio di non contestazione, oramai entrato a far parte dell'ordinamento.

Peraltro, in ossequio al corrispondente criterio di delega (art. 20, comma 2, lettera p), è stata specificata la necessità, per il giudice, di valutare sempre, ai fini dell'apprezzamento dell'elemento



soggettivo della responsabilità e del nesso causale, i pareri resi dalla Corte dei conti in sede consultiva di controllo nei confronti dell'ente di appartenenza del convenuto, così da assicurare la coerenza d'azione sottesa al criterio.

Le modalità di assunzione della prova ricalcano il modello di riferimento anche in relazione alla facoltà di delega.

Il **Capo V** attiene alla decisione della causa. L'articolato riflette la disciplina generale relativa alle deliberazioni degli organi collegiali e alla successiva attività di pubblicazione della sentenza, fatto salvo il regime di impugnazione dell'ordinanza che decidendo solo sulla competenza non definisce il merito; tale provvedimento è stato ritenuto impugnabile con appello piuttosto che con il regolamento di competenza.

Il **Capo VI** contiene la disciplina degli incidenti processuali, con riguardo in specie all'incidente di falso, ai casi di sospensione ed interruzione del giudizio, a modalità di prosecuzione e riassunzione del giudizio sospeso o interrotto, rinuncia agli atti del processo ed estinzione del giudizio. È stata in particolare recepita l'attuale tendenza a risolvere in linea generale senza formalità e con decisione immediata ogni incidente d'udienza non tipizzato.

Gli incidenti di falso hanno trovato regolamentazione in modo corrispondente alle caratteristiche del falso civile.

Eguualmente sono state uniformate le previsioni in tema di sospensione e interruzione del giudizio. Le fattispecie estintive del giudizio, per rinuncia o per inattività, sono infine state regolate in modo tale da escludere ogni interferenza con la diversa ipotesi dell'estinzione dell'azione.

Il **Capo VII** verte in tema di correzione di errori materiali di sentenze ed ordinanze non revocabili. Le disposizioni ivi formulate disciplinano casi, termini e modalità del procedimento di correzione, espressamente riconosciuto di natura amministrativa e non costituente giudizio autonomo.

10. I giudizi innanzi alle sezioni riunite. (Parte II, Titolo IV)

La Parte II, Titolo IV ha ad oggetto i giudizi innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti che si pronunciano su questioni di massima o di particolare importanza, regolamenti di competenza nonché nelle materie tipizzate dalla legge di giurisdizione esclusiva in unico grado. Con le disposizioni contenute in questo titolo viene data attuazione ai principi e criteri contenuti nell'articolo 20, comma 2, lettera n) della legge 124 del 2015 che ha delegato il Governo a *“ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede*



giurisdizionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto". Con riferimento ai giudizi in unico grado, la fonte del potere delegato va ravvisata nel generale principio di delega contenuto nell'articolo 20, comma 1, della citata legge n. 124 del 2015, in materia di riordino e di ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte".

10.1. Questioni di massima e questioni di particolare importanza. (Parte II, Titolo IV, Capo I/Artt. 114 - 117)

In attuazione dei principi e criteri di delega sopra citati, è stata ridefinita la disciplina sul deferimento delle questioni di massima e di particolare importanza già regolata dall'articolo 7 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, comma 1, Legge 14 gennaio 1994, n. 19. Accogliendo gli spunti offerti dal consolidato orientamento giurisprudenziale, la possibilità di deferire la soluzione di questioni di massima alle sezioni riunite viene attribuita alle sezioni giurisdizionali di appello, in ragione della c.d. "difformità orizzontale" tra pronunce di secondo grado. Tale possibilità viene, invece, preclusa alle sezioni giurisdizionali territoriali, con ciò riportando la c.d. "difformità verticale" nell'ambito più propriamente fisiologico della divergenza tra orientamenti giurisprudenziali, e valorizzando per converso, in ragione del principio di ragionevole durata, il vaglio del giudice di appello.

Il potere di deferimento viene attribuito anche al Presidente della Corte dei conti, analogamente a quanto previsto dalla disciplina processuale civilistica e amministrativa, oltre che al Procuratore generale.

In coerenza con lo stato del giudizio, gli articoli 115 e 116 recano disposizioni processuali sulla fissazione e sulle modalità di svolgimento dell'udienza, della decisione e della deliberazione e gli adempimenti conseguenti all'atto di deferimento.

L'articolo 117 regola l'ipotesi del motivato dissenso da parte della sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto, di cui debba fare applicazione. In tal caso la decisione dell'impugnazione viene rimessa alla sezione.

10.2. Regolamento di competenza (artt. 118– 122) e giudizi in unico grado (artt. 123 - 129) (Parte II, Titolo IV, Capi II e III)



Il conflitto di competenza, che si configura avanti alla giurisdizione contabile soltanto come conflitto di competenza territoriale, viene definito all'articolo 118 in analogia alla disciplina processualciviltistica dell'articolo 45 c.p.c. L'istanza di regolamento di competenza può essere proposta da tutte le parti del processo, nel quale sia stata disposta ordinanza di sospensione e l'articolazione del giudizio segue, in quanto compatibile, la struttura delineata nel processo civile.

Gli articoli da 123 a 129 compongono il Capo III e riguardano i giudizi in unico grado.

Come già accennato tali articoli attuano, con specifico riferimento ai "giudizi in unico grado", la delega recata nell'articolo 20, comma 1, della legge n. 124 del 2015 in base alla quale: *"Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte"*.

I giudizi in unico grado, ad istanza di parte, che sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva delle sezioni riunite, in speciale composizione, hanno ad oggetto le seguenti materie (cfr. art. 11, comma 6): a) i piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali; b) la ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT; c) la certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche; d) i rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali; e) ulteriori materie, previste dalla legge.

La presente codificazione normativa dà certezza ai giudizi in unico grado, sino ad oggi privi di una disciplina processuale, legislativa, di riferimento.

Il giudizio è introdotto mediante ricorso che contiene gli elementi individuati nell'articolo 123, deve essere notificato ai soggetti elencati nell'articolo 124 e, successivamente a tali notificazioni, è depositato nella segreteria delle sezioni riunite (articolo 125).

Fissata l'udienza di trattazione del ricorso (articolo 126), e costituitesi le parti (articolo 127), il giudizio è deciso in camera di consiglio, con sentenza, al termine di una apposita udienza di discussione.

11. I riti speciali. (Parte II, Titolo V)

11.1. Rito abbreviato (Art. 130)

All'interno del Titolo V, dedicato ai "Riti speciali", il Capo I composto da un unico articolo, disciplina l'ambito di applicazione ed il procedimento del "Rito abbreviato".

La codificazione normativa, ora introdotta in questo Capo, istituisce il rito e ne reca la disciplina processuale di riferimento, in attuazione puntuale del principio e criterio direttivo recato nell'articolo



20, comma 2, lett. f), della legge n. 124 del 2015 che delega il Governo a *“prevedere l’introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l’esercizio del potere di riduzione”*.

Sino ad oggi, la possibilità di una apposita “definizione agevolata” dei giudizi di responsabilità amministrativa è stata prevista soltanto in appello, con esclusivo riferimento alle sentenze di condanna in primo grado. Ciò è avvenuto con la legge n. 266 del 2005, e con il decreto legge n. 102 del 2013. In entrambi i casi, si è consentita la definizione, in appello, delle sentenze di condanna di primo grado, e la conseguente estinzione del giudizio, mediante il pagamento, da parte dell’agente pubblico condannato, di una somma rispettivamente compresa tra il 10 ed il 30%, e tra il 10 ed il 25%, dell’importo del danno quantificato nella sentenza di primo grado.

L’odierno rito abbreviato consente, invece, la definizione del giudizio di responsabilità, sia immediatamente in primo grado, che in appello, graduando progressivamente la percentuale della definizione: sino al 50% del danno quantificato nell’atto di citazione al primo grado di giudizio; non inferiore al 70%, ancora del danno quantificato nell’atto di citazione, qualora il rito abbreviato si perfezioni in appello.

In entrambi i gradi processuali la sentenza definisce il giudizio, dopo avere verificato l’avvenuto versamento, in unica soluzione, della somma determinata dal collegio giudicante.

11.2. Rito monitorio. (Artt. 131 – 132) (Parte II, Titolo V, Capo II)

Il rito monitorio si colloca anch’esso, nell’ambito dei riti speciali. Ha fonte nell’articolo 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e trova applicazione nel giudizio dei conti ai sensi del comma 1 del citato articolo 55, esteso, ai sensi del comma 2, ai giudizi di responsabilità amministrativa.

Si tratta di una procedura speciale che, in ragione della lieve entità del danno patrimoniale, ovvero nei casi in cui l’addebito non superi l’importo di euro 10.000,00, prevede che con decreto venga determinato l’importo da pagare entro un termine fissato per l’accettazione.

Spirato il termine senza esito, ovvero in caso di mancata espressa accettazione oppure nel caso di irreperibilità della parte, il giudizio prosegue secondo il rito ordinario.



Permane, rispetto alla disciplina previgente, il carattere vincolante del parere del pubblico ministero.

In attuazione del principio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e) che autorizza a *“procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”*, l'importo da euro 5.000 è stato elevato a 10.000 euro.

11.3. Rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria (Parte II, Titolo V, Capo III)

All'interno del Titolo V, dedicato ai *“Riti speciali”*, il **Capo III** (articoli da 133 a 136), disciplina il *“Rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria”*, in attuazione del generale principio e criterio direttivo recato nell'articolo 20, comma 1, della legge n. 124 del 2015 prevedente l'emanazione di un *“decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte”*.

La codificazione normativa, ora introdotta nel Capo III, dà certezza ai giudizi in questione, sino ad oggi privi di una disciplina processuale, legislativa, di riferimento. Sui medesimi giudizi si erano invece espresse, di fatto riconducendo tali giudizi al *“rito ordinario”*, le sezioni riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 12 del 2007.

Con riferimento alle fattispecie oggetto del rito in questione, si tratta di casi nei quali la legge prevede che la Corte dei conti commini, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria stabilita tra un minimo ed un massimo edittale.

Esempio paradigmatico di tali fattispecie, è quella contenuta nell'articolo 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 secondo cui *“Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'art. 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione”*.

Il rito processuale, così come ora disciplinato negli articoli da 133 a 136, si svolge dapprima (art. 133) mediante ricorso ad un giudice monocratico, designato dal Presidente della competente sezione giurisdizionale regionale. Il giudice monocratico, previo contraddittorio con il soggetto responsabile,



decide con decreto motivato. Tale decreto può poi essere “opposto” (articoli 135) innanzi al Collegio giudicante della medesima Sezione, che decide con sentenza (articolo 136).

12. I giudizi di conto – I giudizi pensionistici – I giudizi ad istanza di parte. (Parti da III a V)

Gli articoli dal 137 al 176 trattano dei giudizi di conto, dei giudizi pensionistici e dei giudizi ad istanza di parte. Va precisato che relativamente ai giudizi in questione la delega non detta criteri direttivi specifici, per cui si deve concludere che l’inserimento della relative disposizioni nel codice risponde ad una esigenza di razionalizzazione e semplificazione, essendosi colto l’obiettivo di racchiudere in un unico “*corpus*” la disciplina processuale di tutti i diversi giudizi che si svolgono davanti alla Corte dei conti.

Va tuttavia precisato che i principi generali di cui alla prima parte del Codice riguardando tutti i detti giudizi, per cui sono estesi ai giudizi di conto, pensionistici e ad istanza di parte quei principi che integrano il c.d. giusto processo, come pure sono applicabili ai giudizi in questione le prescrizioni relative agli organi, alla competenza, all’astensione e ricusazione del giudice, agli ausiliari, agli atti processuali e ai provvedimenti, nonché alle nullità.

Il giudizio di conto è disciplinato dagli articoli dal 137 al 150. Le norme introducono, quali elementi di novità, l’anagrafe degli agenti contabili, la trasmissione per via telematica dei conti giudiziali, una più dettagliata disciplina del c.d. giudizio per la resa del conto (art. 141), che la vigente normativa non qualificava adeguatamente.

Merita segnalare, quale ulteriore elemento di novità, la previsione di un decreto del presidente della sezione che all’inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, fissa le priorità cui i magistrati relatori, nella pianificazione dell’esame dei conti, dovranno attenersi. Più specificamente, l’obiettivo è quello di attribuire un carattere di priorità, nel calendarizzare l’esame, ai conti depositati da agenti contabili relativamente ai quali sono già emerse criticità in occasione di giudizi di responsabilità, ovvero ai conti di gestioni che presentino maggiore interesse per le dimensioni delle stesse, per gli eventuali risultati o per il loro carattere di novità.

La parte IV (artt. da 151 al 171) disciplina i giudizi pensionistici. Il processo c.d. pensionistico è stato oggetto di interventi normativi, a partire dall’anno 1970, che già ne avevano ridisegnato l’assetto, adeguandolo ad esigenze di speditezza, razionalizzazione e semplificazione. Già oggi il giudizio in primo grado si svolge davanti ad un giudice monocratico (c.d. giudice unico) che, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, tranne casi di particolare complessità, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione. Il Codice razionalizza e semplifica ulteriormente il giudizio (che si introduce ora con “ricorso”) e disciplina esaurientemente le varie fasi del processo. Naturalmente,



come si è sopra precisato, si applicano ai giudizi pensionistici tutte le norme di carattere generale della prima parte del Codice.

I giudizi ad istanza di parte sono disciplinati dagli articoli dal 172 al 176. Tali giudizi riguardano il contenzioso contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborsi di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili di altre imposte erariali; contro i provvedimenti per ritenute cautelari su stipendi o altri emolumenti a personale statale; sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale; su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.

Si tratta di giudizi destinati a comporre un contenzioso "tra parti", onerate di costituirsi, di formulare domande ed eccezioni, etc. (a tali giudizi in quanto compatibili si applicano le disposizioni relative al rito ordinario, rispettivamente di primo grado e di appello). Il pubblico ministero interviene in tali giudizi solo a mezzo di conclusioni scritte o, secondo la natura del giudizio, orali.

13. Le impugnazioni. (Parte VI)

In tema, la delega (art. 20, comma 2, lettera m) dispone di ridefinire la disciplina con richiamo, ove possibile, a quella dettata per il primo grado e di restare aderenti, compatibilmente alla specificità del processo contabile, alle previsioni di istituti analoghi contenuta nel codice di procedura civile, criterio osservato nella stesura dell'articolato che quindi presenta circoscritte peculiarità.

Al Capo I figurano alcune norme a carattere generale: enunciazione dei singoli rimedi contro le decisioni, definizione della cosa giudicata formale, disposizioni in merito ai termini da rispettare e al luogo della notificazione, disciplina sul deposito dell'atto di impugnazione e sulla fissazione dell'udienza, disposizioni per l'ipotesi di una pluralità di parti nel giudizio d'impugnazione e disciplina dei rapporti intercorrenti tra impugnazioni avverso la medesima sentenza; seguono disposizioni in materia di intervento, sugli effetti della riforma o dell'annullamento della decisione, sulla sospensione del procedimento d'impugnazione e sugli effetti dell'estinzione dello stesso.

Il Capo II riguarda la fase dell'appello. Sono ivi disciplinate la legittimazione a proporre appello, la forma e il contenuto di quest'ultimo, nonché gli effetti sospensivi sull'esecuzione della sentenza di primo grado. Il Capo II contiene, altresì, un rinvio in materia di costituzione delle parti e definisce la riserva facoltativa di appello, oltre al divieto di nuove domande ed eccezioni e al divieto di nuovi mezzi di prova; infine, è disciplinata la mancata comparizione dell'appellante, con conseguente improcedibilità dell'appello, è operato un rinvio alla disciplina del primo grado in materia di trattazione della causa, si sancisce la non riproponibilità dell'appello dichiarato improcedibile o inammissibile e si disciplinano le ipotesi di rinvio al primo giudice. Peculiare è la disciplina di tale rinvio, nell'ipotesi di accoglimento del gravame per le sentenze che abbiano deciso solo questioni preliminari o pregiudiziali. Si è preferito in tal caso optare per la rimessione al primo giudice ai fini



della prosecuzione del giudizio sul merito – con ogni conseguenza in ordine al regime delle spese – essendosi reputata prevalente la garanzia del doppio grado di giudizio. E' difatti sembrata stringente la considerazione che la sentenza d'appello è in questo caso soggetta al ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Il Capo III riguarda l'opposizione del terzo. Sono enunciati i soggetti legittimati a proporla e le fattispecie che possono darvi origine, la forma della domanda e le caratteristiche del procedimento, tra cui la mancanza di effetti sospensivi nei confronti della sentenza impugnata e la possibilità di incorrere nel pagamento di una pena pecuniaria laddove il giudice dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetti per infondatezza dei motivi.

Il Capo IV concerne il rimedio della revocazione: sono disciplinati i casi in cui è possibile agire in revocazione, le modalità ed i termini per la proposizione della domanda, con adattamento ai giudizi di conto attraverso l'espressa previsione d'impugnazione anche per le ipotesi di omissione, doppio impiego o errore di calcolo. Quanto al procedimento vengono richiamate le norme per il procedimento davanti al giudice adito in revocazione, se non espressamente derogate; sono altresì disciplinate le ipotesi di eventuale sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e le impugnazioni ammissibili avverso una sentenza emessa in giudizio di revocazione.

Il Capo V attiene infine al ricorso per cassazione. Le disposizioni ivi contenute ineriscono ai motivi di ricorso, alla mancanza di effetto sospensivo sull'esecutività della sentenza impugnata, ai rapporti tra revocazione e ricorso per cassazione e alle ipotesi di riassunzione della causa.

14. Interpretazione del titolo giudiziale ed esecuzione. (Parte VII)

14.1. Interpretazione del titolo giudiziale (Art. 211)

L'articolo 211 introduce la disciplina dell'esecuzione recata dal Parte VII, Titolo I, Capo I del codice, regolando il giudizio di interpretazione del titolo giudiziale. La principale novità attiene alla facoltà riconosciuta estensivamente a tutte le parti in causa - in ossequio a principio di parità di stampo costituzionale - di attivare il relativo giudizio che si propone dinanzi lo stesso giudice che ha pronunciato il titolo da eseguire. Quanto al rito si rinvia alle disposizioni che regolano i giudizi ad istanza di parte (articoli 172- 176).

14.2. Esecuzione delle sentenze di condanna (Artt. 212 – 216) (Parte VII, Capo II)

Gli articoli dal 212 al 216 del codice danno attuazione alle indicazioni di delega di cui all'articolo 20, comma, lettera o), della legge n. 124/2015, dettate in tema di ridefinizione delle *"disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile"*



dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del codice civile".

L'assetto normativo attualmente vigente, oggetto dell'intervento di riordino e ridefinizione ipotizzato dal Parlamento ed affidato al legislatore delegato, trova la propria fonte in due sole e risalenti disposizioni (articoli 24 e 25 del R.D. n. 1038/1933), nonché nelle disposizioni regolamentari di cui al R.D. n. 827/1924 (artt. 636-641) ed al D.P.R. n. 260 del 24 giugno 1998, quest'ultimo emanato con abrogazione del regio decreto n. 776/1909 e con l'introduzione del coinvolgimento nelle attività di riscossione di tutte le Amministrazioni statali creditrici nonché degli enti diversi dallo Stato.

Ai fini del recupero del credito erariale agiscono, dunque, direttamente ed esclusivamente le amministrazioni ed enti danneggiati. Il pubblico ministero contabile non è intestatario di alcun titolo di legittimazione, se non quello di "monitorare" l'inesco ed il consequenziale svolgimento delle procedure di esecuzione dei titoli giudiziali di condanna risarcitoria emessi.

Ciò ha implicato molteplici effetti negativi, quali tolleranze, ritardi, se non addirittura inerzie ed omissioni, dovute anche a difficoltà organizzative e funzionali delle pubbliche amministrazioni centrali o periferiche, nazionali e degli enti locali, con un correlato e persistente basso tasso di riscossione effettiva dei crediti erariali (inferiore al 10% annuo).

Infine, la natura del credito erariale, puramente chirografario, nel caso in cui più creditori anche privati, concorrano in esecuzione sul patrimonio dell'agente responsabile di danno erariale condannato a risarcimento e divenuto debitore dell'ente creditore esecutante, ha sovente determinato inevitabili effetti di incapienza nella massa passiva esecutata.

E' da considerare, altresì, che l'attuazione del criterio direttivo di delega ha dovuto confrontarsi con due diversi limiti di carattere ordinamentale generale.

Da un lato, la competenza giurisdizionale in tema di esecuzione forzata si radica innanzi al giudice ordinario, sicché è inattuabile una intestazione diretta dell'azione per espropriazione forzata al pubblico ministero contabile, come chiarito dal giudice regolatore del riparto (v., per tutte, Cass., Sezioni Unite, ord. n. 22059 del 22.10.2007), atteso che presso ciascun plesso giurisdizionale è legittimato ad operare esclusivamente l'ufficio del pubblico ministero ivi costituito.

Dall'altro lato, e nel contempo, appare inimmaginabile l'esplicazione di un'interferenza cogente nell'esercizio di attività spiccatamente amministrative, quindi assistite da riserva di amministrazione, quali le opzioni tra le varie ed assentite modalità di recupero del credito erariale.

Tanto premesso, l'articolo 212 si riferisce alla spedizione in forma esecutiva della sentenza "definitiva" (ivi comprese quelle emesse in unico grado e non appellate).



L'articolo 213 scioglie il nodo attuativo dei poteri legittimamente intestabili al pubblico ministero contabile, introducendo altresì un elemento di innovazione che ne rafforza la valenza, riferito alla comunicazione della sentenza, anche ai fini del decorso del termine "fatale" di cui all'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nel caso di esecuzione su beni sequestrati. E' da notare, altresì, che detta decorrenza consente di intersecare il termine di avvio della procedura esecutiva (sessanta giorni) con l'effetto sospensivo *ex lege* della proposizione di appello (sessanta giorni), il che di regola determina la necessità di una successiva sospensione della esecuzione da parte del giudice ordinario.

L'articolo 214 definisce le attività curate dall'amministrazione o ente danneggiato, che è espressamente individuato quale titolare diretto ed esclusivo del credito, con correlata sottolineatura dell'assunzione dell'obbligo di intraprendere immediatamente le cure necessarie per il recupero.

In particolare, e diversamente dall'impianto previgente, nello stesso articolo vengono richiamate le attività - potenziate - di vigilanza e monitoraggio costante da parte del pubblico ministero contabile.

Relativamente all'articolo 215, concernente il recupero in via amministrativa mediante ritenuta nei limiti consentiti dalla legge, è stata regolata espressamente (comma 5) la possibilità, a richiesta, della rateizzazione del debito, secondo un piano che deve essere sottoposto a previa valutazione ed approvazione del pubblico ministero e che è presidiato da decadenza dal beneficio in caso di mancato versamento anche di una sola rata, secondo un archetipo simile a quello previsto in ambito tributario.

L'articolo 216, ferma restando l'attività che l'amministrazione svolge innanzi al giudice ordinario, prevede che nell'ambito della vigilanza il pubblico ministero, senza che ciò comporti alcuna "cogestione" delle procedure, possa supportare l'azione amministrativa attraverso accertamenti patrimoniali od altre istruzioni impartibili a richiesta, ferme ed integre le competenze dell'Avvocatura dello Stato nei casi di patrocinio da parte della stessa.

Il comma 3 dello stesso articolo, in attuazione dell'esplicita e puntuale indicazione di delega, regola il grado di preferenza del privilegio del credito erariale, collocandolo dopo quelli elencati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.

14.3. Giudizio di ottemperanza in materia pensionistica (Artt. 217 – 218)

Si tratta di un assetto disciplinatore già regolato da fonti primarie, che viene sostanzialmente recepito per trasfusione nel testo del codice, secondo la previsione di delega.

15. Disposizioni finali (Parte VIII)



La Parte VIII reca la norma finanziaria in cui è sancito che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATO 2 (norme di attuazione)

L'Allegato 2 al decreto legislativo contiene le norme di attuazione al codice le quali, in via prioritaria, attengono alle attività di segreteria e all'organizzazione e disciplina delle udienze. Tali norme hanno contenuto integrativo delle previsioni della Parte II del codice, relativa ai giudizi di responsabilità, che già contiene disposizioni su tali materie e si coordinano con le norme di attuazione al codice di procedura civile alle quali si rinvia, se compatibili.

L'allegato 2 è articolato in tre Titoli di cui:

- il Titolo I (Disposizioni generali) è relativo alla richiesta di comunicazione degli atti da parte del pubblico ministero, all'incarico di consulente tecnico del giudice, ai registri di segreteria e alle notificazioni dell'ufficiale giudiziario;

- il Titolo II (Dei fascicoli di parte e d'ufficio) disciplina le modalità di deposito del fascicolo di parte e della formazione del fascicolo d'ufficio;

- il Titolo III (Della formazione dei collegi giudicanti e delle udienze) è inerente alla determinazione dei giorni d'udienza e alla composizione dei collegi giudicanti, all'ordine di discussione e allo svolgimento delle cause, al calendario del processo, al rinvio della discussione, all'istruzione in corso di giudizio, alla motivazione e alla redazione della sentenza, alla riassunzione, al processo pensionistico, al procedimento in appello e all'esecuzione.

ALLEGATO 3 (norme transitorie e abrogazioni)

L'allegato 3 al decreto legislativo contiene previsioni di diritto transitorio e abrogazioni.

Consta di 4 articoli:

- l'articolo 1 (Ultrattività della disciplina previgente) specifica che i termini processuali dei giudizi in corso continuano a essere disciplinati dalle norme previgenti;



- l'articolo 2 (Disposizioni particolari) pone specifiche norme transitorie in ordine agli atti istruttori del pubblico ministero, agli atti interruttivi della prescrizione, ai conti giudiziali da presentare presso le amministrazioni, ai procedimenti di impugnazione e all'esecuzione della sentenza;
- l'articolo 3 (Disposizioni particolari per giudizi pensionistici), relativamente ai giudizi pensionistici, prevede, in via generale, che le disposizioni del codice ad essi inerenti si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso depositato a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
- l'articolo 4 contempla le disposizioni normative abrogate, per effetto dell'emanazione e dell'entrata in vigore del codice. L'organicità del codice è ben dimostrata dalle medesime abrogazioni: sono infatti abrogati i provvedimenti legislativi, o parte di essi, sino ad oggi diretti a regolare, in maniera risalente nel tempo e frammentaria, i riti processuali dei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti.



RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni di riordino dei giudizi contabili non prevedono né incrementi di personale, né di mezzi o risorse oltre quelle già disponibili: al pari, del resto, di qualsiasi riforma di tipo procedimentale che, come questa, incide non sulle competenze, ma sulle garanzie. L'esempio più illustre e meno risalente nel tempo, cui per affinità contenutistica ci si è ovviamente ispirati, è costituito dal Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n.104, sulla cui falsariga è stata redatta la presente relazione tecnica.

Nel caso di specie, addirittura, trattandosi di disposizioni che vanno ad incidere sull'attività di quel giudice speciale che è la Corte dei conti, costituzionalmente preposto alla tutela delle ragioni dell'erario e al controllo sulla contabilità pubblica, ogni disposizione funzionale a migliorarne l'efficacia e incisività dell'azione deve essere guardata con favore.

Si ricorda, al riguardo, che l'attività delle sezioni di appello è crescente e si attesta nel 2015 a ca. 1.000 giudizi. Gli importi di condanna del quinquennio 2011-2015 sono stati pari a 646 milioni (Relazione 2016 procuratore generale Colella, pag.154), espressione di una media annua di ca. 130 mln/anno.

L'attività delle sezioni regionali è attestata nel 2015 su ca. 2000 giudizi, dando luogo a importi di condanna per oltre 351 mln di euro. Negli ultimi anni l'attività oscilla tra i 2000 e i 2500 giudizi mentre sono crescenti gli importi di condanna.

La citata relazione del procuratore generale Colella riporta al paragrafo 8.2 una elaborazione che stima il dato dei recuperi nel quinquennio 2011-2015 pari a 213 milioni di euro, a fronte di 646 milioni di importi di condanna, il che conduce ad una percentuale di introiti sulle condanne di ca. il 33%. Si tratta di un dato che denuncia una evidente carenza strutturale e una elevata penalizzazione dell'erario e che richiama l'urgente necessità di disposizioni funzionali a migliorare l'efficacia e incisività dell'azione giurisdizionale della Corte dei Conti.

Si tratta di aspetto di primario interesse per l'erario che viene attribuito alle seguenti criticità:

- mancanza di un sistema ordinario e paritetico di definizione agevolata del danno erariale, anche in funzione deflattiva e di maggiore certezza di introiti per l'erario;
- assenza di un effettivo sistema di garanzie sul recupero dei crediti;
- esecuzione delle sentenze di recupero del credito erariale oggi del tutto esogena all'attività della Corte, ma diretta responsabilità delle amministrazioni pubbliche beneficiarie, che procedono con procedure macchinose, diverse, tali da rendere lo strumento privo dell'efficacia che normalmente assiste la riscossione del credito erariale.



Il codice contiene molte disposizioni volte a migliorare l'efficacia dell'azione giurisdizionale, anche nell'interesse dell'erario, ma anche l'efficienza, con riduzione, quindi, di oneri per le finanze pubbliche.

In particolare, si segnalano i seguenti aspetti:

1) Riti speciali

- Riforma del rito abbreviato, consentendo la definizione del giudizio di responsabilità, sia immediatamente in primo grado, che in appello. Graduazione progressiva della percentuale della definizione: sino al 50% del danno quantificato nell'atto di citazione al primo grado di giudizio; sino al 70%, ancora del danno quantificato nell'atto di citazione, qualora il rito abbreviato si perfezioni in appello (art.130).
- Elevazione del limite di somma per il rito monitorio dagli attuali € 5.000 a € 10.000 (art.131).

2) Esecuzione delle sentenze di condanna e privilegio dei crediti erariali

- Nella medesima ottica si pongono le norme (art. 214) sul potenziamento delle attività di vigilanza e monitoraggio costante da parte del pubblico ministero contabile. Il pubblico ministero, senza che ciò comporti alcuna "cogestione" delle procedure, potrà supportare l'azione amministrativa attraverso accertamenti patrimoniali od altre istruzioni impartibili a richiesta.
- Regolazione espressa della possibilità, a richiesta, di rateizzare il debito, presidiata da decadenza dal beneficio in caso di mancato versamento anche di una sola rata (art. 215).
- In attuazione dell'esplicita e puntuale indicazione di delega, attribuzione al credito erariale di un maggior grado di preferenza, collocandolo dopo quelli elencati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile (art. 216).

Le disposizioni sopra ricordate, come è evidente, perseguono sia l'obiettivo di una maggiore efficacia nel recupero degli importi di condanna, sia quello di una maggiore efficienza, conseguibile con lo stimato notevole effetto deflattivo conseguente all'ampliamento delle possibilità di ricorso al rito abbreviato e al rito monitorio.

Benefici collettivi assicurati dalla riforma derivano, quindi, sia dai maggiori introiti prevedibili per l'erario, conseguenza delle misure per rendere effettivo il risarcimento, sia dagli effetti di deterrenza



e quindi dalla prevedibile diminuzione dei reati nel lungo periodo, conseguenti alla maggiore effettività del risarcimento ed al rafforzamento della tutela del denunciante.

In effetti le nuove disposizioni si muovono sul fronte del riordino sistematico e della razionalizzazione, dal quale è naturale e logico aspettarsi risparmi in termini di durata dei processi, con innegabili ricadute sul fronte della spesa, che dovrebbero riscuotere una positiva considerazione della Ragioneria generale dello Stato per gli effetti di contenimento e riduzione dei costi.

In tale direttrice è orientata, ad esempio, la previsione dell'art. 6, in materia di digitalizzazione, laddove si dispone che i giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La norma prevede che gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. L'obiettivo sotteso della norma, che impone la più ampia digitalizzazione degli atti e l'informatizzazione delle attività, è quello di sveltire le fasi procedurali con evidenti vantaggi in termini di contrazione delle spese.

Come è noto, l'informatizzazione e la digitalizzazione dei giudizi presso la Corte dei conti è stata prevista dall'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, ed è operativa dal 2 dicembre 2015, secondo le previsioni del decreto Corte dei conti 21 ottobre 2015.

Quindi, con riferimento al citato art. 6, si ribadisce l'invarianza di spesa, trattandosi di attività coperte da impegni di spesa e contratti già in essere, sulla base di risorse già disponibili. In particolare, si fa riferimento al c.d. contratto SISP, stipulato per conto della Corte dei conti dalla CONSIP lo scorso 9 marzo 2015. Tale contratto, all'esito della "Gara europea per l'affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, consulenza e supporto all'apprendimento per il Sistema Informativo delle Sezioni Giurisdizionali e delle Procure della Corte dei conti" (parti: SOGEI S.p.A. per Corte e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in qualità di mandataria del R.T.I.), prevede tra l'altro:

- un assessment (fotografia dello stato attuale) tecnico-organizzativo da concludere entro il 2015,
- lo sviluppo "modulare" del nuovo sistema negli anni 2016/2017,
- il collaudo,



- la diffusione e la formazione utente tra la fine del 2017 ed il 2018.

Si richiama, inoltre, la convenzione, in atto, tra SOGEI-MEF-CDC: in forza di tale convenzione le attività informatiche in materia di realizzazione e gestione delle procedure automatizzate in Corte dei conti, relative anche al processo contabile, alla fase istruttoria e ai conti giudiziari, sono state da lungo tempo operate con il supporto della Consip prima e di Sogei poi.

La vigente Convenzione IT, che ha iniziato la sua vigenza il 1 luglio 2013, è stata stipulata con SOGEI e MEF (Dipartimento Affari Generali) ed è stata firmata per Corte dei conti dal Segretario Generale il 3 settembre 2013.

L'informatizzazione dei sistemi giudiziari, peraltro, costituisce, un generalizzato obiettivo di modernizzazione ed efficientamento, per il quale già la Corte dei conti eccelle. La norma pertanto si limita a codificare l'esigenza di utilizzo di sistemi digitali, senza ovviamente entrare nel merito dei costi strutturali, già finanziati e già forniti di adeguata copertura contrattuale, come sopra richiamato.

Già attualmente, infatti, le Sezioni giurisdizionali e le Procure della Corte dei conti si avvalgono della posta elettronica certificata anche per l'invio e per la ricezione di atti processuali, pre-processuali o istruttori, purché sottoscritti o dichiarati conformi all'originale con firma digitale o con firma elettronica qualificata, nonché in generale per la trasmissione di documenti (anche non firmati) e per ogni altra comunicazione che richieda una ricevuta.

L'introduzione poi di disposizioni volte a garantire un processo "giusto" ha egualmente ripercussioni positive per l'erario e consente di concentrarsi sui casi in cui l'accertamento della realtà storica è avvenuto anche con il contributo delle indagini difensive, in un sistema ricostruito in chiave di parità delle parti, evitando defatiganti istruttorie che non sfocino in processi ben "costruiti" nella fase preparatoria al dibattimento.

L'art. 56 detta una specifica disciplina in materia di deleghe istruttorie da parte del PM contabile. Non costituisce una novità la previsione sull'avvalimento di un "funzionario della pubblica amministrazione", e ciò quindi non comporta nuovi oneri.

L'affiancamento all'attività di ricerca delle cause di danno erariale, in quanto rispondente a finalità di recupero di danaro pubblico e di tutela dell'erario, costituisce innegabilmente una priorità, che fa del contrasto all'evasione e della lotta all'illegalità uno specifico compito istituzionale.



Per quanto concerne infine la disposizione di cui all'art. 138 (anagrafe degli agenti contabili), essa non comporta maggiori oneri trattandosi della realizzazione di un semplice database che garantisce certezza di individuazione delle figure dell'agente contabile, garantendo da incertezze interpretative e con questo garantendo altresì i corretti adempimenti pure correlati ad esigenze di tutela della finanza pubblica; l'applicazione rientrerà tra gli obiettivi già previsti all'interno dello sviluppo del processo contabile informatico. Quindi l'applicazione, nella fase attuativa, non comporta ulteriori oneri.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:




POSITIVO

NEGATIVO

16 LUG. 2016

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA
(Dir. P.C.M. 10 settembre 2008)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri.

Titolo del provvedimento: decreto legislativo recante Codice di giustizia contabile adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo, che riveste i requisiti di cui all'articolo 76 della Costituzione, contiene l'attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n.124, concernente il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale di tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.

Il Parlamento, nella definizione dei principi e criteri direttivi attinenti a tale intervento di semplificazione normativa, ha previsto l'adeguamento, anche tramite disposizioni innovative, delle norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, il loro coordinamento con le norme del codice di procedura civile espressione di principi generali e la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile. In particolare sono stati richiamati nella delegazione i principi della concentrazione e dell'effettività della tutela, nel rispetto di quello della ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche. Sono stati altresì indicati specifici principi e criteri in merito alle azioni del pubblico ministero, nonché alle funzioni e alle attività del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni.

Ulteriori principi e criteri attengono alla prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero, in ordine alla quale la delega ha previsto l'interruzione del termine quinquennale per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo; l'elevazione del limite di somma per il rito monitorio previsto dall'articolo 55 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve entità; l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa, prevedendosi nella circostanza la condanna per somme inferiori rispetto all'originaria domanda. Il legislatore delegante ha inoltre previsto che fosse riordinata la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre.

Gli obiettivi riferiti alla codificazione in esame muovono dai principi sanciti dall'art. 103, secondo comma della Costituzione, che attribuisce alla giurisdizione della Corte dei conti le materie di contabilità pubblica e le altre materie specificate dalla legge e dai principi del

“giusto processo” di cui all’art. 111 della Costituzione. In tal modo si è inteso introdurre nel processo contabile, e nelle sue diverse declinazioni, i necessari adeguamenti di ordine formale e sostanziale per adeguare le norme vigenti alle esigenze di certezza, alla tutela della difesa e alle altre garanzie processuali proprie dell’ordinamento costituzionale italiano.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale**

Le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti non presentano un quadro normativo organico in quanto risalgono in parte a norme preunitarie (si richiama, ad esempio, il “giudizio speciale” nei confronti “*degli ufficiali e inverificatori delle casse e dei magazzini*”, previsto dal R.D. 3 novembre 1853, n. 302) dalle quali sono derivate le norme del Regno d’Italia (L. 800 del 1861, legge di contabilità generale dello Stato del 1923, T.U. della Corte dei conti del 1934) che tuttora, in larga parte, segnano il perimetro, sostanziale e processuale, della giurisdizione contabile. Questo quadro normativo è stato rimodulato negli anni successivi da interventi normativi frammentari, soprattutto, anche per i profili sostanziali della responsabilità amministrativa, dalla riforma del 1994 (leggi 19 e 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni).

I diversi giudizi davanti alla Corte, per ciò che concerne il relativo regime processuale, trovarono un assetto regolamentare con il R.D. n. 1038 del 1933, l’art. 26 del quale prevedeva un rinvio c.d. dinamico ai termini e alle norme del codice di procedura civile, “*in quanto applicabili*”. Ne è scaturito un sistema asimmetrico, nel quale la fase processuale è regolata da norme processuali di origine civilistica, con la tecnica normativa dei rinvii dinamici “*in quanto applicabili*”, e la fase istruttoria e preprocessuale si è poggiata su norme risalenti, di carattere disorganico, affidate all’attività interpretativa. Il processo civile, caratterizzato per essere processo tra parti private retto dal principio dispositivo, non si è rivelato idoneo alle esigenze istruttorie dei giudizi di responsabilità affidata alle procure regionali della Corte dei conti, che svolgono le funzioni di pubblico ministero, e che esercitano pregnanti poteri istruttori. In questo contesto sono apparse talvolta sacrificate, proprio nella fase istruttoria e preprocessuale le garanzie della difesa.

Appaiono dunque evidenti le ragioni di ordine formale e sostanziale sottese alla necessità di pervenire ad una codificazione, strumento essenziale per assicurare non solo completezza, sistematicità e chiarezza del *corpus* normativo di riferimento, ma anche il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell’erario senza sacrificare le fondamentali esigenze della difesa.

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

L’intervento normativo in esame abroga, la seguente normativa:

- a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
- b) gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- c) l’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- d) gli articoli 5 e 6, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19;
- e) l’articolo 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- f) gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 260;
- g) l’art. 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo, che riveste i requisiti previsti dall'articolo 76 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali e mira, nel suo complesso, ad attuare nel processo contabile i principi del "giusto processo" sanciti dall'art. 111 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

La materia del processo contabile della Corte dei conti rientra nella più ampia materia della disciplina della giurisdizione e delle norme processuali, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. L'intervento normativo pertanto, attenendo a sfere di competenza statale che mirano a garantire una disciplina legislativa omogenea e uniforme su tutto il territorio nazionale, non invade le funzioni e competenze attribuite alle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali. Si precisa che restano disciplinate dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche, la sezione giurisdizionale regionale per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige con sede in Trento e la sezione giurisdizionale regionale per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige con sede in Bolzano restano disciplinate.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non emergono profili di incompatibilità con i principi descritti in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo appronta un unico testo normativo che reca le disposizioni legislative in materia di processo contabile ponendo in essere un ampio riordino e una ridefinizione aggiornata ed implementata di norme stratificate nel tempo, con l'obiettivo di aumentare la chiarezza espositiva e l'immediata individuazione delle norme applicabili.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non sono presenti in Parlamento progetti di legge di ampia portata vertenti su questioni oggetto del decreto legislativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia di giudizi di costituzionalità pendenti nella materia regolamentata. La Carta Costituzionale, agli articoli 100 e 103, definisce la Corte dei conti quale organo ausiliario del Governo che contribuisce ad assicurare il rispetto del principio di legalità nell'amministrazione e le affida, altresì, la tutela giurisdizionale in materia di contabilità pubblica, configurandola, in tal modo, anche come un organo di giurisdizione (sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1967). La Corte costituzionale si è pronunciata in materia di giurisdizione della Corte dei conti nelle sentenze 17/1965, 55/1966, 1/1967, 135/1975, 102/1977, 129/1981, 641/1987, 307/1998, 773/1988, 24/1993 e 385/1996 e sui giudizi di responsabilità nelle sentenze 371/1998, 183/2007 e 355 del 2010.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

L'intervento normativo in oggetto risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, cui non sono attribuite competenze in materia di giurisdizione e norme processuali, di competenza di ciascun Stato membro.

11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.**

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto del presente decreto legislativo.

12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**

Non vi sono linee prevalenti rilevanti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Paesi dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

L'intervento normativo non introduce nell'ordinamento nuove definizioni normative.

2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

L'intervento normativo utilizza la normativa diretta.

4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

L'intervento normativo reca l'indicazione delle norme che sono o restano abrogate.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente
Il provvedimento normativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo
Non vi sono deleghe aperte riguardanti l'oggetto della presente iniziativa normativa.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione
L'intervento normativo in esame non comporta l'adozione di successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi
Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni competenti.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: decreto legislativo recante Codice di giustizia contabile adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124

Referente: PCM

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) LA RAPPRESENTAZIONE DEL PROBLEMA DA RISOLVERE E DELLE CRITICITÀ CONSTATATE, ANCHE CON RIFERIMENTO AL CONTESTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO, NONCHÉ DELLE ESIGENZE SOCIALI ED ECONOMICHE CONSIDERATE;

La Corte dei conti¹

La Corte dei conti², secondo la vigente Costituzione, è il massimo organo di controllo dell'Amministrazione dello Stato (controllo preventivo di legittimità e controllo di legittimità e di regolarità della gestione finanziaria di tutte le pubbliche amministrazioni) e suprema magistratura amministrativa in materia di contabilità pubblica (funzione giurisdizionale) con competenza a giudicare sulla "responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge "(quali pensioni pubbliche).

Essa opera in posizione di autonomia e di indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato e, in quanto organo a rilevanza costituzionale, non è sopprimibile, né modificabile nella struttura, nelle funzioni e nelle prerogative se non con legge costituzionale.

La Corte dei conti è definita dalla Costituzione "organo ausiliario" nel senso che coadiuva gli organi titolari di funzioni legislative, di controllo ed indirizzo politico, esecutive e di amministrazione attiva.

Secondo la Costituzione le **competenze rientranti nella funzione di controllo** comprendono nell'ordine: a) il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, consistente nella verifica della conformità degli atti amministrativi alle norme di diritto; b) il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato; c) il controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Sul risultato del riscontro eseguito la Corte riferisce direttamente alle Camere. Nel 1994, contestualmente al decentramento regionale delle funzioni giurisdizionali, è stata varata una nuova disciplina legislativa dell'attività di controllo della Corte, a superamento di quella esistente già da

¹ L'AIR oltre che strumento di supporto al processo decisionale pubblico, dovrebbe essere anche strumento di conoscenza per cittadini e imprese e pertanto rispondere a criteri di chiarezza e semplicità espositiva e di immediata intelligibilità.

² Si suggerisce il seguente riferimento, da cui sono state tratte in larga parte le informazioni riportate nel paragrafo:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/chi_siamo/brochure_cdc.pdf

epoca prerепublicana e perciò divenuta inadeguata alla mutata realtà amministrativa e poco coerente con la stessa previsione costituzionale (L.14 gennaio 1994, n.20). Le linee portanti del nuovo sistema di controllo sono costituite: 1) dalla riduzione del controllo preventivo di legittimità ad una gamma tipologicamente ristretta di atti così da liberare le energie del controllo dall'esame degli atti di minore rilievo finanziario; 2) dalla introduzione di un controllo successivo sulla gestione di tutte le pubbliche amministrazioni (quindi non limitato alla sola amministrazione statale ed agli enti sovvenzionati), controllo annualmente programmato dalla stessa Corte, controllo non sul singolo atto, ma sulla intera gestione, finalizzato da un lato a verificare la legittimità e la regolarità della gestione medesima ed il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, e dall'altro ad accertare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge (per il controllo sulle amministrazioni regionali gli obiettivi sono quelli fissati dalle leggi di principio e di programma), valutando comparativamente - secondo parametri di efficacia, efficienza, economicità - costi, modi e tempi di svolgimento dell'azione amministrativa. **Trattasi di attività di controllo essenzialmente collaborativa, non censoria (cioè, non provvista di sanzione vera e propria) e rivolta a stimolare processi di autocorrezione delle stesse amministrazioni controllate, cui la Corte dei conti indirizza le proprie osservazioni per ricevere poi, a sua volta, comunicazione delle "misure consequenzialmente adottate".**

La funzione giurisdizionale è esercitata con il giudizio sulla "responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge"

Per responsabilità patrimoniale "ci si riferisce alla responsabilità a contenuto patrimoniale di amministratori o dipendenti pubblici per i danni causati all'ente nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio. L'accertamento della responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno a favore dell'amministrazione danneggiata."

Lo scopo della responsabilità è quello di prevenire comportamenti illeciti (stante la minaccia della sanzione) e reprimerli ove si siano verificati, condannando i responsabili, sulla base delle particolari regole del giudizio di responsabilità, a risarcire di persona il danno provocato all'amministrazione.

La Corte dei conti giudica sulla responsabilità di tutti gli amministratori, dipendenti pubblici e soggetti che siano legati alla p.a. da un rapporto d'impiego o di ufficio. Non solo quindi gli impiegati pubblici, ma anche i titolari di incarichi elettivi (esempio: i Ministri) o onorari, e i c.d. funzionari di fatto, cioè quelli che svolgono funzioni pubbliche. La giurisprudenza della Corte dei conti, confortata dalla Corte di cassazione, ha ritenuto sottoposti alla propria giurisdizione anche soggetti estranei alla p.a. ma inseriti in modo stabile nel proprio apparato organizzativo (esempio: i direttori dei lavori) ovvero privati percettori di finanziamenti e contributi pubblici. Anche le persone giuridiche possono essere sottoposte alla giurisdizione contabile.

La funzione giurisdizionale è estesa anche all'accertamento della responsabilità contabile e al giudizio di conto. Con l'espressione ci si riferisce alla responsabilità di quei soggetti (agenti contabili, agenti della riscossione, tesorieri, ecc.) che avendo avuto in consegna (a vario titolo) denaro, beni o altri valori pubblici, o comunque avendone avuto la disponibilità materiale, non adempiano all'obbligo di restituzione che a loro incombe. La responsabilità contabile si basa sul mancato adempimento di un obbligo di restituzione di un bene (compreso il denaro) dell'amministrazione.

La Corte dei conti ha competenza anche sui giudizi relativi a pensioni a totale carico dello Stato e su quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell'INPDAP. Le controversie possono avere ad oggetto sia l'esistenza del diritto alla pensione sia la sua entità.

La funzione giurisdizionale: aspetti conoscitivi

Le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti risalgono a norme preunitarie (si richiama, ad esempio, il “giudizio speciale” nei confronti “degli ufficiali e inverificatori delle casse e dei magazzini”, previsto dal R.D. 3 novembre 1853, n.302) dalle quali sono derivate le norme prerepubblicane (L. 800 del 1861, legge di contabilità generale dello Stato del 1923, T.U. della Corte dei conti del 1934) che tuttora, in larga parte, segnano il perimetro, sostanziale e processuale, della giurisdizione contabile. Questo è stato rimodulato negli anni successivi da sporadici e frammentari interventi normativi e, soprattutto, anche per i profili sostanziali della responsabilità amministrativa, dalla riforma del 1994 (leggi 19 e 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni).

Tale quadro normativo nel corso degli anni è stato interessato dalla giurisprudenza costituzionale, dagli interventi della Suprema Corte di Cassazione – in tema di riparto delle giurisdizioni – e della stessa magistratura contabile, che in via interpretativa si è impegnata ad introdurre nel processo contabile, e nelle sue diverse declinazioni, i principi del cosiddetto “giusto processo”, pur se le norme processuali di riferimento erano comunque precedenti al novellato art. 111 della Costituzione.

Le tabelle 1-4 riportano l’attività in materia di giudizi di responsabilità svolta dalle sezioni centrali d’appello e dalle sezioni regionali negli ultimi 15 anni.

L’attività delle sezioni di appello è crescente e si attesta nel 2015 a ca. 1.000 giudizi dando luogo a ca.584 milioni di importi di condanna (Tab.6). Tale dato è tuttavia alterato da una maxi condanna relativa alle società concessionarie del gioco per 407 milioni di euro. In effetti il dato complessivo del quinquennio 2011-2015 è di 646 milioni (Relazione 2016 procuratore generale Colella, pag.154), espressione di una media annua ben più contenuta (ca. 130 mln/anno).

L’attività delle sezioni regionali è attestata nel 2015 su ca. 2000 giudizi, dando luogo a importi di condanna per oltre 351 mln di euro (Tab.7-8). Negli ultimi anni l’attività oscilla tra i 2000 e i 2500 giudizi mentre sono crescenti gli importi di condanna.

La citata relazione del procuratore generale Colella riporta al paragrafo 8.2 una elaborazione che stima il dato dei recuperi nel quinquennio 2011-2015 pari a 213 milioni di euro, a fronte di 646 milioni di importi di condanna, il che conduce ad **una percentuale di introiti sulle condanne di ca. il 33%**. Si tratta di un dato che denuncia una evidente carenza strutturale e una elevata penalizzazione dell’erario.

La tabella 5 riporta i soggetti danneggiati la cui numerosità riflette la numerosità delle tipologie di partenza. In particolare, al primo posto troviamo gli enti locali, seguiti dalle Amministrazioni dello stato, poi dagli enti sanitari e dalle regioni.

Le tipologie di danno più diffuse sono quelle relative al patrimonio, all’erogazione di contributi, ad attività contrattuali, al personale (Tab.9).

L’attività in materia di giudizi pensionistici negli ultimi 15 anni, illustrata nelle tab 10-11, mostra una decisa diminuzione, in particolare nel numero dei giudizi di primo grado.

Le tabb.12-16 riportano il bilancio delle attività per il 2015. Da esse si deduce una leggera prevalenza delle definizioni rispetto le nuove istanze pervenute, con debole erosione dello stock. Un aumento dello stock si registra, per contro, nell’attività svolta in materia di conti giudiziali (tab.17).

La situazione del personale di magistrature è riportata nella Tab.18. L’organico è di circa 1200 unità, a fronte del quale sono vacanti circa 400 unità, pari ad un terzo.

Tabella 1 - Giudizi di responsabilità e di conto definiti dalle Sezioni centrali d'appello e dalla Sezione d'appello per la Regione Siciliana - Anni 2004-2015




Tabella 2 Sezioni d'appello - Giudizi definiti per materia

2004	429	1.678
2005	405	1.729
2006	515	1.148
2007	626	1478
2008	673	1468
2009	703	2137
2010	858	1997
2011	773	2198
2012	949	1.972
2013	835	2.860
2014	935	2.955
2015	1.023	2.383

Relazione del Presidente della Corte dei conti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario (vari anni)

Tabella 3 Grafico X - Giudizi di responsabilità e di conto definiti dalle Sezioni giurisdizionali regionali - Anni 2004-2015





Tabella 4 Sezioni giurisdizionali regionali - Giudizi definiti per materia

Anno	Materia 1	Materia 2	Materia 3
2004	1394	33.239	
2005	1.364	31.618	
2006	1.549	30.952	19.671
2007	1905	34.999	17.132
2008	1275	29.659	24.418
2009	1503	20927	36.113
2010	1381	20032	36.253
2011	1499	17959	37627
2012	2317	14.183	42.904
2013	2395	11.300	40.922
2014	1938	7.919	51.445
2015	2078	9.528	54.202

Relazione del Presidente della Corte dei conti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario (vari anni)

Tabella 5 Soggetti danneggiati in base alle Sentenze di appello in materia di responsabilità – Anno 2015



Nota: I dati sono stati estratti a cura del Gruppo di studi della Procura Generale sulla base delle sentenze pubblicate e rese disponibili sulla banca dati decisioni della Corte di conti dal 1/1/2015 al 15/1/2016


Fonte: Relazione del Procuratore generale Martino Colella in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016

Tabella 6- Risoluzione giudici d'appello e importi di condanna anno 2015

RIEPILOGO ANALISI RISOLUZIONE GIUDIZI E IMPORTI DI CONDANNA ANNO 2015																
SEZIONI GIURISDIZIONALI D'APPELLO	ALTRO	ASSOLUZIONE	AZIONE	CESSATA MATERIA	CONDANNA	CONDANNA PARZIALE	DICHIARAZIONE	DIFFERITO	IMPROCEDIBILITÀ	INAMMISSIBILITÀ	IRREGOLARITÀ	REVOCAZIONE	TOTALE PARZIALI	Totale quantum condanna	Totale quantum danno immagine	Totale spese giustiziarie
I Sezione Giurisdizionale Centrale Appello	7	27	0	1	89	5	0	0	0	1	0	4	134	€ 114.214.193,53	€ 185.294,14	€ 293.746,60
II Sezione Giurisdizionale Centrale Appello	6	13	2	2	48	23	0	1	0	6	2	1	104	€ 12.153.287,13	€ 38.000,00	€ 52.066,73
III Sezione Giurisdizionale Centrale Appello	4	30	0	2	75	11	0	2	1	3	5	5	138	€ 449.151.239,17	€ 257.606,63	€ 47.684,32
Sezione Giurisdizionale Appello Sicilia	4	3	0	1	31	1	1	1	1	5	1	1	50	€ 8.645.094,47	€ 256.011,59	€ 57.106,72
TOTALE	21	73	2	6	243	40	1	4	2	15	8	11	426	€ 584.163.814,30	€ 736.912,36	€ 452.604,37
TOTALE GENERALE													€ 585.353.331,03			


Fonte: Relazione del Procuratore generale Martino Colella in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016

Tabella 7- Importi conseguenti a sentenze di primo grado in materia di responsabilità




Fonte relazione procuratore generale Colella 2016

Tabella 8- Numero sentenze di condanna di primo grado




Fonte relazione procuratore generale Colella 2016

Tabella 9- Tipologia anno 2015 danno delle citazioni




Fonte relazione procuratore generale Colella 2016

Tabella 10 - Giudizi in materia pensionistica definiti dalle Sezioni centrali d'appello e dalla Sezione d'appello per la Regione Siciliana - Anni 2004-2015



Relazione del Presidente della Corte dei conti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario (vari anni)

Tabella 11- Giudizi in materia pensionistica definiti dalle Sezioni giurisdizionali regionali - Anni 2004-2015



Relazione del Presidente della Corte dei conti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario (vari anni)

Tabella 12- Giudizi di responsabilità e di conto presso le Sezioni centrali d'appello e Sezione d'appello per la Regione Siciliana - Anno 2015

Tipologia	Pendenti	Pervenuti	Definiti	Rimanenza
Istanza del Procuratore generale	473	148	107	514
Istanza di parte	2.368	845	920	2.293
Totale	2.841	993	1.027	2.811

Fonte: Relazione del Presidente della Corte dei conti, Dott. Raffaele Squitieri, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016

Tabella 13- Istanze di definizione ex art. 1 commi 231, 232, 233, legge 266/2005 presso le Sezioni centrali d'appello e Sezione d'appello per la Regione Siciliana - Anno 2015

Pendenti	Istanze presentate	Istanze accolte	Istanze rigettate o inammissibili
48	155	94	75

Fonte: Relazione del Presidente della Corte dei conti, Dott. Raffaele Squitieri, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016

Tabella 14- Giudizi in materia pensionistica presso le Sezioni centrali d'appello e Sezione d'appello per la Regione Siciliana - Anno 2015

Pendenti	Pervenuti	Definiti	Rimanenza
519	913	2.383	3.679

Fonte: Relazione del Presidente della Corte dei conti, Dott. Raffaele Squitieri, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016

Tabella 15- Giudizi di responsabilità e di conto presso le Sezioni giurisdizionali regionali - Anno 2015

Pendenti	Pervenuti	Definiti	Rimanenza
2.453	2.129	2.078	2.504

Fonte: Relazione del Presidente della Corte dei conti, Dott. Raffaele Squitieri, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016

Tabella 16- Giudizi in materia pensionistica presso le Sezioni giurisdizionali regionali - Anno 2015

Pendenti	Pervenuti	Definiti	Rimanenza
12.915	2.960	9.528	6.347

Fonte: Relazione del Presidente della Corte dei conti, Dott. Raffaele Squitieri, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016

Tabella 17- Attività svolta in materia di conti giudiziari

Pendenti	Pervenuti	Definiti	Rimanenza
380.473	67.396	54.202	393.667

Fonte: Relazione del Presidente della Corte dei conti, Dott. Raffaele Squitieri, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016

Tabella 18- Situazione del personale di magistratura al 2015

Situazione del personale di magistratura AL 31/12/2015

Controllo	Periferia	142	103	39	-27
	Centro	115	68	47	-41
Giurisdizione	Periferia	171	99	72	-42
	Centro	29	23	6	-21
PROCURA GENERALE		20	14	6	-30
PROCURE REGIONALI e PROCURA REGIONALE D'APPELLO REGIONE SICILIANA		129	98	31	-24
Totale	Periferia	442	300	142	-32
	Centro	164	105	59	-36
		606	405	201	-33

* Nota: La dotazione organica complessiva deve essere integrata, oltre che con il posto di Presidente della Corte dei conti anche con 3 posti di fuori ruolo istituzionale (Corte Costituzionale, INPS, INAIL) ed un posto attualmente disponibile

Le principali criticità

Le principali criticità della situazione attuale possono essere sintetizzate come segue:

- perimetro sostanziale e processuale della giurisdizione contabile determinato da norme pre-repubblicane;
- quadro normativo segnato da giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di cassazione e da soluzioni interpretative della stessa Corte dei conti;
- mancanza di coordinamento formale e sostanziale delle norme, disposizioni e prassi vigenti;
- il cosiddetto “rinvio dinamico” alla norme del processo civile “in quanto applicabili” ha prodotto margini di incertezza e applicazioni interpretative;
- se da un lato tali rinvii al processo civile hanno consentito adeguamenti della fase processuale, hanno tuttavia cristallizzato e reso in parte incoerente la fase preprocessuale del giudizio di responsabilità amministrativa, che non poteva trovare riscontro nel codice di procedura civile;
- permane una sostanziale differenza con il processo civile, retto dal principio dispositivo, per il quale il giudice è terzo fra le parti convenute e giudica sulle prove da queste portate, mentre l’istruttoria dei giudizi di responsabilità – che sono quelli di maggior rilievo per la natura degli interessi pubblici coinvolti – è affidata alle procure regionali della Corte dei conti, che svolgono le funzioni di pubblico ministero e che esercitano pregnanti poteri istruttori, ad esse attribuiti da specifiche norme, peraltro molto risalenti nel tempo e tipici del “processo inquisitorio”, quali, ad es. la chiamata in giudizio in corso di procedimento;
- ne è scaturito un sistema asimmetrico, nel quale la fase processuale è regolata da norme processuali civilistiche, “in quanto applicabili”, come già detto, mentre quella istruttoria e pre-processuale si è poggiata su norme pre-repubblicane, disorganiche e lacunose, per come interpretate e, appunto, cristallizzate, nelle prassi operative;
- genericità e indeterminatezza di alcune disposizioni relativa all’attività del pubblico ministero;
- asimmetrie evidenti tra possibilità e strumenti a disposizione del P.M. e dell’indagato nella fase preprocessuale;
- termini di prescrizione di fatto non definibili;
- mancanza di trasparenza e di tempestività nella procedura di archiviazione;
- conseguenti difficoltà a dare attuazione al principio costituzionale del “giusto processo” (art. 111 Costituzione);
- la cointestazione alla Corte dei conti di funzioni di controllo e della giurisdizione determina in talune circostanze asimmetrie informative nei confronti degli indagati ovvero comportamenti contraddittori delle Procure in contrasto con le risultanze di pregressi controlli collaborativi;
- livello insoddisfacente delle segnalazioni di danno da parte del dipendente pubblico, anche a fronte dell’obbligo di denuncia, in assenza di un adeguato sistema di tutela (istituto del “whistleblowing”);
- esecuzione delle sentenze di recupero del credito erariale esogena all’attività della Corte, ma diretta responsabilità delle amministrazioni pubbliche beneficiarie, che procedono con procedure macchinose, diverse, tale da rendere lo strumento privo dell’efficacia che normalmente assiste la riscossione del credito erariale;

- livelli di recupero dei crediti molto contenuto sull'ammontare delle condanne (un terzo ca.);
- mancanza di un sistema ordinario e paritetico di definizione agevolata del danno erariale, anche in funzione deflattiva e di maggiore certezza di introiti per l'erario;
- assenza di un effettivo sistema di garanzie sul recupero dei crediti;
- incertezza anche sull'ammontare effettivo dei crediti recuperati.

La legge delega

L'art. 20 della legge 7 agosto 2015 n.124 ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante **il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti**, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.

I principi e i criteri direttivi dettati dalla legge delega cui dovrà attenersi la normativa delegata sono, in sintesi, i seguenti:

- adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza costituzionale e della Corte di cassazione; l'adeguamento va coordinato con le norme del codice processuale civile, da considerare espressione di principi generali;
- disciplinare i giudizi tenendo conto degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi da tutelare, in base al principio di concentrazione ed effettività della tutela e nel rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo;
- ispirare le disposizioni processuali sulle azioni del pubblico ministero (PM) e sulle funzioni e attività del giudice e delle parti convenute a principi di semplificazione, razionalizzazione, trasparenza e riparto delle competenze;
- prevedere, per una sola volta e per un massimo di 2 anni, l'interruzione - con atto di costituzione in mora - del termine di prescrizione di 5 anni, ferma restando la sospensione del termine di prescrizione per la durata del processo: detto criterio introduce termini certi per la prescrizione;
- elevare il limite attuale (di 5.000 euro) per il "rito monitorio" previsto dall'art. 55 del TU del 1934 per gli atti dannosi di lieve entità patrimoniale; il limite va periodicamente aggiornato sulla base delle rilevazioni Istat;
- prevedere, nei giudizi di responsabilità amministrativa, l'introduzione di un rito abbreviato con riduzione dell'addebito, che permetta all'Erario, definendo il giudizio di primo grado, di incamerare rapidamente e in modo certo una somma di denaro, a titolo di risarcimento non superiore al 50% del danno economico imputato; l'accesso al rito abbreviato è condizionato dal parere favorevole del PM ed è precluso in caso di dolo del responsabile del danno; l'introduzione del rito abbreviato ha anche funzioni deflattive delle procedure (si riducono notevolmente i tempi sia delle procedure sia delle successive fasi di recupero dell'addebito);
- riordino della fase istruttoria secondo principi di equilibrio e trasparenza, in particolare: specificità e concretezza della notizia di danno erariale; pieno accesso agli atti dopo l'emissione dell'invito a dedurre; obbligatorietà dell'audizione personale del presunto responsabile; specificazione delle modalità di esercizio dei poteri del PM; formalizzazione dell'archiviazione; preclusione di chiamata in causa su ordine del giudice, in assenza di nuovi elementi, di un soggetto destinatario di archiviazione;³

³ Si tratta di vere innovazioni in quanto non esiste alcuna disposizione che preveda espressamente il diritto di accesso agli atti processuali mentre l'audizione del presunto responsabile del danno erariale è attualmente facoltativa, così come la comunicazione di archiviazione.

- unificazione delle norme sull'obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante; si tratta di norme che hanno anche funzioni esplicite di prevenzione;
- riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le disposizioni e i principi del codice di rito civile in relazione a specifici aspetti, che vengono dettagliatamente indicati;
- riordino e ridefinizione delle disposizioni sull'esecuzione di sentenze di condanna definitive al risarcimento del danno (riassetto delle misure cautelari a garanzia del credito erariale, con particolare attenzione al ruolo del P.M. contabile nella fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna, inclusione del credito erariale tra i crediti privilegiati);
- disciplinare chiaramente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti dalla Corte in sede di controllo ed elementi probatori producibili in giudizio;
- prevedere che i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità.

A tali principi si aggiungono quelli di ordine generale indicati dalla legge di semplificazione quali la definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia; il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; l'indicazione esplicita delle norme abrogate.

La legge delega ha, infine, stabilito che dalle nuove disposizioni processuali non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.

Le ragioni dell'intervento di codificazione.

Le ragioni della codificazione muovono dal richiamo all'art. 103, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce alla giurisdizione della Corte dei conti, le materie di contabilità pubblica e le altre materie specificate dalla legge.

Come si è già avuto modo di riferire, le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti risalgono a norme preunitarie dalle quali sono derivate le norme prerepubblicane che tuttora, in larga parte, segnano il perimetro, sostanziale e processuale, della giurisdizione contabile. Questo è stato rimodulato negli anni successivi da sporadici e frammentari interventi normativi e, soprattutto, anche per i profili sostanziali della responsabilità amministrativa, dalla riforma del 1994 (leggi 19 e 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni).

Tale quadro normativo nel corso degli anni è stato interessato dalla giurisprudenza costituzionale, dagli interventi della Suprema Corte di Cassazione – in tema di riparto delle giurisdizioni – e della stessa magistratura contabile, che in via interpretativa ha introdotto nel processo contabile, e nelle sue diverse declinazioni, i principi del cosiddetto “giusto processo”, pur se le norme processuali di riferimento erano comunque precedenti al novellato art. 111 della Costituzione.

I diversi giudizi davanti alla Corte, per ciò che concerne il relativo regime processuale, trovarono un assetto regolamentare con il R.D. n. 1038 del 1933, l'art. 26 del quale prevedeva un rinvio c.d. dinamico ai termini e alle norme del codice di procedura civile, “in quanto applicabili”.

E' naturale considerare che l'applicabilità o meno di istituti processuali civili implicasse di per sé margini di incertezza, incompatibili con le necessarie esigenze di certezza che devono informare un ordinato assetto processuale.

A parte ciò, se per un verso il rinvio alle norme del codice di procedura civile ha consentito gli adeguamenti recati dalle riforme che hanno riguardato nel tempo tale comparto, per altro verso lo stesso rinvio a regole processuali civili ha, per così dire, cristallizzato in prassi operative la fase preprocessuale del giudizio di responsabilità amministrativa. Infatti tale fase non poteva trovare alcun riscontro nel codice di procedura civile.

La ragione di ciò sta nel fatto che il processo civile è un processo tra parti private, retto dal principio dispositivo, mentre l'istruttoria dei giudizi di responsabilità – che sono quelli di maggior rilievo per la natura degli interessi pubblici coinvolti – è affidata alle procure regionali della Corte dei conti, che svolgono le funzioni di pubblico ministero, e che esercitano pregnanti poteri istruttori, ad esse attribuiti da specifiche norme, peraltro molto risalenti nel tempo.

Ne è scaturito un sistema asimmetrico, nel quale la fase processuale è regolata da norme processuali civilistiche, "in quanto applicabili", come già detto, mentre quella istruttoria e preprocessuale si è poggiata su norme risalenti, disorganiche e lacunose, per come interpretate e, appunto, cristallizzate, nelle prassi operative.

In questo contesto sono apparse talvolta sacrificate, proprio nella fase istruttoria e preprocessuale che viceversa dovrebbe caratterizzarsi per una più accentuata attenzione alle stesse, le garanzie della difesa.

Appaiono dunque evidenti le ragioni di ordine formale e sostanziale sottese alla necessità di pervenire ad una codificazione che avesse l'obiettivo di dettare una disciplina attualizzata e moderna per la tutela delle ragioni dell'Erario senza tuttavia perdere di vista le fondamentali esigenze difensive del presunto responsabile.

Il Legislatore delegante ha inteso valorizzare lo strumento codicistico. Una codificazione richiede tuttavia un periodo adeguato di ricognizione delle norme e della giurisprudenza, ricostruzione, confronto con i soggetti pubblici a vario titolo interessati, al fine di apprestare un sistema di regole chiare, univoche e ben coordinate. E soprattutto richiede una verifica di impatto della regolazione postuma, "sul campo", in particolare in ragione della innovatività degli istituti introdotti.

In questa logica si è mosso il legislatore delegato, pur nella ristrettezza dei tempi in ragione della complessità della materia; consapevole della possibilità, opportunamente prevista dalla delega, di intervenire con correttivi entro due anni dall'entrata in vigore del codice: termine congruo per testare l'efficacia delle novità del sistema preprocessuale e della chiarezza di regole di quello processuale.

B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo

Obiettivo generale

La finalità generale dell'intervento, nel rispetto dei principi di delega, è quella di realizzare un processo equilibrato, in grado di rafforzare le esigenze di tutela effettiva dell'Erario (in considerazione del prevalente carattere risarcitorio del giudizio di responsabilità amministrativa) e i conseguenti effetti di deterrenza conseguenti l'esecuzione della sanzione, contemperandole con il rispetto dei principi del giusto processo e delle garanzie difensive, in ogni momento del procedimento.

Obiettivi specifici

In vista del raggiungimento di tale finalità generale, l'intervento persegue, in particolare, i seguenti obiettivi specifici (di breve-medio-termine):

I) sistematizzare, semplificare in modo sostanziale e dare certezza al quadro normativo, raccogliendo in un unico testo tutte le disposizioni processuali della giurisdizione contabile e mettendo a fattor comune un insieme di principi generali applicabili alle varie tipologie di procedimenti davanti alla Corte dei conti, senza vanificarne e disperderne le peculiarità di disciplina;

II) rafforzare le garanzie della difesa, assicurando una partecipazione piena e consapevole dei presunti responsabili, anche nella fase istruttoria e preprocessuale, e introdurre nel giudizio di responsabilità i principi del c.d. "giusto processo", anche rimuovendo gli elementi del cosiddetto "processo inquisitorio", a tutela sia della terzietà del giudice che della certezza delle posizioni dei presunti responsabili;

III) stabilire termini certi per la prescrizione e trasparenza e tempestività nella procedura di archiviazione;

IV) assicurare la necessaria coerenza tra pareri resi in sede di controllo e in via consultiva e azioni in sede giurisdizionale;

V) incentivare le segnalazioni di illecito amministrativo dannoso assicurando adeguata tutela al dipendente pubblico segnalante;

VI) aumentare l'effettività della giurisdizione di responsabilità e dei diritti dell'erario all'incameramento risarcitorio, mediante un rafforzamento delle procedure di esecuzione dei titoli giudiziali di condanna emessi, anche mediante rito abbreviato con riduzione dell'importo risarcitorio (sistema ordinario e paritetico di definizione agevolata del danno), e attività potenziate di vigilanza e monitoraggio del P.M. sull'esecuzione da parte delle Amministrazioni danneggiate.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli obiettivi di sistematizzazione del quadro normativo e di rafforzamento delle garanzie di difesa si prestano a verifiche di tipo prevalentemente qualitativo e potranno essere monitorati mediante valutazioni da parte di operatori del settore da realizzare nell'ambito della VIR (cfr. sez. 7.E).

Tuttavia, una *proxy* dell'efficacia dell'intervento rispetto al secondo obiettivo (rafforzamento garanzie di difesa) è rappresentato dal numero di archiviazioni disposte dalle procure regionali, quale misura indiretta del grado di partecipazione dei presunti responsabili nella fase antecedente la notifica dell'atto di citazione. Altra *proxy* è rappresentata dai casi archiviati per difetto dei necessari requisiti di specificità e concretezza, nonché dalle indagini suppletive svolte su solo input delle parti già coinvolte dopo l'invio dell'invito a dedurre.

Quanto al terzo obiettivo, gli indicatori da rilevare sono quelli relativi alle proroghe concesse e alle prescrizioni intervenute nonché indicatori atti a rilevare i tempi di archiviazione in relazione alla conclusione delle relative procedure e delle conseguenti comunicazioni.

Quanto al quarto obiettivo, l'indicatore da rilevare è quello relative alle procedure archiviate per la fattispecie evocata nell'obiettivo.

Per il quinto obiettivo l'indicatore è il numero di denunce/segnalazioni da parte di dipendenti pubblici.

L'obiettivo dell'aumento dell'effettività della giurisdizione di responsabilità potrà essere verificato sulla base del rapporto tra somme recuperate e ammontare delle condanne per danno erariale e del numero e dell'importo recuperato dalle procedure agevolate.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

I soggetti pubblici destinatari dell'intervento sono rappresentati dagli uffici giudicanti e requirenti della Corte dei conti (a livello centrale e regionale), dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti di tipo contabile, dai soggetti presunti responsabili e dai relativi difensori.

SEZIONE 2 – LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

La legge delega ha previsto l'istituzione di una commissione per la stesura dell'articolato presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, magistrati ordinari, rappresentanti dell'Avvocatura generale dello Stato, dirigenti dello Stato e degli enti locali, esponenti del mondo accademico e forense.

La commissione, sin dall'inizio dei lavori ha ritenuto di strutturarsi in sottocommissioni, con adesione volontaria dei vari membri in ragione delle specificità professionali ed attitudini di ciascuno.

I lavori si sono conclusi con la condivisione della bozza di articolato da sottoporre all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (“Opzione zero”)

L'opzione zero non è percorribile in quanto l'intervento normativo è reso necessario dalla attuazione della delega di cui all'articolo 20, Legge 7 agosto 2015, n 124.

In ogni caso, dal punto di vista sostanziale, l'opzione zero comporterebbe il permanere delle criticità sopra evidenziate (cfr. Sezione 1, lett. A), non consentendo il conseguimento degli obiettivi indicati al punto c) della Sezione 1.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Ferma restando la sistematizzazione operata mediante la raccolta in un unico testo di tutte le disposizioni sinora sparse in varie e risalenti fonti, è stata realizzata una semplificazione sostanziale mettendo a fattor comune un insieme di principi generali applicabili alle varie tipologie di procedimenti davanti alla Corte dei conti, senza vanificarne e disperderne le peculiarità di disciplina.

Di seguito si illustrano, in sintesi, le principali novità introdotte⁴ – ad esclusione delle disposizioni di mera attuazione dei criteri di delega – dando conto delle più rilevanti opzioni alternative esaminate dalla Commissione nel corso dell'istruttoria, laddove individuate.

1) Principi generali

- Venir meno dei caratteri inquisitori del processo, che erano espressi, in particolare, dall'esercizio del c.d. potere sindacatorio in forza del quale, ad esempio, l'integrazione del contraddittorio poteva avvenire prescindendo dai necessari passaggi preliminari difensivi e in deroga alla titolarità del diritto d'azione in capo al Procuratore contabile.

Al riguardo, è stata esaminata la seguente **alternativa**:

- nessuna disciplina, essendo scontato che il diritto di difesa non può essere leso da chiamate iussu iudicis che trasformano l'atto di citazione da parte del Pubblico ministero contabile nella mera vocatio in jus, alla stregua di un testimone. Tale opzione è stata scartata per dare certezza al principio, talvolta impropriamente disatteso;
- lettura della delega in senso solo letterale, applicando la preclusione alla chiamata iussu iudicis ai soli casi di soggetto destinatario di formale archiviazione, con ciò generando palese disparità di trattamento tra chi, almeno prima facie, è stato ritenuto potenzialmente responsabile, sì da essere destinatario di invito a dedurre (atto pregiudiziale necessario perché si addivenga ad archiviazione) e chi a seguito di specifiche indagini è stato giudicato talmente estraneo alla fattispecie dannosa da non essere destinatario nemmeno di suddetto invito a dedurre.
- Previsione, per ogni atto del giudice e del pubblico ministero, dell'obbligo di motivazione a pena di nullità.

2) Denuncia di danno e attività istruttoria del pubblico ministero

- Svolgimento, da parte del P.M., di accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata come presunto autore del danno, oltre a quelli utili al fine di acquisire elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale. L'attività istruttoria del P.M. contabile successiva all'invito a dedurre deve trovare fondamento nelle argomentazioni difensive acquisite in sede di controdeduzioni o di audizione personale dell'invitato. In sostanza, è preclusa un'attività istruttoria di iniziativa post invito a dedurre, affinché quest'ultimo costituisca un momento di ineludibile garanzia informativa per il presunto responsabile, diversamente esposto a supplementi istruttori ad libitum (principio che trova il proprio corollario nella corrispondenza tra atto di citazione e invito a dedurre, che egualmente garantisce la messa a

⁴ Per una descrizione puntuale si rinvia alla Relazione illustrativa.

disposizione del quadro probatorio nella fase preistruttoria e allo scopo di potersi agevolmente difendere).

Al riguardo, è stata esaminata la seguente **alternativa**:

- inserimento di specifiche tutele in ordine all'assistenza "tecnica" (non necessariamente legale) agli atti istruttori per il soggetto che, a volte per mera casualità, ne viene coinvolto. Tale opzione è stata scartata in quanto avrebbe imposto a tali soggetti – che non sono in alcun modo "parti" in senso processuale o soggetti necessitanti di difesa – oneri difensivi aggiuntivi, peraltro connotando loro in anticipo e del tutto indebitamente di un'aura di inesistente responsabilità al momento dell'effettuazione dell'atto.
- Previsione, nell'ambito delle audizioni personali di persona informata, che la persona, se lo ritiene, possa farsi assistere da difensore di fiducia. Il soggetto sottoposto ad audizione, pur avendo l'obbligo di presentarsi e di rispondere alle domande, non ha l'obbligo a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità. In tale ultimo caso, deve essere avvertito, a pena di nullità, che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione, che è rinviata a nuova data.
- Introduzione di una disciplina a tutela della riservatezza della fase istruttoria.
- Introduzione di criteri di territorialità in merito alle attività delegate a dirigenti e funzionari dell'amministrazione.
- Specificazione del contenuto necessario dell'invito a dedurre, elevazione del termine minimo per controdedurre (dagli attuali trenta ai previsti quarantacinque), previsione per la quale successivamente all'invito a dedurre non sono ammesse ulteriori attività istruttorie, "salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni".

In merito a quest'ultimo punto, è stata esaminata la seguente **alternativa**:

- interruzione senza eccezioni delle attività di indagine successivamente all'invito a dedurre. È stato valutato che tale opzione avrebbe compromesso le esigenze di difesa delle parti e ancor più l'interesse superiore dell'accertamento della verità.
- In merito alla questione delle **denunce anonime**, è stata preferita l'opzione zero, ovvero l'assenza di una disciplina esplicita, essendo gli anonimi riconducibili alla dicitura di "notizia di danno comunque acquisita", purché, ovviamente, sempre filtrata dalla necessaria sussistenza degli elementi di garanzia della concretezza e specificità dei contenuti. La scelta di non introdurre una disciplina esplicita degli anonimi deriva anche dalla volontà di conformare indirettamente il dettato normativo alle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", contenute nella determina dell'ANAC n.6 del 28 aprile 2015, e all'attuale Piano Nazionale Anticorruzione⁵, che prevede nell'All.1, par. B.12.1, "*... che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati*".

3) Attività preprocessuali di parte

⁵ Piano Nazionale Anticorruzione approvato l'11 settembre 2013 dall'Autorità nazionale anticorruzione, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012.

- Previsione, al fine di consentire al presunto responsabile già nella fase processuale la più ampia difesa, del diritto del destinatario dell'invito a dedurre di visionare ed estrarre copia di tutti i documenti inseriti nel fascicolo istruttorio.
- Non ammissione di ulteriori attività istruttorie, dopo l'emissione dell'invito a dedurre, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni, esclusivamente nell'interesse di esigenze istruttorie difensive.
- Previsione, in caso di diniego all'accesso o decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento espresso, che il destinatario dell'invito a dedurre possa chiedere al pubblico ministero l'esibizione di atti e il sequestro di documenti.

4) Rapporti tra attività di controllo e giudizio di responsabilità

- Codifica normativa del punto di equilibrio raggiunto dalla giurisprudenza costituzionale in merito alle connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio. In particolare, si stabilisce che i fatti dai quali possono derivare responsabilità erariali, così come appresi e conosciuti dai magistrati assegnati alle sezioni ed agli uffici di controllo, costituiscono l'oggetto di uno specifico "onere di segnalazione", posto in capo ai medesimi magistrati, nei confronti delle competenti Procure Regionali. I medesimi fatti, invece, non possono mai assumere il valore di prova di un danno erariale, prova che, al contrario, deve essere sempre dimostrata e scrutinata solo all'interno del medesimo giudizio.

5) Chiamata in giudizio nel giudizio di responsabilità

- Esclusione della possibilità di chiamata in giudizio del soggetto nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione o la cui posizione in sede istruttorie sia stata comunque valutata estranea alla causazione del fatto dannoso, salvo che emergano fatti nuovi e che tali fatti consistano in fatti sopravvenuti ovvero preesistenti, ma dolosamente occultati, e ne sussistano motivate ragioni.
- Previsione che la citazione con cui si attua la chiamata in giudizio debba essere comunque preceduta da invito a dedurre.
- Contestuale presenza a giudizio dei soggetti responsabili, a maggior ragione ove si tratti di giudizio nei riguardi di più parti (litisconsorzio). Ove tuttavia ciò non fosse avvenuto per diversa configurazione delle risultanze istruttorie da parte del Pubblico ministero, il giudice, non potendo procedere alla chiamata in giudizio, tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.

6) Azioni a tutela del credito erariale

- Previsione della reclamabilità dei provvedimenti cautelari, con particolare riguardo ai sequestri.
- Previsione di una cauzione o fideiussione bancaria in luogo del sequestro.

7) Riti speciali

- Riforma del rito abbreviato, consentendo la definizione del giudizio di responsabilità, sia immediatamente in primo grado, che in appello. Graduazione progressiva della percentuale della definizione: sino al 50% del danno quantificato nell'atto di citazione al primo grado di

giudizio; sino al 70%, ancora del danno quantificato nell'atto di citazione, qualora il rito abbreviato si perfezioni in appello.

- Elevazione del limite di somma per il rito monitorio dagli attuali € 5.000 a € 10.000

8) I giudizi di conto

- Introduzione dell'anagrafe degli agenti contabili.
- Trasmissione per via telematica dei conti giudiziali.
- Disciplina più dettagliata del c.d. giudizio per resa di conto.
- Previsione di un decreto del presidente della sezione che all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, fissa le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi.

9) Esecuzione delle sentenze di condanna e privilegio dei crediti erariali

- Potenziamento delle attività di vigilanza e monitoraggio costante da parte del pubblico ministero contabile. Il pubblico ministero, senza che ciò comporti alcuna "cogestione" delle procedure, potrà supportare l'azione amministrativa attraverso accertamenti patrimoniali od altre istruzioni impartibili a richiesta.

In merito a quest'ultimo punto, è stata esaminata la seguente **alternativa**:

- Attribuzione al pubblico ministero contabile della titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione e non di un mero ruolo di supporto dell'azione amministrativa. Tale opzione ha dovuto confrontarsi con due diversi limiti di carattere ordinamentale generale: da un lato, la competenza giurisdizionale in tema di esecuzione forzata si radica innanzi al giudice ordinario, sicché è inattuabile una intestazione diretta dell'azione per espropriazione forzata al pubblico ministero contabile; dall'altro, appare di difficile attuazione la previsione di un'interferenza cogente nell'esercizio di attività spiccatamente amministrative – e, dunque, assistite da riserva di amministrazione – quali le opzioni tra le varie ed assentite modalità di recupero del credito erariale.
- Regolazione espressa della possibilità, a richiesta, di rateizzare il debito, presidiata da decadenza dal beneficio in caso di mancato versamento anche di una sola rata.
- In attuazione dell'esplicita e puntuale indicazione di delega, attribuzione al credito erariale di un maggior grado di preferenza, collocandolo dopo quelli elencati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA, PROPOSTA E VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

In via preliminare, occorre sottolineare che tra i principali effetti dell'intervento vi è l'estensione dei **principi del giusto processo e della parità di trattamento delle parti ai procedimenti di tipo contabile**. Il conseguente rafforzamento dei diritti della difesa e l'attuazione del principio di garanzia che vuole l'accertamento della verità storica quale valore assoluto anche nella tutela delle ragioni dell'erario, costituiscono benefici collettivi assicurati dall'attuazione della riforma.

Il provvedimento assicura, inoltre, un maggiore equilibrio tra le esigenze di accertamento del danno erariale e le garanzie di difesa del presunto responsabile. Ad esempio, in relazione alle audizioni personali, da un lato, si prevede l'obbligo di aderire all'invito del P.M. a sottoporsi ad audizione personale, si rafforza oggettivamente l'attività accertativa e dall'altra, si prevede l'impossibilità di procedere ad audizione del presunto responsabile in assenza del difensore di fiducia e la sanzione della nullità in caso di violazione di tale ultima prescrizione, si rafforzano oggettivamente le garanzie di difesa.

Ulteriori benefici collettivi assicurati dalla riforma derivano sia dai maggiori introiti prevedibili per l'erario, conseguenza delle misure per rendere effettivo il risarcimento, sia dagli effetti di deterrenza e quindi dalla prevedibile diminuzione dei reati nel lungo periodo, conseguenti la maggiore effettività del risarcimento e il rafforzamento della tutela del denunciante.

Ciò premesso, è possibile individuare effetti specifici per le seguenti categorie di destinatari:

1) Presunti responsabili e responsabili

- **Maggiori garanzie nella fase istruttoria e preprocessuale**, grazie a un complesso di interventi quali: l'introduzione dell'obbligo di motivazione di ogni atto del giudice e del pubblico ministero (cfr. Sezione 4, punto 1); la previsione dello svolgimento, da parte del PM, di accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona individuata come presunto autore del danno; l'introduzione della facoltà di assistenza difensiva nelle audizioni personali; l'esplicitazione obbligatoria degli elementi essenziali dei fatti nell'invito a dedurre (cfr. Sezione 4, punto 2); la garanzia dei diritti della difesa nell'utilizzo di notizie e dati acquisiti dalla Corte nell'ambito delle funzioni di controllo (cfr. Sezione 4, punto 4); la riduzione dei rischi di subire danni all'immagine e alla reputazione derivante dalle disposizioni in tema di riservatezza della fase istruttoria (cfr. Sezione 4, punto 2).

Sempre nell'ambito degli interventi a tutela della difesa nella fase preprocessuale, va segnalata la previsione (cfr. Sezione 4, punto 3) per cui, dopo l'invito a dedurre, il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione e può depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti; al tempo stesso, viene stabilito che, successivamente all'invito a dedurre, il PM può svolgere ulteriori accertamenti solo sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni per esigenze istruttorie difensive. Quest'ultima disposizione, da leggere in chiave rigorosamente garantista, prevede che l'impulso all'attività integrativa da parte del PM debba essere di matrice difensiva, in quanto ricavabile da indicazioni dei presunti responsabili che giustificano approfondimenti ulteriori, eventualmente anche nei confronti di altro destinatario di invito a dedurre.

- **Maggiori garanzie nella fase processuale**, grazie a un complesso di interventi quali:
 - o Preclusione di chiamata in giudizio su ordine del giudice. Solo in presenza di nuovi elementi e di motivate ragioni il giudice trasmette gli atti al PM per le valutazioni di competenza;
 - o Preclusione di chiamata in giudizio dei soggetti già destinatari di archiviazione e dei soggetti per i quali nel corso dell'attività istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre sia già stata valutata l'estraneità al fatto dannoso, salvo che i nuovi elementi segnalati consistano in fatti sopravvenuti ovvero preesistenti, ma dolosamente occultati (cfr. Sezione 4, punto 5).
 - o Previsione in ogni caso, dell'invito a dedurre prima della citazione in giudizio (cfr. Sezione 4, punto 5).
- **Maggiore effettività del risarcimento del danno** (cfr. Sezione 4, punto 9).

2) Corte dei Conti

- Maggiore certezza delle procedure, con particolare riferimento alla fase preprocessuale del giudizio di responsabilità amministrativa, mediante codificazione di aspetti in precedenza non normati e affidati a prassi operative e alla produzione giurisprudenziale della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori.
- Rafforzamento dell'attività accertativa, mediante la specificazione dei poteri del PM, la riduzione del rischio di "fughe di notizie" connesso alle disposizioni in materia di riservatezza, l'obbligo di presentazione dei soggetti sottoposti ad audizione (cfr. Sezione 4, punto 2).
- Riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti di primo grado svolti con rito abbreviato e con procedimento monitorio, con effetti deflattivi sui procedimenti di appello (cfr. Sezione 4, punto 7).
- Maggiore efficacia dell'azione in materia di giudizi di conto grazie all'individuazione di priorità nel calendarizzare l'esame dei conti depositati da agenti contabili (cfr. Sezione 4, punto 4).
- Aumento dei carichi di lavoro conseguente all'introduzione di nuove fattispecie di giudizi incidentali, legata all'introduzione della reclamabilità degli atti e dei provvedimenti cautelari (cfr. Sezione 4, punti 1 e 6), nonché alla attività di sorveglianza e monitoraggio sull'esecuzione delle sentenze (cfr. Sezione 4, punto 9).
- Possibile aumento, per alcuni procedimenti, dei tempi di conclusione a seguito delle maggiori garanzie assicurate alla difesa nella fase istruttoria e pre-processuale (cfr. Sezione 4, punti 2 e 3).

3) Erario

- Prevedibile aumento del tasso di riscossione dei crediti erariali, grazie al potenziamento delle attività di vigilanza e monitoraggio del PM e all'attribuzione a tali crediti di un maggior grado di preferenza rispetto al passato (cfr. Sezione 4, punto 9)
- Limitazione degli oneri derivanti dal coinvolgimento dei dirigenti e funzionari dell'amministrazione in attività istruttoria per danno erariale e riduzione delle spese per trasferte, conseguente all'individuazione di criteri di territorialità in merito alle attività delegate (cfr. Sezione 4, punto 2)

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Non sono previsti effetti specifici per le PMI.

C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotto eliminati a carico di cittadini e imprese

Non sono previsti nuovi oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

L'intervento comporterà prevedibilmente: un aumento dei giudizi incidentali, tanto in primo che in secondo grado; possibili allungamenti dei tempi e delle attività relative ai giudizi, conseguenza delle maggiori garanzie per la difesa, che potrebbero essere controbilanciati dai benefici indotti dal maggior ricorso a procedure con rito abbreviato; un aumento dell'attività di monitoraggio e sorveglianza sulla esecuzione delle sentenze.

Una condizione in grado di influenzare in modo significativo gli effetti dell'intervento potrà essere rappresentata dalla capacità della Corte di far fronte ai maggiori carichi di lavoro che ne deriveranno. In merito, va considerato che l'attuale tasso di vacanze di organico della magistratura contabile è di circa il 33%⁶.

Inoltre, soprattutto in una prima fase, l'effettiva attuazione dell'intervento dipenderà dalla capacità dei magistrati contabili, requirenti e giudicanti – nonché, in misura minore, del personale amministrativo della Corte – di adeguare alla nuova disciplina lo svolgimento dei procedimenti e le modalità di formazione degli atti. Al fine di favorire la realizzazione di tali condizioni, sono già in via di definizione presso la Corte opportuni interventi di carattere formativo.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il provvedimento, in termini generali, non presenta profili di diretta incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese. Altresì è suscettibile di aumentare la fiducia nel sistema giudiziario (soprattutto quella dei destinatari indiretti), garantendo una maggiore efficienza ed efficacia della giustizia, con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia anche a livello internazionale.

In ogni modo, nello specifico, il provvedimento:

- Non comporta restrizioni all'accesso sul mercato e non limita il numero o la tipologia dei fornitori di beni o servizi;
- Non riduce in alcun modo le possibilità competitive dei fornitori *end users* del provvedimento stesso;
- Non riduce gli incentivi dei fornitori di beni e servizi a competere sul mercato.

⁶ Più in particolare, come si evince dai dati riportati nella Relazione del Presidente della Corte dei conti, Dott. Raffaele Squitieri, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016, i posti vacanti in procura sono attualmente 31 nelle sezioni regionali (a fronte di un organico di 129) e 6 al centro (a fronte di un organico di 20), mentre i posti vacanti nella giurisdizione sono 72 nelle sezioni regionali (a fronte di un organico di 171) e 6 al centro (a fronte di un organico di 29).

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

La Corte dei conti è il soggetto responsabile dell'attuazione del provvedimento, che sarà implementato attraverso i suoi magistrati requirenti e giudicanti, e il supporto del suo personale amministrativo.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione in merito all'intervento, perché comunque diretto a soggetti specializzati (magistrati, avvocati). Il testo sarà diffuso in rete attraverso il sito web della Corte dei conti.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

E' prevista un'attività di controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio e i dati ricavati serviranno a valutarne l'efficienza e l'efficacia, in coerenza con quanto previsto alle sezioni 1B e C.

Il monitoraggio sarà attuato verificando le informazioni raccolte nei termini che seguono. Vale ricordare come l'elenco che segue non sia esaustivo e vada affinato, tenendo conto della concreta attuazione del provvedimento. Altresì, lo stesso vale per quanto concerne i target che dovranno assumere gli indicatori. In particolare:

- Valutazioni di carattere qualitativo da parte di operatori del settore (di cui alla sezione 1d.) per verificare il grado di omogeneità delle procedure nella fase processuale e istruttoria.
- Verifiche di tipo prevalentemente qualitativo mirate a rilevare il numero di archiviazioni disposte dalle procure regionali, quale misura indiretta del grado di partecipazione dei presunti responsabili nella fase antecedente la notifica dell'atto di citazione. In sede di attuazione sarà possibile focalizzare meglio questo aspetto, tenendo conto di argomenti quali la numerosità di audizioni, e di inviti a dedurre. Tale attività serve a verificare l'aumento delle garanzie alla difesa.

Andranno monitorati i parametri atti a definire gli indicatori di risultato illustrati nella sezione 1C.

E' inoltre necessario rilevare in modo confrontabile e statisticamente significativo, anche ai fini VIR: i tempi medi dei procedimenti nei diversi gradi; la durata dei processi; l'intero set di indicatori elementari necessari per qualificare e descrivere l'attività giurisprudenziale della Corte (es. tipologie di illecito ponderate per importo e geografia territoriale; tipologie di ente ponderate per importo e geografia territoriale ; sequestri conservativi ordinati, per tipologie di illecito e articolazione territoriale; completa descrizione dei recuperi per tipologie e geografia territoriale, ecc.).

Infine, si segnala la necessità di ricostruire, per tutti gli indicatori, semplici o complessi, individuati o da individuare ad avvio dell'intervento, la *base line*, indispensabile per descriverne l'evoluzione.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio. In particolare, il provvedimento è attuazione di una delega che soggiace alla ristrettezza dei tempi per

l'attuazione della delega stessa, pur alla presenza di un'evidente complessità della materia. In ragione di ciò, l'analisi d'impatto spinge a rendere operativa la possibilità, opportunamente prevista dalla delega, di intervenire con correttivi entro due anni dall'entrata in vigore del codice: termine congruo per testare l'efficacia delle novità del sistema preprocessuale e della chiarezza delle regole della componente processuale.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della V.I.R.

Per l'attuazione del provvedimento si è inteso valorizzare lo strumento "codicistico". Per sua natura, la codificazione richiede un periodo adeguato di ricognizione delle norme e della giurisprudenza, un'attività di confronto con i destinatari di cui al punto 1D., per apprestare un sistema di regole chiare, univoche e ben coordinate. E soprattutto richiede una verifica d'impatto della regolazione, "sul campo", e questo con particolare riferimento e in ragione della innovatività degli istituti introdotti.

Il provvedimento sarà quindi sottoposto a VIR, con la quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti, in coerenza con la sezione 1B:

- Codificazione. In particolare, sistematizzare il quadro normativo, raccogliendo in un unico testo tutte le disposizioni processuali della giurisdizione contabile e mettendo a fattor comune un insieme di principi generali applicabili alle varie tipologie di procedimenti davanti alla Corte dei conti, senza vanificarne e disperderne le peculiarità di disciplina;
- Garanzie alla difesa. Rafforzamento delle garanzie della difesa, assicurando una partecipazione piena dei presunti responsabili, anche nella fase istruttoria e preprocessuale, e introduzione nel giudizio di responsabilità dei principi del c.d. "giusto processo";
- Certezza sui tempi. Termini certi per la prescrizione;
- Garanzie di trasparenza e tempestività nella procedura di archiviazione;
- Coerenza dei pareri. Assicurare la necessaria coerenza tra pareri resi in sede di controllo e in via consultiva e azioni in sede giurisdizionale;
- Tutela del denunciante e aumento delle denunce di illecito amministrativo dannoso;
- Tutela effettiva dell'erario. Aumentare l'effettività della giurisdizione di responsabilità e dei diritti dell'erario all'incameramento risarcitorio, mediante un rafforzamento delle procedure di esecuzione dei titoli giudiziali di condanna emessi, anche mediante rito abbreviato con riduzione dell'importo risarcitorio, e attività potenziate di vigilanza e monitoraggio del P.M. sull'esecuzione da parte delle Amministrazioni danneggiate

* * *

Indice tabelle

Tabella 1 - Giudizi di responsabilità e di conto definiti dalle Sezioni centrali d'appello e dalla Sezione d'appello per la Regione Siciliana - Anni 2004-2015	4
Tabella 2 Sezioni d'appello - Giudizi definiti per materia	4
Tabella 3 Grafico X - Giudizi di responsabilità e di conto definiti dalle Sezioni giurisdizionali regionali - Anni 2004-2015.....	5
Tabella 4 Sezioni giurisdizionali regionali - Giudizi definiti per materia.....	5
Tabella 5 Soggetti danneggiati in base alle Sentenze di appello in materia di responsabilità – Anno.....	6
Tabella 6- Risoluzione giudizi d'appello e importi di condanna anno 2015	6
Tabella 7- Importi conseguenti a sentenze di primo grado in materia di responsabilità.....	7
Tabella 8- Numero sentenze di condanna di primo grado	7
Tabella 9- Tipologia anno 2015 danno delle citazioni	8
Tabella 10 - Giudizi in materia pensionistica definiti dalle Sezioni centrali d'appello e dalla Sezione d'appello per la Regione Siciliana - Anni 2004-2015	8
Tabella 11- Giudizi in materia pensionistica definiti dalle Sezioni giurisdizionali regionali - Anni 2004-2015.....	9
Tabella 12- Giudizi di responsabilità e di conto presso le Sezioni centrali d'appello e Sezione d'appello per la Regione Siciliana - Anno 2015.....	9
Tabella 13- Istanze di definizione ex art 1 commi 231, 232, 233, legge 266/2005 presso le Sezioni centrali d'appello e Sezione d'appello per la Regione Siciliana - Anno 2015	9
Tabella 14- Giudizi in materia pensionistica presso le Sezioni centrali d'appello e Sezione d'appello per la Regione Siciliana - Anno 2015.....	9
Tabella 15- Giudizi di responsabilità e di conto presso le Sezioni giurisdizionali regionali - Anno 2015	10
Tabella 16- Giudizi in materia pensionistica presso le Sezioni giurisdizionali regionali - Anno 2015	10
Tabella 17- Attività svolta in materia di conti giudiziari	10
Tabella 18- Situazione del personale di magistratura al 2015	10

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione

Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

emana il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Approvazione del codice e delle disposizioni connesse)

1. È approvato il codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Sono altresì approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2 nonché le norme transitorie e le abrogazioni di cui all'allegato 3.

ART. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE

**PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE**

**CAPO I
Principi generali**

**ART. 1
(Ambiti della giurisdizione contabile)**

1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all'erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica.
2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nella materie specificate dalla legge.
3. La giurisdizione della Corte dei conti è esercitata dai giudici contabili secondo le norme del presente codice.

**ART. 2
(Principio di effettività)**

1. La giurisdizione contabile assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

**ART. 3
(Principio di concentrazione)**

1. Nell'ambito della giurisdizione contabile, il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile.



ART. 4
(Giusto processo)

1. Il processo contabile attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione.
2. Il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

ART. 5
(Dovere di motivazione e sinteticità degli atti)

1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni atto del pubblico ministero sono motivati.
2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

ART. 6
(Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività)

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. I decreti di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri, per l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalità di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonché le specifiche per la formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilità soggettiva, integrità dei contenuti e riservatezza dei dati personali.
4. Il pubblico ministero contabile può effettuare, in conformità ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri.
5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.



ART. 7
(Disposizioni di rinvio)

1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III del presente codice che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.
2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.

CAPO II
Organi

ART. 8
(Organi della giurisdizione contabile)

1. La giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.

ART. 9
(sezioni giurisdizionali regionali)

1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale.
2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e Bolzano decidono con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo. In materia di ricorsi pensionistici, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico.
3. La sezione giurisdizionale regionale per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige con sede in Trento e la sezione giurisdizionale regionale per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige con sede in Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.



ART. 10
(Sezioni giurisdizionali di appello)

1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l'intervento di cinque magistrati di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di assenza o impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità nel ruolo.
2. All'inizio di ciascun anno giudiziario, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione delle cause tra le sezioni centrali di appello, nel rispetto del criterio di rotazione.

ART. 11
(sezioni riunite)

1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione delle sezioni giurisdizionali d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica nelle materie sottoposte alla giurisdizione contabile.
2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da altro presidente di sezione. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.
3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali d'appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore generale.
4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresì sui regolamenti di competenza avverso le ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito del giudizio e avverso i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo.
5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, con decreto presidenziale all'inizio dell'anno giudiziario.
6. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:
 - a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;
 - b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT;



c) in materia di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche;

d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali;

e) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.

7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra i consiglieri componenti il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e in sede di controllo individuati, sulla base di criteri predeterminati, con decreto presidenziale all'inizio dell'anno giudiziario.

ART. 12

(Ufficio del pubblico ministero)

1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.

2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.

3. Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali e, questi ultimi, quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.

CAPO III

Giurisdizione

ART. 13

(Momento determinante la giurisdizione)

1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

ART. 14

(Questioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone)

1. Sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.



ART. 15
(Difetto di giurisdizione)

1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio.
2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

ART. 16
(Regolamento preventivo)

1. Nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.
2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste dal pubblico ministero le misure cautelari di cui al Titolo II della Parte II.

ART. 17
(Decisione su questioni di giurisdizione)

1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne è fornito.
2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile, quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice contabile, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.



6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

8. Nei giudizi di responsabilità patrimoniale amministrativa di danno, quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, statuiscano il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l'amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che è munito di giurisdizione entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

CAPO IV

Competenza

ART. 18

(Competenza territoriale)

1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente:

a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali;

b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione: quando il danno è conseguenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente;

c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;

d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.



2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 19, si applicano anche ai giudizi relativi all'applicazione di sanzioni pecuniarie.
3. La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume comunque la qualità di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell'ambito della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, è attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice.
4. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato della Corte dei conti assume la qualità di parte in un giudizio contabile sono di competenza della sezione giurisdizionale territoriale individuata a norma del comma 3.

ART. 19
(Competenza funzionale)

1. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio i giudizi di responsabilità in cui il fatto dannoso si è verificato all'estero.
2. Tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio.
3. Restano ferme le disposizioni in materia di competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 20
(Rilievo dell'incompetenza)

1. Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa, ovvero può essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza.
2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari.
3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il giudice ritenuto territorialmente competente. Quando la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 118 davanti al giudice indicato, questo, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.



4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice territoriale indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni caso; si applica l'articolo 17, comma 7 con riferimento al giudice dichiarato competente.

CAPO V **Astensione e ricusazione del giudice**

ART. 21 **(Astensione)**

1. Al giudice contabile e al pubblico ministero si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.

ART. 22 **(Ricusazione)**

1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall'articolo 52 del codice di procedura civile.

2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all'udienza; in caso contrario può proporsi oralmente prima della discussione.

3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed è sottoscritto dalla parte o dal difensore.

4. La decisione è pronunciata, previa sostituzione del giudice ricusato che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte.

5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non è ricusabile.

6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se è ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se è ricusato uno dei componenti del collegio.

7. Il giudice, con l'ordinanza che definisce il ricorso per ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro.

8. In caso di manifesta inammissibilità o infondatezza, la sanzione pecuniaria non è inferiore a 500 euro.



CAPO VI
Ausiliari del giudice

ART. 23
(Consulente tecnico)

1. Il consulente ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato impedimento.
2. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando è necessario, da uno o più consulenti.
3. L'incarico di consulenza può essere affidato a professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Possono altresì essere incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti alle strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio.
4. Il consulente, all'esito del suo incarico, riferisce per iscritto in merito ai quesiti e alle questioni richiestegli ai sensi dell'articolo 97 e può essere chiamato a fornire anche in pubblica udienza chiarimenti e osservazioni. Il compenso del consulente è stabilito dal giudice che l'ha nominato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1.

ART. 24
(Astensione e ricsuzione del consulente)

1. Si applicano al consulente le cause di astensione e di ricsuzione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Della ricsuzione conosce il giudice che l'ha nominato.

ART. 25
(Commissario *ad acta*)

1. Per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario *ad acta*.

ART. 26
(Custode)



1. La conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il compenso del custode è stabilito dal giudice che l'ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1. Si applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile.

ART. 27
(Liquidazione compensi)

1. Con provvedimento del Segretario generale della Corte dei conti, nella qualità di responsabile del centro di spesa, sono dettate le disposizioni di carattere generale per la liquidazione dei compensi del consulente e del custode.

TITOLO II
PARTI E DIFENSORI

CAPO I
Parti e difensori

ART. 28
(Patrocinio)

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato.
2. Per i giudizi dinanzi alle sezioni di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di risposta deve essere fatta elezione di domicilio in Roma, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni: in mancanza, l'elezione si presume fatta presso la segreteria del giudice adito.
3. L'avvocato può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
4. In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
5. La procura può essere sempre revocata e l'avvocato può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione dell'avvocato.
6. La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.



7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di avvocato con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

ART. 29
(Procura alle liti)

1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile.

ART. 30
(Doveri delle parti)

1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità. In caso di mancanza del pubblico ministero o dei difensori a tale dovere, il presidente della sezione deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

2. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli interventi orali pronunciati davanti al giudice. Si applicano le disposizioni dell'articolo 89 del codice di procedura civile.

Art. 31
(Regolazione delle spese processuali)

1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.

4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.



5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.
6. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma 5 sono decisi con le forme previste negli articoli 112 e 113 dal responsabile della struttura cui appartiene il funzionario di segreteria di cui al comma 5.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.

TITOLO III ATTI PROCESSUALI

CAPO I Atti del processo

ART. 32 (Libertà di forme)

1. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

ART. 33 (Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete)

1. In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche.
2. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

ART. 34 (Nomina del traduttore)

1. Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 33, comma 2.

ART. 35 (Interrogazione della persona sorda o muta)



1. Se nel procedimento deve essere sentita una persona sorda o muta, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
2. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 33, comma 2.

ART. 36

(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto indicano il giudice adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza; l'originale e le copie da notificare, sono sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata.
2. La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

ART. 37

(Contenuto del processo verbale)

1. Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.
2. Il processo verbale è sottoscritto dal segretario. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.

TITOLO IV DEI PROVVEDIMENTI

CAPO I Dei provvedimenti

ART. 38

(Forma dei provvedimenti in generale)

1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.
2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.



3. Dei provvedimenti collegiali può, se uno dei componenti l'organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che uno o più dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la segreteria dell'ufficio.

ART. 39
(Contenuto della sentenza)

1. Le decisioni della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del popolo italiano".
2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:
 - a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato;
 - b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati;
 - c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti;
 - d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;
 - e) il dispositivo;
 - f) la data della pronuncia;
 - g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore.
3. La decisione è nulla se mancano le indicazioni di cui alle lettere e) e g), nonché se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, le indicazioni di cui alle lettere a), b), d) ed f) e l'indicazione che è stato sentito il pubblico ministero.
4. Qualora, dopo la pronuncia della decisione, si verifichi l'impossibilità assoluta a firmarla da parte di alcuna delle persone che debbono sottoscriverla, alla firma mancante si supplisce con dichiarazione apposta in calce alla decisione, firmata dal presidente del collegio o, in mancanza di questi, dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

ART. 40
(Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza)

1. L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.
2. Il segretario comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.



ART. 41
(Forma e contenuto del decreto)

1. Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza, anche verbale, della parte.
2. Se è pronunciato su ricorso, il decreto è scritto in calce al medesimo.
3. Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.
4. Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge: è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.

ART. 42
(Notificazioni e comunicazioni)

1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice.

ART. 43
(Termini e preclusioni)

1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge: possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori.
3. I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori: le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d'ufficio.
4. Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
5. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in base ad accordo tra le parti.
6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 93, commi 11 e 12.
7. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.



ART. 44
(Rilevanza della nullità)

1. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
2. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
3. La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

ART. 45
(Rilevabilità e sanatoria della nullità)

1. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio.
2. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
3. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

ART. 46
(Nullità derivante dalla costituzione del giudice)

1. La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salvo quanto previsto dall'articolo 49.

ART. 47
(Estensione della nullità)

1. La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.
2. La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

ART. 48
(Nullità della notificazione)



1. La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 44 e 45.

ART. 49

(Nullità della sentenza)

1. La nullità delle sentenze soggette ad appello può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo mezzo di impugnazione.

2. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

ART. 50

(Pronuncia sulla nullità)

1. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico della parte che ha dato luogo alla nullità.

PARTE II GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

TITOLO I FASE PREPROCESSUALE

CAPO I Denuncia di danno

ART. 51

(Notizia di danno erariale)

1. Il pubblico ministero può iniziare l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.

3. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.



4. Se la nullità di cui al comma 3 è fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio, la sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza e sentite le parti, con sentenza.
5. Diversamente, la sezione decide sull'eccezione di nullità con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado.
6. La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio.

ART. 52

(Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione)

1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente.
2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo le singole leggi di settore, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate.
3. L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, può derivare l'applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie.
4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
6. Resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione.

ART. 53

(Contenuto della denuncia di danno)

1. La denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio.



ART. 54
(Apertura del procedimento istruttorio)

1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo.

CAPO II
Attività istruttoria del pubblico ministero presso la Corte dei conti

ART. 55
(Richieste istruttorie)

1. Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile.

2. Il pubblico ministero può richiedere documenti e informazioni e, altresì, disporre:

- a) l'esibizione di documenti;
- b) audizioni personali;
- c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
- d) il sequestro di documenti;
- e) consulenze tecniche.

ART. 56
(Deleghe istruttorie)

1. Il pubblico ministero può svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo e, in casi eccezionali e motivati, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici.



ART. 57
(Riservatezza della fase istruttoria)

1. Le attività di indagine del pubblico ministero, anche se delegate agli organi di cui all'articolo 56, comma 1, sono riservate fino alla notificazione dell'invito a dedurre.
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può consentire, con decreto motivato, la visione di singoli atti o parti di essi.
3. Nei casi di cui all'articolo 58, comma 1, anche dopo la notificazione dell'invito a dedurre, il pubblico ministero contabile dispone il differimento della visione e dell'estrazione di copia di singoli atti dell'indagine preliminare penale, fino a che non sia conclusa. Durante il periodo di differimento, il termine per la presentazione delle deduzioni ai sensi dell'articolo 67 è interrotto e inizia nuovamente a decorrere dal perfezionarsi della notificazione dell'atto con cui il pubblico ministero revoca il decreto di differimento. Il termine non è interrotto qualora il pubblico ministero contabile ritenga inutilizzabili, ai fini dell'invito a dedurre, gli atti dell'indagine preliminare penale. La valutazione di inutilizzabilità non è rivedibile, salvo che ne faccia richiesta la parte interessata.

ART. 58
(Richieste di documenti e informazioni)

1. Il pubblico ministero può chiedere alla autorità giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.
2. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente anche i termini e le modalità di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonché i soggetti con essi contratti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale o in copia autentica, nonché informazioni, notizie e relazioni documentate.

ART. 59
(Esibizione di documenti)

1. Il pubblico ministero può, con decreto motivato, disporre l'esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell'estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256-*bis* e 256-*ter* del codice di procedura penale.
2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 56, provvedono ad acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto d'esibizione al titolare dell'ufficio che li detiene; in caso



di giustificati motivi, la consegna può essere differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero contabile.

3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 62, il sequestro degli atti non esibiti.

4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti.

ART. 60 (Audizioni personali)

1. Il pubblico ministero può disporre con decreto motivato l'audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità.

2. Il decreto è notificato unitamente all'invito a presentarsi nel luogo in cui sarà esperita l'audizione personale, con l'avvertenza della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si applica l'articolo 249 del codice di procedura civile.

3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell'articolo 56.

4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l'obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all'organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione che è rinviata a nuova data.

5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero è applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

ART. 61 (Ispezioni e accertamenti)

1. L'ispezione consiste nell'accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, per reperire, prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell'indagine, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo scopo di ricostruire storicamente e documentalmente i fatti oggetto di istruttoria. Si applica l'articolo 103 del codice di procedura penale.

2. Nel corso dell'ispezione possono essere disposti esibizione di atti e documenti, audizioni personali, rilievi fotografici e accertamenti diretti.



3. L'accertamento diretto consiste nell'accesso a luoghi specifici o a cose individuate, al fine di acquisire elementi informativi e fonti di prova utili alle indagini.
4. L'ispezione e l'accertamento diretto sono disposti con decreto motivato; copia del decreto è consegnata al soggetto che ha l'attuale disponibilità del luogo o della cosa ispezionati.
5. Delle operazioni compiute e delle risultanze dell'ispezione e dell'accertamento viene redatto processo verbale sottoscritto dal personale operante; copia del verbale è rilasciata al soggetto di cui al comma 4.
6. Il pubblico ministero può altresì delegare le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 ai soggetti di cui all'articolo 56, comma 1.
7. Per le ispezioni e gli accertamenti delegati a dirigenti o funzionari regionali occorre la previa intesa con il presidente della regione.

ART. 62
(Sequestro documentale)

1. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre il sequestro di atti o documenti necessari all'accertamento dei fatti, anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per l'acquisizione o per la genuinità e integrità degli stessi.
2. Copia del decreto motivato è consegnata al responsabile dell'ufficio o al soggetto che ha l'attuale disponibilità della documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni ha facoltà di assistere, senza diritto di essere avvisato, il responsabile dell'area legale dei soggetti presso i quali si compie il sequestro, purché prontamente reperibile.
3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, il pubblico ministero si avvale della Guardia di Finanza, ovvero di altre Forze di polizia, anche locale, che ricercano e acquisiscono immediatamente gli atti o documenti da sequestrare, e redigono processo verbale delle operazioni compiute. Copia del verbale e copia dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al comma 2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli atti, non sia possibile la contestuale consegna dei documenti sequestrati, questa avviene in un momento successivo, su richiesta della pubblica amministrazione.
4. In caso di delega, quando sono oggetto di sequestro lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, tali documenti devono essere consegnati al pubblico ministero senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
5. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla segreteria della procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la custodia deve avvenire in luogo diverso e con le modalità determinate dal pubblico ministero. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare le cose e tenerle a



disposizione del pubblico ministero, nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.

6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche su istanza dell'amministrazione interessata, il pubblico ministero dispone il dissequestro della documentazione, restituendola all'amministrazione.

7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse può proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla consegna del decreto.

8. La sezione decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dal deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera di consiglio è dato avviso alle parti almeno tre giorni prima, affinché possano parteciparvi svolgendo difese orali. Quando l'atto o il documento sequestrato risulta manifestamente estraneo all'oggetto dell'istruttoria, la sezione annulla, in tutto o in parte, il decreto e dispone l'immediato dissequestro degli atti e documenti.

ART. 63 (Consulenze tecniche)

1. Il pubblico ministero, quando deve procedere ad accertamenti per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti tecnici.

2. La nomina del consulente tecnico avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

ART. 64 (Procedimenti d'istruzione preventiva)

1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilità di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, il giudice, su istanza di parte, provvede all'assunzione preventiva del mezzo richiesto.

2. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

ART. 65 (Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero)



1. La omessa o apparente motivazione degli atti istruttori del pubblico ministero ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, costituiscono causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.

CAPO III

Conclusione della fase istruttoria

ART. 66

(Atti interruttivi della prescrizione)

1. Con l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67, comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta.
2. A seguito dell'interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso.
3. Il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del processo.

ART. 67

(Invito a fornire deduzioni)

1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito, entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.
2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l'omessa audizione personale, determina l'inammissibilità della citazione.
3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell'audizione che, ad istanza del presunto responsabile, per motivate e comprovate ragioni, può essere differito comunque entro il termine di cui al comma 1.
4. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha la facoltà di farsi assistere dal difensore, sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o da un appartenente agli organi di cui al comma 1, dell'articolo 56.



5. Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno.
6. Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.
7. Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni.
8. Nell'invito a dedurre, il pubblico ministero può costituire in mora il presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile.
9. I termini di cui al presente articolo sono sospesi dal primo agosto al trentuno agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.

ART. 68
(Istanza di proroga)

1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, può chiedere alla sezione la concessione di eventuali proroghe del termine di cui all'articolo 67, comma 5; l'istanza non può essere presentata per più di due volte.
2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all'uopo designato dal presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine convocata.
3. La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni.
4. Quando accoglie l'istanza di proroga, il giudice fissa il termine finale della proroga e quello di comunicazione dell'ordinanza ai destinatari di invito a dedurre.
5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga è ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
6. La sezione decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal pubblico ministero, l'ordinanza fissa un nuovo termine per il deposito dell'atto di citazione; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal presunto responsabile, fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni al pubblico ministero per emettere l'atto di citazione ovvero disporre l'archiviazione.



ART. 69
(Archiviazione)

1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi siano elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità, il pubblico ministero dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio.
2. Il pubblico ministero dispone altresì l'archiviazione per assenza di colpa grave quando l'azione amministrativa si è conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.
3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, è sottoposto al visto del procuratore regionale.
4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale, è comunicato al destinatario dell'invito a dedurre.
5. Qualora il procuratore regionale non condivida le motivazioni dell'archiviazione, formula per iscritto le proprie motivate osservazioni, comunicandole al pubblico ministero assegnatario del fascicolo.
6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il fascicolo istruttorio, adottando personalmente le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale.

ART. 70
(Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato)

1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se sopravvengano fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione.

CAPO IV
Attività preprocessuali di parte

ART. 71
(Accesso al fascicolo istruttorio)

1. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti i documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di domanda scritta.
2. La visione dei documenti è consentita, ove possibile, al momento della presentazione della domanda.



3. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenza finanziarie a carico di bilanci pubblici. L'ente che non detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente o soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il destinatario dell'invito a dedurre al fine del loro reperimento.

4. In deroga alla disciplina vigente, nelle ipotesi di cui al precedente comma tutti i termini dei procedimenti di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico, compresi quelli per l'opposizione dei controinteressati, sono ridotti della metà.

5. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore, in caso di provvedimento di diniego all'accesso o decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell'invito a dedurre può chiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero dà immediata comunicazione al destinatario dell'invito a dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della procura regionale. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la richiesta è tenuto a trasmetterla entro tre giorni e dandone comunicazione al richiedente al presidente della sezione giurisdizionale competente, che decide entro cinque giorni. A decorrere dalla richiesta al pubblico ministero il termine per la presentazione delle deduzioni e dei documenti è sospeso fino alla comunicazione di disponibilità dei documenti o del decreto del presidente della sezione giurisdizionale.

ART. 72

(Deduzioni scritte e documentazione)

1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell'invito a dedurre può presentare, anche senza l'assistenza di un difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la segreteria della procura regionale.

2. Entro cinque giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre, il destinatario può presentare al pubblico ministero istanza motivata di proroga dei termini di cui al comma 1. L'istanza di proroga è depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed è decisa entro tre giorni con decreto motivato: l'istanza non può essere presentata per più di due volte.

3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti: in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quello fissato nell'invito a dedurre.

4. Contro il decreto di diniego dell'istanza di proroga può essere proposto reclamo motivato entro il termine perentorio di cinque giorni dalla sua comunicazione. Il reclamo è presentato alla sezione giurisdizionale competente mediante deposito in segreteria, che deve darne immediatamente avviso al pubblico ministero, che può presentare memorie e documenti entro i cinque giorni successivi. Nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, il presidente della sezione o il giudice delegato decide con decreto che è comunicato al destinatario dell'invito a dedurre e al pubblico ministero.



5. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il presidente o il giudice delegato fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quaranta giorni.

TITOLO II

AZIONI A TUTELA DELLE RAGIONI DEL CREDITO ERARIALE

ART. 73

(Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni)

1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.

ART. 74

(Sequestro conservativo prima della causa)

1. Quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all'invito a dedurre, il pubblico ministero può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.

2. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e, procede contestualmente a:

a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;

b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.

3. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 2 sono quadruplicati.

4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il decreto presidenziale.

5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il relativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.



ART. 75

(Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione)

1. Il sequestro conservativo può essere richiesto contestualmente all'atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del giudizio: in pendenza dei termini per l'impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza.
2. Si applica l'articolo 74, commi 2, 3 e 4.
3. Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 76, nel corso del giudizio il collegio può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

ART. 76

(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)

1. L'ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, è reclamabile nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa, o della notificazione se anteriore davanti al collegio. Il giudice designato ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul reclamo.
2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca l'ordinanza del giudice designato.
4. Il reclamo non sospende il provvedimento tuttavia il collegio, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

ART. 77

(Sequestro conservativo in appello)

1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, può chiedere alla sezione d'appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge.



2. Sulla domanda decide il collegio con ordinanza reclamabile, secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 3.
3. Il reclamo avverso l'ordinanza di cui al comma 2 si propone ad altra sezione giurisdizionale d'appello; nel caso della sezione giurisdizionale d'appello Siciliana il reclamo si propone alla stessa sezione che decide in diversa composizione.
4. Si applica l'articolo 76, comma 4.

ART. 78
(Inefficacia del sequestro)

1. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 74, comma 5, ovvero si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia.
2. In entrambi i casi, il presidente della sezione, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza non impugnabile, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione, il presidente della sezione deferisce l'esame della questione al collegio, che decide con ordinanza.
3. Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso, ovvero se con la sentenza che definisce il giudizio è stata respinta la domanda risarcitoria riguardante la parte nei cui confronti è stato eseguito il sequestro conservativo.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pronunciati con la sentenza che definisce il giudizio o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

ART. 79
(Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode)

1. Per l'attuazione, l'esecuzione del sequestro conservativo e la gestione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 669-duodecies, 675, 678, 679, 684 e 685 del codice di procedura civile.

ART. 80
(Conversione del sequestro conservativo in pignoramento)

1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 686 del codice di procedura civile.



ART. 81
(Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro)

1. Nel caso in cui sia stato già disposto il sequestro conservativo, la parte può chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione bancaria, per l'importo che è stabilito, in camera di consiglio, dal giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla richiesta risarcitoria formulata nell'invito a dedurre o nell'atto introduttivo del giudizio.
2. Se la richiesta è accolta, il collegio fissa un termine perentorio all'istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato in favore del Ministero dell'economia e delle finanze o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso, ovvero dell'avvenuto versamento della cauzione effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso.
3. L'efficacia del sequestro è temporaneamente sospesa dal momento del deposito dei documenti di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza, torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro.

ART. 82
(Ritenuta cautelare)

1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, in virtù di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per responsabilità erariale, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.
2. Avverso il provvedimento di ritenuta è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.

TITOLO III
RITO ORDINARIO

CAPO I
Generalità



ART. 83
(Chiamata in giudizio su ordine del giudice)

1. E' vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice.
2. Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.
3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell'atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non può comunque procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attività istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata valutata l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo del comma 3, il pubblico ministero non può comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell'invito a dedurre di cui all'articolo 67.

ART. 84
(Riunione delle cause)

1. Quando più giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, il presidente, anche d'ufficio, con decreto ne ordina la trattazione nella medesima udienza.
2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.

ART. 85
(Intervento di terzi in giudizio)

1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.

CAPO II
Introduzione del giudizio



ART. 86
(Citazione)

1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell'articolo 68, deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente l'atto di citazione in giudizio entro i termini di cui all'articolo 67, commi 5 e 6.
2. L'atto di citazione contiene:
 - a) l'indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la domanda è proposta;
 - b) le generalità, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto: se convenuto è una persona giuridica, la denominazione, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
 - c) l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione;
 - d) l'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale;
 - e) l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
 - f) l'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione;
 - g) l'invito al convenuto a comparire all'udienza che verrà fissata dal presidente della sezione e a costituirsi nel termine da quest'ultimo indicato, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 90;
 - h) l'istanza al presidente della sezione di fissare la data della prima udienza;
 - i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero.
3. La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero.
4. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del comma 3, dispone d'ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento dell'originario deposito, che determina la pendenza del processo.
5. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
6. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e).



7. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma 6, fissa al pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa nuova udienza e si applica l'articolo 90, commi 2 e 3.

9. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4.

10. Il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'articolo 88, comma 3, rilevato d'ufficio dal giudice se il convenuto non si costituisce in giudizio, ovvero eccetto dal convenuto con la comparsa di costituzione, comporta la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.

ART. 87

(Rapporti tra invito a dedurre e citazione)

1. La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.

ART. 88

(Fissazione dell'udienza)

1. Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito dell'atto di citazione, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di memorie e documenti, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 90.

2. Con il medesimo decreto, il presidente assegna al pubblico ministero un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione dell'atto di citazione.

3. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della udienza devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

4. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore della causa almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito.

5. Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, a cura del pubblico ministero, unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio, è notificato al presunto responsabile nel domicilio eventualmente eletto in fase di istruttoria o, in assenza, alla residenza anagrafica.

6. La notificazione, ove risulti un valido indirizzo di posta elettronica certificata del presunto responsabile, può essere effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'articolo 6.



ART. 89
(Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione)

1. Il presidente, su motivata istanza di parte e nei casi di urgenza, con decreto può abbreviare fino alla metà i termini previsti per la fissazione di udienza. Sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese.
2. Il decreto di abbreviazione, ove redatto in calce ad autonoma istanza, a cura della parte che lo ha richiesto è notificato alle altre parti, anche a mezzo PEC. Il termine abbreviato inizia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.
3. Il convenuto ha diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della stessa legge.

ART. 90
(Costituzione del convenuto e comparsa di risposta)

1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'articolo 89, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di risposta, con la copia della citazione notificata, la procura e l'elenco dei documenti che offre in comunicazione.
2. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e specificare i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.
3. A pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio tra cui la non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui all'articolo 87.

CAPO III
Trattazione

ART. 91
(Udienza pubblica)

1. L'udienza di discussione della causa è pubblica, a pena di nullità.



2. Il presidente o il giudice monocratico può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro; può avvalersi della collaborazione del pubblico ministero e delle forze di polizia se presenti, per fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo.

3. All'udienza, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, si adottano i provvedimenti di cui all'articolo 29, all'articolo 86, commi 1, 4, 7 e 10 e all'articolo 93, e si fissa, se del caso, una nuova udienza.

4. All'udienza, il presidente o il giudice monocratico, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e l'ordine degli interventi orali e di eventuali repliche; dichiara chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente.

5. Si applica l'articolo 101 del codice di procedura civile.

6. Salvo che non sia diversamente previsto, nelle udienze interviene il pubblico ministero, che è sempre udito nelle sue conclusioni.

7. Dopo la relazione della causa, i rappresentanti delle parti presenti, ed il pubblico ministero, enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.

8. Assiste all'udienza il segretario del collegio, che redige il processo verbale, sul medesimo trascrivendo le dichiarazioni espressamente richieste dal pubblico ministero e dalle altre parti.

9. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal segretario.

10. Del verbale non si dà lettura, salvo espressa e motivata istanza di parte.

ART. 92 (Rinvii dell'udienza)

1. L'udienza di discussione della causa ha luogo in unico giorno e, se necessario, è aggiornata alla prima udienza immediatamente successiva.

2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo, ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, può rinviarla ad altra data.

3. Il rinvio è disposto con ordinanza.

4. Se il rinvio è disposto d'ufficio prima della data di udienza, di esso è data comunque preventiva comunicazione al pubblico ministero e alle parti, a cura della segreteria della sezione.

5. Il rinvio deliberato a verbale è considerato noto alle parti presenti e a quelle che dovevano comparire.



ART. 93
(Contumacia del convenuto)

1. ~~Se il convenuto non si costituisce, il collegio che rileva, anche d'ufficio, un vizio che importi la nullità della notificazione della citazione fissa al pubblico ministero, con ordinanza, un termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza.~~
2. Il pubblico ministero notifica copia autentica dell'atto di citazione unitamente all'ordinanza.
3. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
4. Se l'ordine di rinnovazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
5. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata ai sensi del comma 1, il collegio ne dichiara la contumacia e ne dà espressamente atto nei provvedimenti successivi e nella sentenza che definisce il giudizio.
6. Le comparse si considerano comunicate al contumace con il deposito in segreteria della sezione e con l'apposizione del visto del segretario sull'originale.
7. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
8. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
9. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi, fino all'udienza di discussione, mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti che offre in comunicazione in segreteria o mediante comparizione all'udienza.
10. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, le scritture contro di lui prodotte.
11. Il contumace che si costituisce può chiedere al collegio di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.
12. Il collegio, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini.
13. I provvedimenti previsti nel comma 12 sono pronunciati con ordinanza.

CAPO IV
Ammissione e assunzione di mezzi di prova

ART. 94
(Mezzi di prova)



1. Fermo restando a carico delle parti l'onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilità concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, il giudice anche d'ufficio può disporre consulenze tecniche, nonché ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla decisione.

2. Il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella disponibilità dell'amministrazione stessa, che ritiene necessario acquisire al processo.

3. Il giudice può procedere in qualunque stato e grado del processo all'interrogatorio non formale del convenuto, assistito dal difensore se costituito.

4. Il giudice può ammettere i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.

ART. 95
(Disponibilità e valutazione della prova)

1. Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto e deve porre a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.

2. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

3. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

4. Il giudice, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità, considera, ove prodotti in causa, anche i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

ART. 96
(Istruttoria collegiale e giudice delegato)

1. All'udienza di discussione, il collegio provvede sulle richieste istruttorie, disponendo l'immediata assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti; i modi di assunzione sono regolati secondo il codice di procedura civile e le relative disposizioni di attuazione.

2. Se non può assumerli nella stessa udienza, il collegio fissa il termine entro il quale essi devono essere assunti e delega per la loro esecuzione uno dei componenti il collegio il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali.



3. In caso di assunzione del mezzo istruttorio fuori dal territorio della regione, il collegio delega il presidente della sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, con facoltà di subdelega ad altro giudice della sezione medesima.
4. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio è fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta viene fatta nelle forme diplomatiche ai sensi dell'articolo 204 codice di procedura civile ovvero in quelle previste dalle convenzioni internazionali.

ART. 97
(Consulenza tecnica d'ufficio)

1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente con le modalità di cui all'articolo 23, comma 3 o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche.
2. Con la medesima ordinanza, il collegio formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al giudice, a tal fine delegato, per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile.
3. L'ordinanza è comunicata al consulente tecnico e alle parti a cura della segreteria.
4. Le eventuali istanze di astensione e ricsuzione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 2.
5. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per:
 - a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;
 - b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;
 - c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
 - d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
 - e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.
6. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, dal presidente con decreto, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Con la sentenza che definisce il giudizio il collegio regola definitivamente il relativo onere.



ART. 98
(Prova per testimoni)

1. La prova testimoniale è assunta ai sensi del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.
2. Durante l'escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.

ART. 99
(Termini e modalità di istruttoria in corso di giudizio)

1. Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.
2. Su istanza di parte il giudice delegato fissa il giorno, l'ora e il luogo dell'assunzione con ordinanza, che è comunicata dalla segreteria alle altre parti e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni.
3. Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.
4. Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.
5. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante.
6. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.
7. Decorso il termine prefisso per l'assunzione ovvero se la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova non si presenta, il giudice dichiara la parte istante decaduta dal diritto di fare assumere la prova, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.
8. La parte interessata può chiedere al giudice, nell'udienza successiva, la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.
9. Il giudice dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui al comma 8, non vi sono altri mezzi da assumere.
10. Eseguita l'istruttoria, ad istanza della parte più diligente il presidente fissa la nuova udienza per la discussione della causa con decreto comunicato dalla segreteria alle parti.
11. I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte



o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

12. L'integrazione è disposta dal presidente con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura della segreteria della sezione.

CAPO V **Decisione della causa**

ART. 100 (Decisione del collegio)

1. Terminata l'udienza di discussione il collegio giudicante, in camera di consiglio, pronuncia la decisione.
2. La decisione è depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata.

ART. 101 (Deliberazione)

1. La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.
2. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.
3. Il collegio, nel deliberare sul merito, decide su tutte le domande proposte e non oltre i limiti di esse e sulle relative eccezioni; non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.
4. La decisione è presa a maggioranza dei voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l'altro giudice e infine il presidente.
5. Quando su una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.
6. Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice.



ART. 102
(Forma dei provvedimenti del collegio)

1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio.
2. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque succintamente motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze.
3. L'ordinanza se pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale e si intende per conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; se pronunciata fuori dell'udienza, è comunicata alle parti costituite a cura della segreteria della sezione.
4. Il collegio pronuncia, altresì, ordinanza quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.
5. L'ordinanza che, decidendo soltanto questioni di competenza, definisce il giudizio è appellabile.
6. Il collegio pronuncia sentenza:
 - a) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;
 - b) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali affinenti al processo o questioni preliminari di merito;
 - c) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
 - d) quando, decidendo alcune delle questioni di cui alle lettere a), b) e c), non definisce il giudizio e impartisce con separata ordinanza distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.
7. Le ordinanze del collegio sono immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dalla lettera d) del comma 6, il collegio, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.

ART. 103
(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)

1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.
2. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.



3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.

CAPO VI
Incidenti nel processo

ART. 104
(Incidenti formali in udienza)

1. Se una delle parti propone in udienza un formale incidente processuale, questo viene risolto dal collegio con ordinanza.
2. Ove sia stata sospesa l'udienza, l'ordinanza è letta dal presidente alla riapertura dell'udienza stessa.

ART. 105
(Incidente di falso)

1. Chi deduce in giudizio la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.
2. Qualora il giudizio possa essere deciso indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia principale.
3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso è depositata presso la segreteria della sezione entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In mancanza, il presidente fissa l'udienza di discussione.
4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.
5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso è depositata in copia autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte che ha dedotto la falsità.
6. Se la sentenza non è depositata nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato, il presidente fissa l'udienza di discussione.

ART. 106
(Sospensione del giudizio)



1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

2. La sospensione può essere altresì disposta, su istanza concorde di tutte le parti e ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi. L'ordinanza, in questo caso fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio ed è comunicata alle parti a cura della segreteria della sezione.

3. Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 è ammesso il regolamento di competenza di cui all'articolo 119.

ART. 107

(Proseguimento o riassunzione di processo sospeso)

1. Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione.

2. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

3. È fatta salva l'autorizzazione da parte del giudice del compimento di atti urgenti e la proposizione di domande cautelari.

4. La sospensione del giudizio interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza di cui al comma 1.

ART. 108

(Interruzione del giudizio)

1. Se prima della costituzione o all'udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione.

2. Se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

3. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.



4. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento.
5. Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 93, comma 5.

6. Nell'udienza di discussione, il pubblico ministero se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, ovvero di successori di persona giuridica, può chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo.
7. Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione del comma 1. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
8. Se alcuno degli eventi interruttivi si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di nuova udienza di discussione.

ART. 109

(Proseguimento o riassunzione di processo interrotto)

1. La prosecuzione del giudizio può avvenire all'udienza o mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l'istanza di fissazione d'udienza in prosecuzione.
2. Il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito della comparsa, fissa la data della udienza e contestualmente assegna un termine per la notificazione e per il deposito di memorie e documenti.
3. La comparsa, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificata alle altre parti a cura dell'istante.
4. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dei commi precedenti, l'altra parte può riassumere il processo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 303 del codice di procedura civile.
5. In caso d'interruzione del processo si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 107.
6. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.

ART. 110

(Rinuncia agli atti del processo)

1. Il pubblico ministero può, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunciare agli atti del processo.
2. La rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa.



3. La rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.
4. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
5. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
6. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
7. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.

ART. 111
(Estinzione del giudizio)

1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.
3. Il giudizio si estingue, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura.
4. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza.
5. L'estinzione del processo non estingue l'azione.
6. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.
7. Dalle prove raccolte il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 95, comma 3.
8. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

CAPO VII
Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice

ART. 112
(Casi di correzione di errori materiali)

1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
2. L'ordinanza di correzione è notificata alle altre parti a cura del ricorrente.



3. Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la correzione può essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice dell'appello.

ART. 113
(Procedimento di correzione)

1. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo.
2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.
3. Se la correzione è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del richiedente, al procuratore costituito delle altre parti oppure alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nel caso di parti costituite personalmente, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui.
4. Se la correzione di una sentenza è chiesta dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.
5. Sull'istanza il giudice, all'esito dell'udienza, provvede con ordinanza, che è annotata sull'originale del provvedimento.

TITOLO IV
GIUDIZI INNANZI LE SEZIONI RIUNITE

CAPO I
Questioni di massima e questioni di particolare importanza

ART. 114
(Deferimento della questione)

1. Le sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d'ufficio o anche a seguito di istanza formulata dal procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio d'impugnazione.
2. La sezione, con l'ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.
3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi.

ART. 115
(Fissazione dell'udienza)



1. L'udienza è fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dal deposito dell'atto di deferimento alla segreteria delle sezioni riunite.
2. Almeno venti giorni prima dell'udienza, il decreto è comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, al procuratore generale e alle parti costituite nella causa in relazione alla quale la questione è sollevata.
3. L'atto di deferimento del presidente della Corte dei conti è comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite.
4. L'atto di deferimento del procuratore generale è notificato a cura di quest'ultimo, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, agli avvocati delle parti costituite.
5. Il procuratore generale e le parti hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza.
6. L'atto di deferimento è comunicato, altresì, al giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata; il giudice sospende il giudizio e trasmette, su richiesta della segreteria delle sezioni riunite, il fascicolo processuale.

ART. 116

(Risoluzione della questione e prosecuzione della causa)

1. Le modalità di svolgimento dell'udienza, della decisione e della deliberazione sono disciplinate dalle disposizioni previste per l'appello, in quanto applicabili.
2. La sentenza che risolve la questione deferita è depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata.
3. La segreteria comunica la sentenza al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite, nonché al giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata il quale, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza delle sezioni riunite, fissa la data dell'udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.

ART. 117

(Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso)

1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto, di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione.



CAPO II
Regolamenti di competenza

ART. 118
(Conflitto di competenza territoriale)

1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa è riassunta nei termini fissati dal giudice nell'ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza dinanzi alla sezioni riunite.

ART. 119
(Regolamento di competenza in caso di sospensione del processo)

1. Il pubblico ministero e le parti costituite in giudizio, nel quale sia stata disposta ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell'articolo 106, possono proporre alle sezioni riunite istanza di regolamento di competenza.
2. L'istanza si propone con ricorso sottoscritto dal pubblico ministero ovvero dal difensore che assiste la parte o dalla parte se questa è costituita personalmente.
3. Il giudice del processo sospeso può autorizzare il compimento di atti che ritiene urgenti ed adottare misure cautelari.

ART. 120
(Procedimento del regolamento di competenza)

1. L'ordinanza che propone d'ufficio il regolamento di competenza territoriale dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni riunite ed è comunicata alle parti costituite che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria delle sezioni riunite memorie e documenti.
2. Il ricorso per regolamento di competenza concernente l'ordinanza di sospensione del giudizio deve essere notificato, a cura della parte che lo propone, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che ha sospeso il processo.
3. La parte che propone l'istanza, nei venti giorni successivi alla notificazione, che nel caso di pluralità di parti decorre dall'ultima notificazione, provvede al deposito del ricorso.
4. La segreteria della sezione giurisdizionale davanti alla quale pende il processo sospeso trasmette il relativo fascicolo alla segreteria delle sezioni riunite.



5. Il presidente, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito, fissa la data dell'udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.

6. Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.

ART. 121
(Ordinanza di regolamento della competenza)

1. Le sezioni riunite pronunciano il regolamento di competenza con ordinanza.
2. L'ordinanza di regolamento è pubblicata entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata ed è comunicata alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.

ART. 122
(Riassunzione della causa)

1. La causa che ha dato origine a regolamento di competenza è riassunta, a cura della parte più diligente, innanzi al giudice dichiarato territorialmente competente ovvero, nel caso di regolamento che abbia pronunciato su ordinanza di sospensione necessaria, innanzi al giudice del giudizio sospeso, entro e non oltre il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento.
2. La mancata riassunzione in termini comporta, in ogni caso, l'estinzione del processo.

CAPO III
Giudizi in unico grado

ART. 123
(Ricorso)

1. I giudizi elencati nell'articolo 11, comma 6, promuovibili ad istanza di parte, in unico grado e innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, sono introdotti mediante ricorso.
2. Il ricorso deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
 - b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento impugnato e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;



- e) l'esposizione sommaria dei fatti;
 - d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
 - e) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
-
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura speciale rilasciata dal ricorrente nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.
3. I motivi proposti in violazione del comma 2, lettera d), sono inammissibili.

ART. 124
(Notificazione del ricorso)

1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale di controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione:
- a) al procuratore generale della Corte dei conti;
 - b) alla Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell'Interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio;
 - c) al prefetto territorialmente competente, nel caso in cui dalla deliberazione di controllo oggetto di giudizio derivino effetti incidenti su atti consequenziali di competenza delle prefetture;
 - d) a meri fini conoscitivi, alla sezione di controllo che ha emesso la delibera impugnata.
2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finché l'atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse all'impugnativa.

ART. 125
(Deposito del ricorso)

1. Il ricorso, con la relativa documentazione e con la prova delle avvenute notificazioni, è depositato nella segreteria delle sezioni riunite entro dieci giorni decorrenti dall'ultima notificazione, a pena di inammissibilità.
2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante.
3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile.



ART. 126
(Fissazione dell'udienza di trattazione)

1. Il presidente, con decreto emesso non oltre cinque giorni dall'avvenuto deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti il termine di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto è comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza, comunica all'ente che ha emesso l'atto impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata.

ART. 127
(Costituzione delle parti)

1. Le parti intimare possono costituirsi mediante comparsa di risposta, nonché fare istanze e produrre documenti entro il termine di cui all'articolo 126, comma 1.
2. Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente nel giudizio, entro lo stesso termine di cui al comma 1 può presentare memorie conclusionali; in mancanza, conclude oralmente all'udienza di discussione.

ART. 128
(Decisione)

1. Le sezioni riunite, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, decidono in camera di consiglio, al termine dell'udienza di discussione.
2. Ove, ai fini della decisione, si renda necessario un supplemento istruttorio, le sezioni riunite adottano ordinanza e fissano, con la stessa, la parte onerata, il termine per l'espletamento degli incombenzi e la data di udienza in prosecuzione.
3. Il dispositivo della sentenza, oppure dell'ordinanza istruttorie, è letto al termine dell'udienza ed è considerato reso noto alle parti costituite.
4. La sentenza che definisce il giudizio, regola le spese di giustizia e se del caso quelle di difesa sostenute dalle parti ai sensi dell'articolo 31. La sentenza è pubblicata entro trenta giorni dalla camera di consiglio nella quale è stata deliberata.
5. La segreteria dà comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza a tutte le parti legittimate al giudizio o comunque intervenute nello stesso.



ART. 129
(Rinvio)

1. Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le disposizioni di cui al Parte VI relativa alle impugnazioni.

TITOLO V
RITI SPECIALI

CAPO I
Rito abbreviato

ART. 130
(Ambito di applicazione e procedimento)

1. In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità ed allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, istanza di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.
2. I soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione.
3. La richiesta di rito abbreviato può essere formulata anche per la prima volta in appello, a pena di decadenza contestualmente al gravame principale, incidentale o con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello proposto dal pubblico ministero.
4. La richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante.
5. Il presidente, fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto che viene comunicato a cura della segreteria alle parti costituite.
6. Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno, in appello è comunque escluso l'esercizio del potere riduttivo.
7. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce



l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata.

8. Il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese.

9. La sentenza pronunciata in primo grado non è impugnabile.

10. In caso di non accoglimento dell'istanza, ovvero in caso di omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 6, il giudizio prosegue con il rito ordinario. Quando la sentenza che definisce il giudizio, condanna ad una somma pari o inferiore a quella proposta ai sensi dei commi 1 e 2 e su questa non vi sia stato concorde parere del pubblico ministero, il collegio ne tiene conto nel provvedere sulle spese.

CAPO II

Rito monitorio

ART. 131

(Ambito di applicazione)

1. Nei giudizi di responsabilità amministrativa e di conto, qualora emergano fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, ovvero addebiti d'importo non superiore a 10.000 euro, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero, può determinare con decreto la somma da pagare all'erario.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti il limite di somma di cui al comma 1 è aggiornato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

ART. 132

(Procedimento)

1. Il decreto di cui all'articolo 131 stabilisce il termine per l'accettazione della determinazione presidenziale e l'udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata accettazione.
2. Copia del decreto, a cura della segreteria, è comunicata alle parti, con invito a sottoscriverla, con firma autenticata anche in forma amministrativa, in segno di accettazione e a restituirla entro il termine assegnato che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.
3. In caso di accettazione, il presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva dell'ordinanza è trasmessa all'amministrazione interessata a cura del pubblico ministero.



4. Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilità della parte, il presidente fissa l'udienza di discussione del giudizio del rito ordinario.

5. Nei giudizi di responsabilità amministrativa, nel caso di più convenuti e di responsabilità ripartita, se l'accettazione non è data da tutti, il giudizio prosegue soltanto nei confronti dei non accettanti. Qualora invece si tratti di responsabilità solidale, la causa prosegue anche nei confronti degli accettanti. A cura della segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio.

CAPO III

Rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria

ART. 133

(Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie)

1. Ferma restando la responsabilità di cui all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti communi, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Il giudizio è promosso con ricorso al giudice monocratico, designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale, territorialmente competente.

3. Copia del ricorso è notificata alla parte a cura del pubblico ministero.

4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, entro dieci giorni dalla notificazione del medesimo.

5. La parte può costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo, contenente la comparsa di risposta, la copia del ricorso notificato, la procura e i documenti che offre in comunicazione, entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.

ART. 134

(Decisione del ricorso)

1. Il giudice decide con decreto motivato, sentite le parti presenti, da emettersi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

2. Quando accoglie il ricorso, il giudice emette decreto di condanna al pagamento della sanzione. Nella determinazione della sanzione, si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione, o l'attenuazione, delle conseguenze della violazione. Contestualmente alla determinazione della sanzione, il giudice fissa altresì una sanzione in misura ridotta, pari al trenta per cento, per il caso di pagamento immediato della stessa, e assegna al responsabile un termine non inferiore a trenta giorni, per procedere al versamento della somma, indicando l'amministrazione destinataria dei proventi. Con il medesimo decreto, il giudice liquida le spese.



3. Avverso il decreto, può essere fatta opposizione al collegio, a norma dell'articolo 135.
 4. La decisione del giudice monocratico, se non opposta, e quella dal collegio, sono esecutive e hanno forza di titolo esecutivo.
-

ART. 135
(Opposizione)

1. Le parti possono proporre opposizione al collegio, con ricorso da depositarsi nella segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto.
2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.
3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.
4. Entro dieci giorni dalla emanazione del decreto di fissazione dell'udienza quest'ultimo, unitamente al ricorso in opposizione, deve essere notificato al resistente, a cura dell'opponente.
5. Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni.

ART. 136
(Decisione)

1. Il collegio, sentite le parti presenti, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede ad eventuale ulteriore attività istruttoria, e definisce il giudizio con sentenza.

PARTE III
GIUDIZIO SUI CONTI

TITOLO I
GIUDIZIO SUI CONTI

CAPO I
Generalità

ART. 137
(Ambito del giudizio di conto)

1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi, anche speciali.



ART. 138
(Anagrafe degli agenti contabili)

1. ~~Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.~~
2. Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.
3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, è consentito l'utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 6 comma 3.
3. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi a mezzo PEC alla Corte dei conti. I relativi fascicoli cartacei sono formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, eccetto il caso di iscrizione del giudizio a ruolo d'udienza.
4. All'anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

ART. 139
(Presentazione del conto)

1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.
2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.
3. Ove le modalità di presentazione dei conti non siano disciplinate dalla legge, statale o regionale, si osservano, in quanto applicabili, principi e disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato.
4. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.

ART. 140
(Deposito del conto)

1. Il conto è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente.
2. Il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente, può essere compilato e depositato anche mediante modalità telematiche.



3. Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.
 4. La segreteria della sezione verifica annualmente il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto.
-

CAPO II

Giudizio per la resa del conto

ART. 141 (Ricorso)

1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di:
 - a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio;
 - b) deficienze accertate dall'amministrazione;
 - c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio.
 - d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o a anche a seguito di comunicazione d'ufficio della segreteria della sezione.
2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato dal presidente della sezione.
3. Il ricorso contiene l'individuazione dell'agente contabile, della natura della gestione e il relativo periodo, l'amministrazione interessata, gli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda l'obbligo di resa del conto, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato nel decreto di cui al comma 4.
4. Il giudice monocratico decide in camera di consiglio con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di accoglimento, assegna al contabile un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del decreto, per il deposito del conto.
4. Copia del ricorso e del decreto, a cura del pubblico ministero, è notificata all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui dipende.
5. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo dovuti, ovvero, qualora l'agente contabile non goda di stipendio, aggi o indennità, non superiore a 1.000 euro.
6. Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio e la



sanzione pecuniaria di cui al comma 6, è comminata al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2.

ART. 142
(Opposizione)

1. Avverso il decreto del giudice monocratico si può proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine fissato per il deposito del conto.
2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.
3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti.
4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.
5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, al pubblico ministero.

ART. 143
(Udienza)

1. All'udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno ad eventuale ulteriore attività istruttoria.

ART. 144
(Decisione)

1. Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.
2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende e al pubblico ministero.

CAPO III
Giudizio sul conto

ART. 145
(Istruzione e relazione)

1. Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale è tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato quale relatore.
2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti.



3. Il giudice relatore dopo aver procurato, se del caso, la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti e notizie che possa avere comunque acquisiti attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali.

4. La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo.

ART. 146
(Decreto di discarico)

1. Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione nella quale propone il discarico del contabile.

2. Il presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine perentorio di trenta giorni.

3. Se non è espresso avviso contrario entro il termine di cui al comma 2, l'approvazione del conto è data dal presidente, con decreto di discarico.

4. Il decreto può essere anche collettivo e riferirsi tanto a conti successivi resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da più contabili della stessa amministrazione o riguardanti gestioni contabili omogenee.

5. Il decreto di discarico, a cura della segreteria della sezione, è comunicato all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui esso dipende ed al pubblico ministero.

ART. 147
(Iscrizione a ruolo d'udienza)

1. Il giudice designato per l'esame del conto deposita la relazione presso la segreteria della sezione.

2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell'articolo 146, entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del pubblico ministero.

3. È sempre fissata l'udienza per:

- a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati;
- b) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;
- c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto;



d) i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati già decisi;

e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto.

4. Il decreto di fissazione dell'udienza, a cura della segreteria, è comunicato all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui dipende, e al pubblico ministero.

ART. 148
(Udienza di discussione)

1. All'udienza possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata. Si applica l'articolo 91.

2. Non possono essere svolte difese orali senza il patrocinio di un legale o, nel caso di comparizione dell'amministrazione, di funzionario appositamente delegato.

3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario, secondo le norme della presente parte, nonché adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle ragioni erariali.

4. Durante l'esame giudiziale, il pubblico ministero non può disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarità del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui dà pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale.

5. Quando con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilità.

6. Nel caso sussistano speciali circostanze, si può procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.

ART. 149
(Decisione)

1. Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio può trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinché prosegua l'istruttoria.

2. Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Ove non si sia provveduto, l'interessato ha facoltà di richiedere i provvedimenti del caso nell'ambito di separato giudizio ad istanza di parte.

3. Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo.



4. In ipotesi di ammanco o di perdita accertata il collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti e l'alienazione della cauzione di proprietà del contabile o comunque prestata anche da terzi, purché citati o intervenuti in giudizio.

5. Quando l'alienazione non è autorizzata con la decisione sul conto il pubblico ministero promuove un giudizio mediante citazione notificata agli interessati. Il giudizio segue le forme dei giudizi ad istanza di parte.

ART. 150
(Estinzione)

1. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza.

2. L'estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, è dichiarata anche d'ufficio.

3. La segreteria della sezione dà comunicazione dell'estinzione all'amministrazione interessata e al pubblico ministero, anche cumulativa in caso di estinzione di plurimi giudizi.

4. Il conto e la relativa documentazione, se depositati in originale analogico, sono restituiti alla competente amministrazione che ne faccia espressa richiesta.

5. L'estinzione del giudizio non estingue l'azione di responsabilità.

PARTE IV
GIUDIZI PENSIONISTICI

TITOLO I
GIUDIZI PENSIONISTICI

CAPO I
Generalità e fase introduttiva

ART. 151
(Giudice competente)

1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica, in funzione di giudice unico.

2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall'articolo 18, comma 1, lettera c), non è rilevabile d'ufficio ed è eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente



depositata. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

ART. 152
(Forma della domanda)

1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
 - a) l'indicazione del giudice;
 - b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
 - c) la determinazione dell'oggetto della domanda;
 - d) l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;
 - e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione;
 - f) la formulazione delle conclusioni;
 - g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

ART. 153
(Inammissibilità del ricorso)

1. I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 152, lettere a), b), c), d), f) e g), quando:
 - a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronuncia;
 - b) si proponano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere;
 - c) si ricorra avverso provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, e il ricorso non risulti documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.



ART. 154
(Deposito del ricorso)

1. Il ricorso è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati.
2. Il ricorso in materia di pensioni di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie può essere depositato mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.
3. Effettuato il deposito del ricorso, l'amministrazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio di segreteria, deve depositare i documenti in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato e, nei casi di silenzio dell'amministrazione, indicare i motivi del rifiuto a provvedere.
4. Il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.

ART. 155
(Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso)

1. Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi.
2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89.
3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione.
4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non decorrono più di sessanta giorni.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto.
6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
7. Il termine di cui al comma 6 è elevato a quaranta giorni e quello di cui al comma 4 è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 5 debba effettuarsi all'estero.
8. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.



9. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede a norma dell'articolo 93.

10. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.

ART. 156
(Costituzione del convenuto)

1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.

3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.

ART. 157
(Costituzione e difesa personali delle parti)

1. Il ricorso può essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non può svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati.

2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.

ART. 158
(Difesa delle pubbliche amministrazioni)

1. L'amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.

2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile.



ART. 159
(Domanda riconvenzionale)

1. Qualora il convenuto proponga domanda in via riconvenzionale, si applica l'articolo 418 del codice di procedura civile.
-

ART. 160
(Intervento)

1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso è ammesso in ogni fase della causa.
2. Il giudice, quando ritenga che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina che il giudizio venga integrato con il loro intervento.
3. L'intervento si effettua con comparsa notificata alle parti avverse e depositata in segreteria.

CAPO II
Procedimento cautelare

ART. 161
(Istanza provvedimenti cautelari)

1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione, può chiederne la sospensione.
2. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, che viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno dieci giorni alle parti, le quali possono depositare in segreteria memorie e documenti sino al quinto giorno precedente la data di udienza.
3. Nell'udienza, il giudice, sentite le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio all'accoglimento o al rigetto della domanda.
4. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a nuove ragioni di diritto o a fatti sopravvenuti.

ART. 162
(Reclamo)



1. Contro l'ordinanza con la quale è stata concessa o negata la sospensione dell'atto è ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.
2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria.
3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
4. Non è consentita la rimessione al primo giudice.
5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

ART. 163

(Esecuzione dei provvedimenti cautelari)

1. L'esecuzione dell'ordinanza cautelare avviene sotto il controllo del giudice che l'ha emanata, il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti.
2. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al giudice le opportune disposizioni attuative. Il giudice adito esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui agli articoli 217 e 218.

CAPO III

Trattazione della causa

ART. 164

(Udienza di discussione)

1. Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.
2. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La



mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

3. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

4. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza, anche non definitiva, dando lettura del dispositivo.

5. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

6. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

7. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del comma 5, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del comma 6 il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

8. L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

9. Nei casi previsti dall'articolo 165, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

10. Il terzo chiamato si costituisce non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156.

11. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria.

12. Le udienze di mero rinvio sono vietate.

ART. 165 (Poteri istruttori del giudice)

1. Il giudice indica alle parti, in ogni momento, le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvi gli eventuali diritti quesiti.

2. Il giudice può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Si osserva la disposizione del comma 6 dell'articolo 164.



3. Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone per le quali valga l'incapacità o il divieto di testimoniare previsti dal codice di procedura civile.

ART. 166
(Consulente tecnico)

1. Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici ai sensi dell'articolo 97.
2. Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente e in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale.

CAPO IV
Decisione

ART. 167
(Pronuncia della sentenza)

1. Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.
2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.
3. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
4. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio.
5. La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, ovvero fissata ai sensi dell'articolo 155, comma 3.
6. La decisione in forma semplificata è soggetta alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.



ART. 168
(Deposito della sentenza)

1. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. La segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti.

ART. 169
(Esecutorietà della sentenza)

1. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del pensionato per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 151 sono provvisoriamente esecutive.
2. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
3. Il giudice di appello può disporre, con ordinanza non impugnabile, che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno. La sospensione può essere anche parziale.
4. Le sentenze che pronunciano condanna a favore dell'amministrazione sono provvisoriamente esecutive.
5. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.
6. Se l'istanza per la sospensione di cui ai commi 3 e 5 è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000 euro. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

CAPO V
Appello

ART. 170
(Appello in materia pensionistica)

1. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.
2. Negli appelli e nelle comparse di risposta è fatta elezione di domicilio nel comune dove ha sede la sezione d'appello adita; in mancanza, si presume eletto domicilio presso la segreteria della sezione d'appello adita.
3. Il giudizio è disciplinato dai Capl I e II della Parte VI del presente codice.



4. Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice unico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.

ART. 171

(Ricorso nell'interesse della legge)

1. In materia pensionistica il pubblico ministero può ricorrere in via principale innanzi alle sezioni giurisdizionali d'appello al fine di tutelare l'interesse oggettivo alla realizzazione dell'ordinamento giuridico, impedire la violazione della legge nell'applicazione di principi di diritto e ottenerne l'interpretazione uniforme.

**PARTE V
ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE**

**TITOLO I
ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE**

**CAPO I
Disciplina degli altri giudizi ad istanza di parte**

ART. 172

(Tipologie di giudizio)

1. La Corte dei conti giudica:

a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali;

b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali;

c) sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all'articolo 211;

d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.

ART. 173

(Forma della domanda)

1. Il ricorso, contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 36, è depositato, nel termine di legge, nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente, insieme al provvedimento.



2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore della causa almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito.
3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.

ART. 174
(Comunicazioni e notificazioni)

1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato all'amministrazione, o all'ente impositore, che ha adottato l'atto impugnato, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni.
3. Il termine di cui al comma 2 è elevato a quaranta giorni e quello di cui all'articolo 173, comma 3, è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all'estero.
4. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
5. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 4, il giudice provvede a norma dell'articolo 93.
6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.

ART. 175
(Intervento del pubblico ministero)

1. Nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera a), il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione trenta giorni prima dell'udienza fissata.
2. Le parti sono avvertite di tale deposito a cura della segreteria mediante comunicazione al domicilio eletto e possono, nella segreteria stessa, prendere visione degli atti depositati e ritirarne copia.
3. Nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera b) il pubblico ministero conclude unicamente all'udienza; nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera c), quando lo Stato non abbia interesse in tali giudizi, il pubblico ministero conclude solamente all'udienza; in caso diverso, il pubblico ministero formula le sue conclusioni e le deposita in segreteria nei trenta giorni antecedenti all'udienza fissata.



ART. 176
(Rinvio)

1. *Per quanto non espressamente disciplinato nella presente parte, si applicano le disposizioni previste per il rito ordinario, rispettivamente, nei giudizi di primo grado e di appello.*

PARTE VI
IMPUGNAZIONI

TITOLO I
RIMEDI CONTRO LE DECISIONI

CAPO I
Rimedi contro le decisioni – disposizioni generali

ART. 177
(Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale)

1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, l'opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
2. S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad appello, né a revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), né a ricorso per cassazione.
3. Salvi i casi previsti dall'articolo 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni esclude la proponibilità di queste ultime.
4. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della decisione non impugnate.

ART. 178
(Termini per le impugnazioni e decorrenza)

1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. E' anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.
2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero è passata in giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera g), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all'articolo 202, comma 2.



3. L'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altre parti.
4. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello e la revocazione per i motivi di cui di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, eccetto il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, o per nullità degli atti di cui all'articolo 93.
5. Il ricorso per Cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e 7, si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile.

ART. 179

(Luogo di notificazione dell'impugnazione)

1. Quando nell'atto di notificazione della sentenza oggetto di impugnazione la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio l'impugnazione è notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
2. L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.
3. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 180

(Deposito dell'atto di impugnazione)

1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo l'atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.
2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante.
3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile.



ART. 181
(Istanza di fissazione dell'udienza)

1. Salvo che l'istanza di fissazione dell'udienza non sia già formulata nell'atto di impugnazione, il presidente della sezione, su richiesta della parte più diligente, fissa con proprio decreto il giorno dell'udienza o i termini entro cui provvedere alla notificazione del decreto e al deposito di documenti e memorie difensive.

ART. 182
(Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza)

1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza deve notificarlo all'altra parte entro il termine stabilito.
2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall'articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello.
3. Se la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla.
4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
5. Se la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 3, il giudice provvede a norma dell'articolo 88.
6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.

ART. 183
(Pluralità di parti nel giudizio d'impugnazione)

1. Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui l'integrazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di discussione.
2. L'impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.
3. Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di discussione.
4. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti nell'articolo 178.



5. Il giudice, se riconosce che l'impugnazione è inammissibile o improcedibile, può non ordinare la notificazione, quando l'impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.

ART. 184

(Impugnazioni avverso la medesima sentenza)

1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
2. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre.
3. Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli 182 e 183 debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.
4. L'impugnazione incidentale può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.
5. Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 183 comma 1, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.
6. Con l'impugnazione tardiva possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
7. L'impugnazione incidentale tardiva è proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione incidentale che fa sorgere l'interesse all'impugnazione ed è depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, nel termine di cui all'articolo 180, comma 1.

ART. 185

(Intervento)

1. Nel giudizio di impugnazione è ammesso l'intervento di coloro che potrebbero fare opposizione ai sensi dell'articolo 200.

ART. 186

(Effetti della riforma o dell'annullamento della decisione)

1. La riforma o l'annullamento parziale della decisione ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o annullata.
2. La riforma o l'annullamento della decisione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o annullata.



ART. 187
(Sospensione del procedimento d'impugnazione)

1. Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.

ART. 188
(Effetti dell'estinzione del procedimento d'impugnazione)

1. L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto e ferma la disciplina dei limiti della trasmissibilità agli eredi del debito risarcitorio.

CAPO II
Appello

ART. 189
(Legittimazione a proporre l'appello)

1. L'appello è proponibile dalle parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e, relativamente all'impugnazione del pubblico ministero, dal procuratore regionale competente o dal procuratore generale.

ART. 190
(Forma e contenuto dell'appello)

1. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato.
2. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione:
 - a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
 - b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
3. L'atto di appello deve contenere l'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 181: esso va sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione.
4. La proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.



5. Il giudice d'appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.

6. L'istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate, a cura dell'istante all'altra parte.

ART. 191
(Costituzione in appello)

1. La costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini previsti per i procedimenti in primo grado.

ART. 192
(Riserva facoltativa di appello)

1. Contro le sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), l'appello può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare.

2. Quando sia stata fatta la riserva di cui al comma 1, l'appello è proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

3. La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.

4. Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.

ART. 193
(Nuove domande ed eccezioni)

1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d'ufficio.

2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.



ART. 194
(Nuovi documenti e nuove prove)

1. Nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

ART. 195
(Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte)

1. Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

ART. 196
(Improcedibilità dell'appello)

1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benché si sia anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

ART. 197
(Trattazione e decisione)

1. Per la trattazione e la decisione della causa in appello si osservano le norme di cui al Titolo III della Parte II in quanto applicabili.
2. Il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma dell'articolo 99.

ART. 198
(Non riproponibilità di appello dichiarato improcedibile o inammissibile)

1. L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.

ART. 199
(Rinvio al primo giudice)

1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado:



a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice;

b) quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiara la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione del giudice;

c) quando riforma una sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo per inattività delle parti.

2. In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello. In caso di accoglimento del gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

4. Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 50.

CAPO III Opposizione del terzo

ART. 200 (Casi di opposizione)

1. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti.

2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando la stessa è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.

ART. 201 (Forma della domanda e procedimento)

1. L'opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell'articolo 200, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

3. Il ricorso deve essere depositato, entro il termine stabilito dall'articolo 178, comma 1 e 2, nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata.

4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la



costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.

6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, si costituiscono mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

7. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il giudice dell'opposizione può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

8. Per il procedimento si applica il comma 6 dell'articolo 190.

9. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, può condannare l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria equitativamente determinata.

CAPO IV Revocazione

ART. 202 (Casi di revocazione)

1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando:

- a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
- b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato;
- c) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
- e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo;
- f) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non constitui un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
- g) la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

2. Il pubblico ministero può, altresì, impugnare per revocazione la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero, quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.



3. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), purché la scoperta del dolo o della falsità, o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del termine per l'appello il medesimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell'avvenimento.

ART. 203
(Proposizione e termini per la domanda)

1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilità e deve essere depositato nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.
3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all'articolo 178, decorrenti dall'irrevocabilità nei casi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e, negli altri casi, dalla scoperta del dolo, della falsità, della collusione o dal rinvenimento dei documenti.
4. Il giudice adito con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione.
5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.
6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, devono costituirsi mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le rispettive conclusioni.

ART. 204
(Procedimento)

1. La decisione sulla domanda di revocazione è pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, può essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata.
2. Si osservano, per il resto, le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito in revocazione, in quanto non espressamente derogate da quelle del presente Capo.



ART. 205

(Sospensione dell'esecuzione di sentenza impugnata per revocazione)

1. Il ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
2. Per il procedimento si applica il comma 6 dell'articolo 190.

ART. 206

(Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione)

1. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il collegio decide il merito della causa e dispone la restituzione di quanto sia stato eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata.
2. Non può essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione.
3. Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

CAPO V

(Ricorso per cassazione)

ART. 207

(Motivi di ricorso)

1. Le decisioni della Corte dei conti in grado d'appello o in unico grado, e quelle di cui all'articolo 144 possono essere impuginate innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codice di procedura civile e III, ottavo comma, della Costituzione, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

ART. 208

(Sospensione della sentenza impugnata)

1. La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l'esecutività della sentenza impugnata, salvo quanto disposto dell'articolo 209.



ART. 209
(Rapporti tra revocazione e ricorso per cassazione)

1. Quando avverso una decisione definitiva della Corte dei conti, emessa in unico grado o in appello, sia stato proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile, la parte che ha proposto domanda di revocazione può fare istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 205 dimostrando di avere già depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.

ART. 210
(Riassunzione)

1. Quando la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione della Corte dei conti, ciascuna delle parti può riassumere la causa non oltre tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione effettuata ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile
2. Il giudice si uniforma a quanto statuito dalla Corte di cassazione sulla giurisdizione.
3. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

PARTE VII
INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE

TITOLO I
INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE

CAPO I
Interpretazione del titolo giudiziale

ART. 211
(Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale)

1. Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull'interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, l'amministrazione o l'ente interessato possono promuovere il giudizio d'interpretazione del titolo giudiziale.
2. L'atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisione. Il procedimento è regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad istanza di parte.



CAPO II
Esecuzione delle sentenze di condanna

ART. 212
(Titolo esecutivo)

1. Le decisioni definitive di condanna, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, sono munite della formula esecutiva.
2. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del dirigente della segreteria della sezione giurisdizionale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".
3. Non può spediti senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva a favore dell'ufficio del pubblico ministero.
4. Nel caso di pluralità di amministrazioni interessate all'esecuzione o di esecuzione nei confronti di più parti, le ulteriori copie, su motivata istanza del pubblico ministero, sono chieste al presidente della sezione che ha pronunciato la decisione da eseguire, che provvede con decreto.
5. Il dirigente della segreteria della sezione che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, con decreto del presidente della sezione.

Art. 213
(Potere di iniziativa e attività del pubblico ministero)

1. Il pubblico ministero territorialmente competente, ottenuta copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica all'amministrazione o all'ente titolare del credito erariale.
2. Nel caso in cui il credito di cui alla sentenza di condanna sia assistito da misura cautelare di sequestro, dalla data di ricezione della comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 decorre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per procedere ad esecuzione su beni sequestrati.
3. L'amministrazione o l'ente notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.
4. Il pubblico ministero esercita i poteri di cui agli articoli 214, 215 e 216.



1. ~~Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione definitiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente.~~
2. Il titolare dell'ufficio designato comunica tempestivamente al procuratore regionale territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento.
3. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le modalità di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.
4. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero.
5. La riscossione del credito erariale è effettuata:
 - a) mediante recupero in via amministrativa;
 - b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;
 - c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato, degli enti locali e territoriali.
6. Il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attività volte al recupero del credito erariale, può indirizzare all'amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale.
7. Le amministrazioni statali o ad esse equiparate, per l'esecuzione delle sentenze di condanna, si avvalgono, in luogo dell'attività di indirizzo prevista dal comma 6, della consulenza e, per le esecuzioni dinanzi al giudice ordinario, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e delle altre leggi speciali in materia.
8. Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell'attività svolta.



Art. 215
(Recupero del credito erariale in via amministrativa)

1. Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati.
2. Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell'ufficio che ha in carico il credito, alla quale l'ufficio o l'ente erogatore dà esecuzione immediata.
3. Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, l'ufficio che ha in carico il credito erariale può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei conti, alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.
4. Il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto in Tesoreria delle somme da lui dovute, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio indicata dall'ufficio di cui all'articolo 214, comma 1.
5. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio designato di cui all'articolo 214, comma 1, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente.
6. Il mancato versamento anche di una sola rata determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Art. 216
(Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario)

1. Nel caso in cui l'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale proceda al recupero mediante l'esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del codice di procedura civile, il pubblico ministero contabile, svolti, se necessario, accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di solvibilità del debitore e la proficuità dell'esecuzione, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 214, comma 6, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 214, comma 7, a richiesta dell'amministrazione o ente esecutante può fornire istruzioni finalizzate al tempestivo e regolare svolgimento delle attività esperibili innanzi al giudice dell'esecuzione.
2. L'amministrazione o ente che esercita l'azione tiene informato il pubblico ministero dell'andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo.
3. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui

beni mobili è iscritto al n. 21 dell'articolo 2778 del codice civile e quello sui beni immobili al n. 6 dell'articolo 2780 del medesimo codice.

CAPO III

Giudizio di ottemperanza in materia pensionistica

Art. 217

(Giudice dell'ottemperanza)

1. Il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.
2. Il giudice unico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d'appello, nonché per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado.
3. Negli altri casi, per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali d'appello provvedono queste ultime.

Art. 218

(Procedimento)

1. L'azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.
2. Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
 - a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità;
 - b) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
 - c) nomina, ove occorra, un commissario *ad acta*;
 - d) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.



5. Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
7. Il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.
8. I provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza sono impugnabili secondo quanto previsto dalla Parte VI del presente codice.

**PARTE VIII
DISPOSIZIONI FINALI**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI FINALI**

**CAPO I
Norma finanziaria**

**ART. 219
(Norma finanziaria)**

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TABELLE

Tabella A
(articolo 18, comma 3, dell'Allegato I)

Spostamenti di competenza per le istruttorie ed i procedimenti contabili nei quali un magistrato assume la qualità di parte.

Dalla sezione di		Alla sezione di
1.	Roma	Perugia
2.	Perugia	Firenze
3.	Firenze	Genova
4.	Aosta	Torino
5.	Genova	Torino



6.	Torino	Milano
7.	Milano	Venezia
8.	Venezia	Trento
9.	Trento	Trieste
10.	Trieste	Bolzano
11.	Bolzano	Bologna
12.	Bologna	Ancona
13.	Ancona	L'Aquila
14.	L'Aquila	Campobasso
15.	Campobasso	Bari
16.	Bari	Potenza
17.	Potenza	Catanzaro
18.	Cagliari	Roma
19.	Palermo	Catanzaro
20.	Catanzaro	Napoli
21.	Napoli	Roma



NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I
DELLE ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO IN GIUDIZIO**

**ART. 1
(Richiesta di comunicazione degli atti)**

1. In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.

**CAPO II
DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE**

**SEZIONE I
Dei consulenti tecnici del giudice**

**ART. 2
(Distribuzione degli incarichi)**

1. Tutti i giudici della sezione giurisdizionale regionale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo dei tribunali aventi sede nella regione.
2. Il giudice che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di tribunale con sede in altra regione o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente della sezione e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.
3. Le funzioni di consulente presso le sezioni giurisdizionali d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il presidente della sezione d'appello e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

**ART. 3
(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)**

1. Il presidente della sezione vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei



consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal segretario un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

3. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

4. Il presidente della sezione giurisdizionale di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla sezione d'appello.

SEZIONE II **Dei registri di segreteria**

ART. 4 **(Registri di segreteria)**

1. Con decreti del Presidente della Corte dei conti, e in attuazione dell'articolo 6 del codice della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice), sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle segreterie delle sezioni giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti.

2. Ai registri di segreteria ed agli atti del segretario si applicano, in quanto compatibili, le norme delle disposizioni del Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

SEZIONE III **Degli atti dell'ufficiale giudiziario**

ART. 5 **(Delle notificazioni dell'ufficiale giudiziario)**

1. Alle notificazioni di cui all'articolo 42 del codice compiute dall'ufficiale giudiziario si applicano le norme del Capo IV del Titolo II delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

TITOLO II **DEI FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO**



CAPO I
DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E FORMAZIONE DEL FASCICOLO
D'UFFICIO

ART. 6
(Potere delle parti sui fascicoli)

1. Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dalla segreteria, a proprie spese ed osservate le leggi sul bollo.

TITOLO III
DELLA FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI E DELLE UDIENZE

CAPO I
DELLA FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI

ART. 7
(Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi)

1. All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente della sezione stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la sezione tiene le udienze di discussione.
2. Il decreto del presidente resta affisso per tutto l'anno presso ciascuna sala di udienza.
3. Al principio di ogni trimestre il presidente della sezione determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione.
4. Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.

CAPO II
DELLE UDIENZE

ART. 8
(Ordine di discussione e svolgimento delle cause)

1. L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.
2. Le cause sono chiamate dal segretario d'udienza, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunità.



3. I difensori leggono davanti al collegio le loro conclusioni e svolgono sobriamente le ragioni che le sorreggono.
 4. Essi chiedono al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al collegio. In relazione al grado del giudizio, l'attore ha la parola per primo.
 5. Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione.
-

ART. 9
(Calendario del processo)

1. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombeni che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.

ART. 10
(Rinvio della discussione)

1. Il collegio può rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e per non più di sei mesi.

CAPO III
DELL'ISTRUZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO

ART. 11
(Produzione dei documenti)

1. I documenti offerti in comunicazione delle parti, unitamente al relativo elenco, sono prodotti mediante deposito in segreteria all'atto della costituzione. Il presidente della sezione, per gravi ragioni, sentite le parti, può autorizzare la produzione di documenti anche all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.

ART. 12
(Istanza di esibizione)

1. L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.



ART. 13
(Notificazione dell'ordinanza di esibizione)

1. Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.

ART. 14
(Informazioni della pubblica amministrazione)

1. La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'articolo 94, comma 2, è inserita nel fascicolo d'ufficio.

ART. 15
(Divieto di private informazioni)

1. Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della segreteria.

ART. 16
(Produzione delle memorie)

1. Le memorie debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio entro il termine indicato nel decreto di fissazione dell'udienza.
2. Il segretario non deve consentire che s'inseriscano memorie di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio.
3. L'inserzione tardiva delle memorie può essere autorizzata dal presidente della sezione per gravi ragioni fino a tre giorni prima dell'udienza.
4. Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti il segretario può non consentire che s'inseriscano nel fascicolo.

CAPO IV
DELLA DECISIONE



ART. 17
(Motivazione della sentenza)

1. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
2. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
3. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 101, comma 6, del codice e fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

ART. 18
(Redazione della sentenza)

4. L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al segretario, il quale scrive il testo originale, o ne affida la scritturazione a personale di segreteria di ruolo, sotto la sua direzione.
5. Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice.
6. Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.

ART. 19
(Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori)

1. L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 99, comma 11, del codice è fatta con ricorso diretto al giudice che procede o, in mancanza, al presidente del collegio.

ART. 20
(Riassunzione)

1. L'atto di riassunzione è depositato entro il termine trimestrale previsto dall'articolo 109, comma 6, del codice nella segreteria della sezione presso la quale pende il processo.
2. La notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza può avvenire anche successivamente, purché entro il termine eventualmente fissato dal giudice ovvero, in mancanza di esso, rispettando i termini per la comparizione.
3. L'atto di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati ai sensi dell'articolo 42 del codice ed alle parti non costituite devono essere notificati personalmente.



CAPO V
DEL PROCESSO PENSIONISTICO

ART. 21

(Disposizioni particolari per il processo pensionistico)

1. Al processo pensionistico non si applica l'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
2. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, il giudice applica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

CAPO VI
DEL PROCEDIMENTO IN APPELLO

ART. 22

(Determinazione dei giorni d'udienza)

1. Il decreto del presidente della sezione d'appello, che stabilisce i giorni della settimana e le ore delle udienze di discussione, deve essere affisso presso le sale di udienza entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.
2. Il decreto deve rimanere affisso presso le sale di udienza della sezione d'appello durante il periodo al quale si riferisce.
3. Al principio di ogni trimestre il presidente della sezione d'appello determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione.

ART. 23

(Deliberazione dei provvedimenti)

1. Nel deliberare i provvedimenti la sezione d'appello applica le disposizioni dell'articolo 101 del codice.
2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
3. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.



**CAPO VII
DELL'ESECUZIONE**

ART. 24

(Procedimento per indebito rilascio di copie esecutivo)

1. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice di procedura civile, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.
2. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice di procedura civile costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere

ART. 25

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni di attuazione del codice si applicano, se compatibili, le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.



NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI

ART. 1

(Ultrattività della disciplina previgente)

1. Per i termini processuali, anche se sospesi o interrotti, di giudizi che siano in corso alla data di entrata in vigore del codice della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice), continuano a trovare applicazione le norme previgenti.

ART. 2

(Disposizioni particolari)

1. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capi I, II e III del codice, che disciplinano l'istruttoria del pubblico ministero, si applicano alle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del codice, fatti salvi gli atti già compiuti secondo il regime previgente.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del codice, che disciplina gli atti interruttivi della prescrizione, si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

3. Le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai conti giudiziali da presentare presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

4. Le disposizioni della Parte VI del codice, che disciplina i procedimenti di impugnazione, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

5. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 193, 194 e 199 del codice.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 212, 213, 214, 215 e 216 del codice, che disciplina l'esecuzione della sentenza, si applicano relativamente alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

ART. 3

(Disposizioni particolari per giudizi pensionistici)

1. Le disposizioni di cui alla Parte IV del codice, che disciplinano il giudizio pensionistico, si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso depositato a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 170 del codice, sull'appello in materia pensionistica, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.



3. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 170, comma 4, 193 e 194 del medesimo codice.

4. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti, in primo grado ed in appello, alla data di entrata in vigore del codice, le parti, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla stessa data, presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite.

5. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reinscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali.

6. Se, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al comma 4, la parte deposita un atto, sottoscritto personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto e dispone ai sensi degli articoli 155, comma 4, e 181 del codice.

ART. 4 (Abrogazioni)

- I. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati, in particolare:
- a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
 - b) gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
 - c) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 - d) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19;
 - e) l'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
 - f) gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260;
 - g) l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
 - h) l'articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

